

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	45
DIFESA (IV)	»	54
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	57
FINANZE (VI)	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	77

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 94.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	126
AGRICOLTURA (XIII)	»	162
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	»	171
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	177
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	186

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 14.50, ha proseguito l'esame di cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Vicenza (<i>Cancellazione dall'ordine del giorno</i>)	4
Seguito dell'esame della domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (<i>Rinvio dell'esame</i>)	4
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Cagliari (atto di citazione del dottor Renato Soru) (doc. IV-ter, n. 24) (<i>Esame e rinvio</i>)	5

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 10 ottobre 2012. – Presidenza
del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

La seduta comincia alle 9.30.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Vicenza.

(Cancellazione dall'ordine del giorno).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 19 settembre 2012 la Giunta concordò di esperire un estremo tentativo per una composizione stragiudiziale della lite, volto a far venir meno l'oggetto della deliberazione. Nel dar conto sinteticamente dei contatti avuti con le parti, annunzia che la conciliazione è

andata a buon fine. Essendo quindi venuta meno la controversia viene a mancare altresì l'oggetto della deliberazione in materia d'insindacabilità, che pertanto verrà cancellata dall'ordine del giorno.

La Giunta prende atto.

Seguito dell'esame della domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova.

(Rinvio dell'esame).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che sono pervenute domande di rinvio dell'esame sia dalla relatrice, onorevole Santelli, sia dal gruppo della Lega Nord Padania, motivate dall'invio da parte dell'interessata di documentazione che necessita di essere approfondita. Propone che la richiesta di rinvio sia accolta.

(Così rimane stabilito).

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Cagliari (atto di citazione del dottor Renato Soru) (doc. IV-ter, n. 24).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che la Giunta si è già pronunciata in data 23 maggio 2012 su una controversia tra l'onorevole Berlusconi e il dottor Renato Soru, concludendo per una proposta all'Assemblea nel senso dell'insindacabilità. Anche in quella circostanza, oggetto della cognizione del giudice di pace della Maddalena, si verteva su dichiarazioni rese dall'onorevole Berlusconi durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2009 (*cf.* il Doc IV-ter, n. 21). La materia oggetto dell'atto di

citazione in titolo consiste in dichiarazioni rese a Tempio Pausania il 24 gennaio 2009 e in un'intervista rilasciata a *Studio Aperto* il 3 febbraio 2009, nonché in due ulteriori comizi a Olbia e a Cagliari. Tra i due procedimenti vi è solo una parziale sovrapposizione, relativa al comizio di Tempio Pausania del 24 gennaio 2009, restando le altre circostanze al di fuori dell'ambito contemplato nella seduta della Giunta per le autorizzazioni del 23 maggio 2012. La preclusione ad un nuovo esame (derivante dal principio del *ne bis in idem*) concerne pertanto solo questo episodio e non gli altri. La documentazione concernente i due casi è comunque in distribuzione.

Concordando la Giunta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 6

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

Atto n. 505.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Dario GINEFRA (PD), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, per il parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento

(UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. Rileva che lo schema è predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) che delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia entro il 17 gennaio 2014), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari.

Fa presente, inoltre, che nel corso della propria relazione, si soffermerà sugli articoli 1, 2, 3, 6 e 7, mentre il relatore per la II Commissione, onorevole Follegot, provvederà all'illustrazione degli articoli 4 e 5, che riguardano più specificamente la disciplina sanzionatoria.

Passando quindi ad una breve descrizione degli articoli citati, fa presente che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, vale a dire la disciplina sanzionatoria del già citato regolamento (UE) n. 996/2010. In proposito, ricorda che tale regolamento disciplina le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile. Tali inchieste non sono dirette ad accertare

colpe o responsabilità, ma a individuare le cause degli incidenti e inconvenienti al fine di migliorare la sicurezza aerea e prevenire in futuro il verificarsi di analoghi incidenti e inconvenienti. A tale scopo, è considerata di fondamentale importanza la segnalazione e l'analisi degli incidenti e la diffusione delle conclusioni delle inchieste. Per realizzare gli obiettivi del regolamento si prevede che le sanzioni per la violazione delle sue previsioni risultino effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 23).

L'articolo 2 individua i soggetti ai quali si applicano le sanzioni previste dallo schema in esame, rinviando alla definizione di persone coinvolte contenuta nell'articolo 2, comma 1, n. 11), del regolamento (CE) n. 996/2010. Si tratta dei seguenti soggetti: il proprietario, un membro dell'equipaggio e l'esercente dell'aeromobile coinvolti in un incidente o inconveniente grave; qualsiasi persona coinvolta nella manutenzione, progettazione e costruzione dell'aeromobile, e nell'addestramento del suo equipaggio; qualsiasi persona coinvolta nelle attività di controllo del traffico aereo, nelle informazioni di volo, nei servizi aeroportuali, che abbia fornito servizi per l'aeromobile; il personale dell'Autorità nazionale dell'aviazione civile (ossia l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC); il personale dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea – AESA.

L'articolo 3 individua l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) come organismo responsabile dell'applicazione del decreto legislativo in esame e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal successivo articolo 4. Il Collegio dell'ANSV dovrà disciplinare, con propria delibera, il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui al successivo articolo 4. La delibera dovrà essere approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Il procedimento sanzionatorio è reso pubblico mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *web*

dell'Agenzia. Nella predisposizione del procedimento sanzionatorio si dovrà tener conto degli eventuali accordi di cooperazione conclusi tra l'Agenzia e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza, quali l'autorità giudiziaria, dell'aviazione civile e di ricerca e salvataggio.

L'articolo 6 stabilisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente programma relativo all'ANSV nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ANSV dovrà trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'applicazione del decreto legislativo in esame e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Prima di dare la parola al relatore per la II Commissione, ritiene opportuno sottolineare come la disposizione di cui all'articolo 3 nella parte in cui si prevede che, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, sono valutati gli eventuali accordi di cooperazione, stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento – cioè conclusi tra l'ANSV e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza – non appare chiara e potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi con conseguenti effetti negativi sullo stesso procedimento sanzionatorio. Chiede pertanto al Governo un chiarimento in merito alla *ratio* e all'effettiva portata della disposizione in esame, anche al fine di valutare l'opportunità dell'eventuale soppressione della stessa.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore per la II Commissione*, rileva che, come preannunciato dal relatore della IX Commissione, si soffermerà sugli articoli 4 e 5.

Fa presente, quindi, che l'articolo 4 elenca le violazioni, commesse dai soggetti di cui all'articolo 2, e le relative sanzioni

amministrative pecuniarie, applicabili quando il fatto non costituisce reato, e in particolare:

manca tempestiva informazione dell'Agenzia da parte di un soggetto che abbia avuto conoscenza del verificarsi di un incidente o un inconveniente grave (sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro);

diffusione di informazioni protette, indicate nell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 996/2010 (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro);

ostacolo all'attività dell'Agenzia, impedendo agli investigatori di adempiere ai loro doveri (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro);

compimento di uno o più atti prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia, a meno che gli atti stessi non siano stati compiuti per ragioni di sicurezza, per assistere persone ferite o previa autorizzazione dell'autorità responsabile del luogo dell'incidente: modifica dello stato del luogo dell'incidente, prelievo di campioni dal relitto dell'aeromobile, intraprendere movimenti o effettuare campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto, spostamento o rimozione del relitto dell'aeromobile, (per i quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80.000 euro);

rifiuto di fornire agli investigatori dell'Agenzia registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta, occultandoli, alterandoli o distruggendoli: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.

Sottolinea che le violazioni di cui all'articolo 4 corrispondono alle indicazioni contenute nel considerando n. 35 del regolamento (CE) n. 996/2010. Ad esse si aggiunge l'ipotesi di alterazione intenzionale dello stato dei luoghi, vietata dall'ar-

ticolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Rileva, quindi, che l'articolo potrebbe essere modificato al fine di ripristinare la tipologia di fattispecie contemplata dall'articolo 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 996/2010, il quale prevede che nessuno, fino all'arrivo degli investigatori dell'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile, possa prelevare campioni « dal luogo dell'incidente ». Osserva che, diversamente, qualora non si procedesse a ripristinare la fattispecie voluta dal legislatore comunitario, si rischierebbe di incorrere in una duplicazione della fattispecie in questione, in quanto i campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto sono previsti anche alla lettera *d*), numero 3).

Ritiene opportuno inoltre procedere ad una modifica della lettera *d*), numero 4), in quanto nel caso di inconveniente grave (cioè di un mancato incidente) è improprio parlare di relitto dell'aeromobile e giudica necessario peraltro rendere omogeneo il numero 4) con il numero 3), dove si fa riferimento all'aeromobile o al suo relitto.

Giudica infine opportuno modificare l'ammontare della sanzione di cui alla lettera *e*) tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento (UE) n. 996/2010, il quale precisa che le sanzioni devono essere « effettive, proporzionate e dissuasive ». In particolare, ritiene opportuno aumentare sensibilmente l'ammontare della sanzione prevista nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo si rifiutino di fornire agli investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, occultandoli, alterandoli o distruggendoli, in quanto tali azioni denotano una chiara volontà di impedire all'ANSV di individuare con certezza la causa di un incidente o di un inconveniente grave, nonché i relativi eventuali fattori contributivi.

L'articolo 5 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

di cui al precedente articolo siano aggiornati ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Gli aggiornamenti sono effettuati mediante applicazione di un incremento pari all'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo

per l'intera collettività e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione parlamentare delle Commissioni Affari esteri e per gli Affari europei del Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca	10
--	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

**Incontro con una delegazione parlamentare delle
Commissioni Affari esteri e per gli Affari europei del
Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14
alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del direttore generale del CENSIS, dott. Giuseppe Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12

SEDE REFERENTE:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	27
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	29
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroolini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	15
ALLEGATO 3 (Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore)	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	32
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	33

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	25
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	34

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del direttore generale del CENSIS, dott. Giuseppe Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe ROMA, *direttore generale del CENSIS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Fabio MERONI (LNP) e Mario TASSONE (UdCpTP), Maurizio TURCO (PD) e Doris LO MORO (PD).

Giuseppe ROMA, *direttore generale del CENSIS*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il dott. Giuseppe Roma per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.50.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 13 di lunedì 8 ottobre. Comunica che sono stati presentati 13 emendamenti e un articolo aggiuntivo (*vedi allegato 1*), tutti da parte del gruppo Lega Nord Padania. Ricorda che nella prassi parlamentare, ferma l'autonomia del Parlamento nell'approvare o

respingere l'intesa nel suo complesso, l'emendabilità dei disegni di legge di approvazione delle intese è limitata alle sole parti che non incidono sui contenuti dell'intesa. Sulla base di tale criterio, sono da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative: Meroni 3.2 e Volpi 19.1, che condizionano all'uso della lingua italiana la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero e la distribuzione di pubblicazioni; Vanalli 3.1, che condiziona il diritto alla professione del culto all'assenza del ricorso a tecniche di condizionamento psicologico; Pastore 4.1, Volpi 5.1, Bragantini 6.1, Vanalli 8.1, Meroni 10.1 e Meroni 26.1, che sopprimono articoli o commi del disegno di legge che riproducono testualmente contenuti dell'intesa; Bragantini 21.1, che sopprime la possibilità di destinare anche a favore di altri Paesi le somme devolute dallo Stato in base alla ripartizione della quota dell'otto per mille.

Sono invece da considerare ammissibili, e saranno quindi poste in votazione, le seguenti proposte emendative: Pastore 12.1, che prevede che, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della personalità giuridica all'ente religioso, siano sentite le commissioni parlamentari competenti; Vanalli 24.1, che prevede che la relazione del Ministro dell'interno sul rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite dall'Unione Induista italiana sia trasmessa anche alle Commissioni competenti per materia; Vanalli 30.1, che riduce l'entità della copertura finanziaria del provvedimento; Pastore 30.01, che detta disposizioni in materia di entrata in vigore del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, informa preliminarmente la Commissione che la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia gli ha inviato, in qualità di relatore sulla proposta di legge C. 5473, della documentazione utile per l'istruttoria relativa alla predetta proposta, che sarà sua cura inoltrare a tutti i componenti la Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati alla proposta di legge in titolo, esprime parere contrario sull'emendamento Pastore 12.1, non ritenendo appropriato coinvolgere il Parlamento nel procedimento volto al riconoscimento della personalità giuridica di una confessione religiosa, che è un articolato procedimento a carattere amministrativo, nel quale è prevista tra l'altro l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato in merito alla compatibilità dello statuto dell'ente richiedente con l'ordinamento giuridico italiano. Sottolinea che il riconoscimento della personalità giuridica è il presupposto per la ricerca delle intese che saranno poi oggetto del disegno di legge e della fase di esame parlamentare.

Quanto agli emendamenti Vanalli 24.1 e Vanalli 30.1 e all'articolo aggiuntivo Pastore 30.01, pur ritenendoli in parte migliorativi del testo, invita i presentatori a ritirarli, in quanto una modifica del provvedimento deliberato – tra l'altro all'unanimità – dalla Commissione affari costituzionali del Senato comporterebbe una ulteriore prima lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, con il conseguente rischio che non si riesca ad approvare la legge prima della conclusione della legislatura.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Piorguido VANALLI (LNP) ritira i suoi emendamenti 24.1 e 30.1, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritira il suo emendamento 12.1 nonché il suo articolo aggiuntivo 30.01, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Quindi nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 13 di lunedì 8 ottobre. Comunica che sono stati presentati 12 emendamenti e un articolo aggiuntivo (*vedi allegato 2*), tutti da parte del gruppo della Lega Nord Padania. Ricorda che nella prassi parlamentare, ferma restando l'autonomia del Parlamento nell'approvare o respingere l'intesa nel suo complesso, l'emendabilità dei disegni di legge di approvazione delle intese è limitata alle sole parti che non incidono sui contenuti dell'intesa.

Sulla base di tale criterio, sono da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative: Vanalli 3.1, e Meroni 18.1 che condizionano rispettivamente la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero e la distribuzione di pubblicazioni all'uso della lingua italiana; Bragantini 3.2, che condiziona la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero all'assenza del ricorso a tecniche di condizionamento psicologico; Vanalli 4.1, Meroni 5.1, Pastore 6.1, Volpi 8.1, Bragantini 9.1 e Bragantini 26.1 che sopprimono articoli o commi del disegno di legge che riproducono testualmente contenuti dell'intesa; Pastore 20.1, che sopprime la possibilità di destinare anche a favore di altri Paesi le somme devolute dallo Stato in base alla ripartizione della quota dell'otto per mille.

Sono invece da considerare ammissibili e saranno poste in votazione le seguenti proposte emendative: Vanalli 12.1, che prevede che ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di concessione della personalità giuridica all'ente

religioso siano sentite le commissioni parlamentari competenti; Volpi 23.1, che prevede che la relazione del Ministro dell'interno sul rendiconto dell'effettiva utilizzazione delle somme percepite dall'Unione Buddhista italiana sia trasmessa anche alle Commissioni competenti per materia; Meroni 28.01, che detta disposizioni in materia di entrata in vigore del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, ribadendo quanto detto in relazione al disegno di legge di approvazione dell'intesa con l'Unione induista italiana (C. 5457), invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.1 e 23.1, nonché l'articolo aggiuntivo 28.01

Il sottosegretario Saverio RUPERTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritira gli emendamenti Vanalli 12.1 e Volpi 23.1, nonché l'articolo aggiuntivo Meroni 28.01, di cui è cofirmataria, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Matteo BRAGANTINI (LNP), in merito alla dichiarazione d'inammissibilità, osserva che, alla luce dei principi esposti dal presidente, il testo di un'intesa con confessioni religiose non cattoliche non potrà mai essere migliorato. L'esigenza non si pone tanto per le due intese che sono oggi all'esame della Commissione, ma potrebbe porsi in futuro ove si trattasse di regolare con intese i rapporti con organizzazioni quali ad esempio *Scientology*. In tal caso, sarebbe a suo avviso sbagliato impedire al Parlamento la possibilità di emendare il testo dell'intesa.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che l'inemendabilità del testo delle intese ha fondamento nell'articolo 8 della Costituzione. Avverte quindi che il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha espresso il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 3, mentre il rappresentante del Governo ha comunicato l'intenzione, in questa fase, di rimettersi alla Commissione per tutte le proposte emendative.

Ricorda altresì che nella medesima seduta di ieri è stato accantonato l'articolo 1, ed è iniziato l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1 (nuova formulazione), del relatore. Sono stati ritirati i subemendamenti Favia 0.2.1.7, 0.2.1.5 e 0.2.1.6, Mantini 0.2.1.8 e Raisi 0.2.1.11. L'esame si è interrotto al subemendamento Amici 0.2.1.9, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole.

Comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore è scaduto alle ore 19 di ieri e che sono stati presentati 4 subemendamenti (*vedi allegato 3*).

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, invita i presentatori a ritirare il subemendamento Pastore 0.1.100.1 in quanto il suo contenuto è ricompreso nell'emendamento Vanalli 1.1, su cui ha espresso parere favorevole nella seduta di ieri. Esprime parere contrario sul subemendamento Vassallo 0.1.100.2; esprime parere favorevole sul subemendamento Favia 0.1.100.3 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « al sistema democratico » con le seguenti: « alla vita democratica ». Esprime parere contrario sul subemendamento Favia 0.1.100.4 e racco-

manda nuovamente l'approvazione del proprio emendamento 1.100.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il sottosegretario D'Andrea nella seduta di ieri ha preannunciato l'intenzione del Governo, in questa fase dell'iter parlamentare, di rimettersi alla Commissione riguardo agli emendamenti presentati.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sulla questione posta dal subemendamento Pastore 0.1.100.1 e dall'emendamento Vanalli 1.1, invita i colleghi a svolgere una riflessione di carattere generale riguardo all'opportunità di un espresso riferimento ai « movimenti politici » nell'ambito della disciplina dei partiti. Comprende infatti che vi è un'esigenza di assicurare il necessario coordinamento con la recente legge n. 96 del 2012, che parla, in ogni sua parte, di partiti e movimenti politici. Sarebbe infatti paradossale richiamare entrambe le categorie nell'ambito delle norme sul funzionamento dei contributi pubblici e non in quelle sul contenuto dello statuto.

Ritiene al contempo altrettanto utile e necessario riconoscere ai partiti politici lo svolgimento di funzioni di rilievo costituzionale, come si propone di fare l'emendamento 1.100 del relatore.

Pertanto, ferma restando l'esigenza di affrontare entrambe le questioni e di risolverle positivamente, non ritiene soddisfacente l'attuale formulazione del testo. Chiede quindi di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 1 per consentire di svolgere ulteriori riflessioni al riguardo.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda che l'articolo 49 della Costituzione fa riferimento alla nozione di « partiti », stabilendo che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Sottopone quindi alla Commissione l'esigenza di svolgere un'attenta riflessione al riguardo.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.1.100.1, in

considerazione delle motivazioni espresse dal relatore.

Per quanto riguarda la questione in discussione ricorda che nel proprio statuto la Lega Nord Padania viene qualificata come un « movimento »: qualora dunque non si accedesse alla modifica proposta dal suo gruppo il rischio sarebbe quello di non poter considerare come partito politico la stessa Lega Nord Padania.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che alla base della questione vi sia un nodo da sciogliere che peraltro ha contorni alquanto nitidi: ritiene infatti che se alcuni, per ragioni essenzialmente di comunicazione pubblica, ritengono opportuno definirsi « movimenti », nulla cambia ai fini giuridici. In questa sede viene definita una disciplina di attuazione dell'articolo 49 stabilendo determinati requisiti e procedure per la natura giuridica di « partito », ma nulla osta che la stessa si applichi anche a soggetti che utilizzano una denominazione differente. Lo stesso ragionamento potrebbe applicarsi alle associazioni che, pur avendo gli stessi contorni giuridici delle associazioni non riconosciute, utilizzano una denominazione differente.

Roberto ZACCARIA (PD), condivide la proposta di accantonare l'articolo 1 e gli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti. Anche se condivide lo spirito sia dell'emendamento Vanalli 1.1 che dell'emendamento 1.100 del relatore, li ritiene infatti imprecisi nella loro formulazione.

Osserva che, riguardo al rapporto con la legge n. 96 del 2012, bisogna fare attenzione al fatto che il provvedimento che la Commissione sta esaminando oggi deve costituire la fonte principale in materia di partiti e che l'articolo 49 della Costituzione, che si tratta di attuare, parla soltanto di « partiti politici ». È quindi necessario affermare nella legge qualcosa di sostanziale riferito al concetto di partito politico che non ponga limiti a possibili definizioni future.

Desidera porre al relatore uno spunto di riflessione per un possibile emenda-

mento che riformuli il concetto espresso dall'emendamento 1.1. Propone di aggiungere all'articolo 1 il seguente inciso: « Ai fini della presente legge il riferimento ai partiti politici si estende ai movimenti politici e agli altri soggetti che abbiano analoga natura e rispondano alle prescrizioni della presente legge ». In sostanza il riferimento va tipizzato al fine di comprendere tutto ciò che è sostanzialmente sinonimo dei partiti politici previsti dall'articolo 49 della Costituzione.

Con riferimento all'emendamento 1.100, apprezza il riferimento alle funzioni di rilievo costituzionale, ma non condivide la formulazione dell'emendamento e il suo inserimento nell'articolo 1. Rileva come la posizione ideale sia invece il comma 2 dell'articolo 2 del testo, che elenca nelle lettere da a) ad e) le funzioni dei partiti politici. Propone quindi di aggiungere al comma 2 dell'articolo 2 una lettera f), con un riferimento generico a funzioni di rilievo costituzionale riconosciute dall'ordinamento. Si tratterebbe di una norma di chiusura, mentre posizionata all'articolo 1 e nella formulazione attuale assume un diverso rilievo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) concorda sulla proposta di accantonamento formulata dal deputato Bressa in vista di un approfondimento sulla questione se si debba fare riferimento soltanto ai partiti o anche ai movimenti politici. Fa presente, al riguardo, che, a parte la legge n. 96 del 2012, che parla di « partiti e movimenti politici », c'è da considerare il testo unico delle leggi elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che a sua volta usa la locuzione « partiti e gruppi politici organizzati ». In ogni caso, ritiene condivisibile l'idea del deputato Zaccaria secondo cui tutti i movimenti politici, comunque denominino se stessi, si configurano come partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione nel momento in cui svolgono determinate funzioni di rilievo pubblico. Non condivide invece la proposta del deputato Zaccaria di fare riferimento alle funzioni di rilievo costituzionale dei partiti

in una distinta lettera *f*) dell'articolo 2. A suo avviso, infatti, la funzione di rilievo costituzionale è connaturata all'intera attività del partito e riguarda quindi tutte le attività elencate nelle lettere da *a*) ad *e*).

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene indispensabile fare riferimento, oltre che ai « partiti », anche ai « movimenti politici », ritenendo scorretto assimilare il concetto di movimento politico a quello di partito, in quanto le qualificazioni di « movimento politico » e di « partito » si rifanno a concezioni di fondo molto diverse, e per certi versi addirittura opposte. Sottolinea che la Lega Nord Padania non si qualifica come partito e che dacché esiste intende se stessa come un movimento politico.

Maria Piera PASTORE (LNP) dichiara che il suo gruppo non è contrario all'accantonamento richiesto dal deputato Bressa in vista di una riflessione, ma ribadisce la necessità di fare riferimento, oltre che ai partiti, anche ai movimenti politici.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia 15.30.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 10 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, premesso che la sua relazione si riferirà al testo iniziale del decreto, in attesa che la Commissione di merito concluda l'esame in sede referente, ricorda che il decreto-legge n. 158 del 2012, presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 13 settembre 2012, reca disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Il provvedimento è composto da 16 articoli suddivisi in quattro capi. Giova peraltro preliminarmente ricordare che la XII Commissione sta esaminando in questi giorni i numerosi emendamenti presentati al testo, modificando ed integrando quindi il contenuto originario del provvedimento.

Nella seduta odierna si limiterà quindi ad illustrare le linee ispiratrici dell'intervento normativo, riservandosi di presentare una proposta di parere nella giornata di domani, tenendo conto del testo che sarà trasmesso dalla Commissione Affari sociali e dei contributi che i colleghi vorranno fornire al dibattito.

Come ricordato anche nella relazione illustrativa al disegno di legge, varie ma-

novre di contenimento della spesa pubblica hanno determinato negli ultimi anni una contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ridotto il finanziamento annuale per il Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, e il successivo decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha stabilito una ulteriore riduzione del finanziamento annuale pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

Da ultimo, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto ulteriori misure che portano ad una riduzione dei costi del settore sanitario pari a 900 milioni di euro nel 2012, 1.800 milioni nel 2013, 2.000 milioni nel 2014 e 2.100 milioni a decorrere dal 2015. Tali misure si aggiungono a quelle citate.

In considerazione dunque delle suddette modifiche e, in particolare, dei seguenti fattori: l'ulteriore contenimento della spesa farmaceutica; la riduzione del 5 per cento della spesa per beni e servizi (con esclusione dei farmaci) e altre misure volte a contenere tali voci di spesa; la riduzione dello standard di posti letto da 4 a 3,7 per mille abitanti, con riduzione del tasso di ospedalizzazione da 180 a 160 per mille abitanti; l'abbassamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici; la riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e assistenza ospedaliera; la proroga al 2015 dell'obiettivo di contenimento della spesa complessiva di personale previsto dalla legislazione vigente per gli anni 2012-2014, il Governo ha ritenuto necessario e urgente assumere misure conseguenti, che ne garantiscano l'efficacia, procedendo al completamento del processo di riassetto dell'organizzazione sanitaria in coerenza con gli obiettivi di crescita e sviluppo,

attraverso la riorganizzazione e l'efficiamento di alcuni fondamentali elementi del Servizio sanitario nazionale, nonché promuovendo in tale ottica un più alto livello di tutela della salute e affrontando le nuove sfide poste dal profondo ridimensionamento dell'offerta assistenziale di tipo ospedaliero.

È stata in particolare ravvisata l'esigenza di un contestuale urgente riassetto, in primo luogo, del sistema delle cure territoriali e, in secondo luogo, di alcuni aspetti della governance del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in particolare del personale medico, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica. Il provvedimento, inoltre, si fa carico di disporre misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario con particolare riferimento ad alcune allarmanti situazioni di dipendenza, relative ai principali fattori di rischio per la salute.

Il capo I reca norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria.

L'articolo 1 fornisce strumenti per la riorganizzazione delle cure primarie, nella consapevolezza che il processo di deospedalizzazione, se non è accompagnato da un corrispondente e contestuale rafforzamento del territorio, di fatto determina una impossibilità per i cittadini di usufruire dell'assistenza sanitaria.

I punti qualificanti del progetto di riordino delle cure primarie sono: assicurare un'attività assistenziale continuativa e pluridisciplinare mediante l'integrazione monoprofessionale e multiprofessionale secondo modelli individuati dalle singole regioni anche al fine di decongestionare gli ospedali; ruolo unico e accesso unico per tutti i professionisti medici nell'ambito della propria area convenzionale al fine di far fronte alle esigenze di continuità assistenziale, di organizzazione e gestione, di prestazioni strumentali, di coordinamento informativo, di specifiche competenze cliniche richieste; sviluppo dell'Information and Communication Technology (ICT) che rappresenta uno strumento irrinunciabile

sia per l'aggregazione funzionale sia per l'integrazione delle cure territoriali e ospedaliere ai fini di servizio, gestionali e di governo clinico.

Viene quindi demandata alle regioni la disciplina delle unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere, con la presenza di personale esercente altre professioni sanitarie già dipendente presso le medesime strutture, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura ospedaliera.

Infine, si consente alle regioni, per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale di attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, processi di mobilità del personale delle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti.

L'articolo 2 reca modifiche alla legge n. 120 del 2007 in materia di attività professionale intramoenia dei medici.

L'articolo 2, comma 1, lett. b), prevede un parere «vincolante» del collegio di direzione o, in mancanza, di una commissione paritetica ai fini dell'acquisto, della locazione o della stipula delle convenzioni finalizzate al reperimento di spazi ambulatoriali esterni. Ricorda in proposito che una disposizione dello stesso tenore è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 371/2008.

L'articolo 3 mira a contenere il fenomeno della cosiddetta «medicina difensiva», che determina la prescrizione di esami diagnostici inappropriati, con gravi conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull'aumento delle liste di attesa e dei costi a carico delle aziende sanitarie. Si agevola l'accesso, attraverso l'adozione,

sulla base di precisi criteri direttivi, di un provvedimento di natura regolamentare, da parte degli esercenti le professioni sanitarie, alle polizze assicurative, attraverso una serie di previsioni in grado anche di determinare il contenimento dei relativi costi.

L'articolo 4 interviene sulla dirigenza sanitaria e sul governo delle attività cliniche, riprendendo i contenuti essenziali del progetto di legge di iniziativa parlamentare C. 278 e abbinati, licenziato dalla XII Commissione di merito il 30 maggio 2012 per l'esame dell'Assemblea, e su cui la I Commissione aveva espresso una serie di dettagliati rilievi che andranno quindi tenuti in considerazione anche in questa sede.

L'articolo 5 muove dall'esigenza e necessità da più parti evidenziata di procedere con urgenza, entro il 31 dicembre 2012, all'aggiornamento delle prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sulla base della procedura prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; ciò al fine di tener conto, da un lato, del mutato assetto strutturale del Servizio sanitario nazionale, dall'altro, di alcune patologie emergenti, verso cui viene appunto orientato il richiamato aggiornamento dei LEA.

L'articolo 6 affronta la specifica emergenza connessa all'opportunità di un più allargato ricorso alla finanza di progetto nei processi di adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale, reso tanto più necessario dal già richiamato riassetto strutturale complessivo dello stesso Servizio.

Reca inoltre disposizioni per supportare le regioni e le aziende sanitarie nell'impatto che la fondamentale normativa antincendio sta avendo nella conduzione delle strutture da esse gestite e si provvede anche a velocizzare le modalità con cui le regioni potranno accedere alle risorse messe loro a disposizione dal decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, per le

strutture interessate al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il capo II reca disposizioni per la riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie.

L'articolo 7 detta disposizioni urgenti in materia di vendita di prodotti da tabacco, di bevande e di misure di contrasto alla ludopatia.

L'articolo 8 interviene in materia di sicurezza dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare, quali i dietetici e gli alimenti per la prima infanzia.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie, allo scopo di risolvere alcune rilevanti problematiche di carattere sanitario, rimaste insolute da lungo tempo, che hanno determinato la persistenza, sul territorio nazionale, di alcune malattie animali.

Il capo III reca disposizioni in materia di farmaci.

L'articolo 10 apporta urgenti modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, che disciplina l'immissione in commercio dei medicinali, snellendo procedure amministrative riguardanti la fabbricazione di principi attivi destinati a farmaci da usare in sperimentazioni di fase I ed esentando i radiofarmaci dall'obbligo dell'apposizione del bollino farmaceutico. Si tratta di un complesso di disposizioni definite al fine di « alleggerire » il carico burocratico di un settore industriale che necessita di un forte rilancio.

L'articolo 11 interviene in materia di revisione del Prontuario farmaceutico nazionale a carico del Servizio sanitario nazionale per fornire al sistema un indispensabile supporto per affrontare la situazione che andrà a configurarsi con la programmata riduzione dei limiti di spesa farmaceutica.

L'articolo 12 reca disposizioni relative alle procedure di classificazione dei medicinali nell'ambito di quelli erogabili dal Servizio sanitario nazionale, anche al fine di evitare che la durata delle procedure di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio vada ben oltre il termine fissato dal diritto europeo e di fare in

modo che in ogni caso i nuovi medicinali disponibili siano messi a disposizione dei soggetti che ne hanno urgente bisogno.

L'articolo 13 interviene in materia di farmaci omeopatici, proponendosi lo scopo di semplificarne le procedure pur mantenendo le necessarie garanzie di qualità e sicurezza, superando una criticità che si sta determinando in relazione ai farmaci omeopatici già in commercio, che in fase di prima applicazione della disciplina di settore hanno beneficiato di una procedura transitoria che non può essere ulteriormente prorogata allo scopo di semplificarne la procedura di registrazione.

I medicinali omeopatici attualmente in commercio, infatti, nonostante godano di un'autorizzazione ope legis ove ricorrano determinate condizioni, sulla base prima dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 185 del 1995 e ora dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 219 del 2006, non sono comunque esenti dalla sottoposizione alle misure dell'AIFA volte a garantirne la qualità e la sicurezza.

Il capo IV reca norme finali.

L'articolo 14 opera una sistemazione e una razionalizzazione di taluni enti sanitari.

Con l'articolo 15 prendendo atto di alcune difficoltà attuative della disposizione normativa già adottata con l'articolo 4 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) in materia di trasferimento delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante dal Ministero della salute al Servizio sanitario nazionale, sono previste alcune urgenti misure correttive di tale disposizione, finalizzate a semplificare i procedimenti connessi a tale trasferimento in modo da portarlo a termine entro la data fissata del 31 dicembre 2012.

L'articolo 16, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ricorda che il Comitato proseguirà e concluderà l'esame nella seduta di domani, una volta disponibile il testo del decreto risultante dal lavoro della Commissione in sede referente. Nessuno chiedendo di in-

tervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

C. 5466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che il Protocollo in titolo ha l'obiettivo di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La relazione illustrativa evidenzia che il meccanismo ispettivo fondamentale per assicurare standard elevati di tutela dei diritti delle persone private della libertà. Il Protocollo prevede inoltre l'introduzione di un meccanismo nazionale di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà, quindi non solo nelle carceri, ma anche nelle stazioni di polizia, nei centri di detenzione per immigrati, negli ospedali psichiatrici, eccetera.

La relazione illustrativa ricorda che la parte IV del Protocollo prevede, all'articolo 17, la costituzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore (previsto per il mese successivo al deposito della ventesima ratifica), di meccanismi nazionali indipendenti e che alla realizzazione di questo obiettivo nel nostro paese può essere collegata l'approvazione del disegno di legge in materia di Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani, approvato dal Senato e attualmente in discussione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati (C. 4534).

Quanto al contenuto, il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni

Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, all'esame della Commissione, consta di un preambolo e di 37 articoli.

Nel breve preambolo, gli Stati Parte ribadiscono, tra l'altro, che la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono violazioni gravi dei diritti dell'uomo. Gli Stati di dichiarano persuasi della necessità di adottare ulteriori provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della Convenzione contro la tortura.

La parte I del Protocollo (articoli da 1 a 4) contiene i principi generali.

L'articolo 1 istituisce un sistema di visite regolari, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

L'articolo 2 istituisce, in seno al Comitato contro la tortura, un Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che esercita le funzioni definite nel presente Protocollo.

Il Sottocomitato svolge i suoi lavori nel quadro dello Statuto delle Nazioni Unite, ispirandosi ai fini e ai principi in esso enunciati, nonché alle norme dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inerenti al trattamento delle persone private della libertà.

L'articolo 3 prevede che ogni Stato Parte istituisca, designi e gestisca, a livello nazionale, uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e altri trattamenti crudeli.

L'articolo 4 precisa che ogni Stato autorizza le visite in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione in cui si trovano persone private della libertà per ordine di un'autorità, da parte degli organismi di cui ai due precedenti articoli.

La parte II (articoli da 5 a 10) disciplina la composizione del sottocomitato.

L'articolo 5 stabilisce che esso è composto da dieci membri, che saranno portati a venticinque quando sarà stato rag-

giunto il numero di cinquanta ratifiche o adesioni al presente Protocollo. I membri sono scelti fra personalità di elevata moralità e di riconosciuta esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia.

La composizione deve assicurare un'equa ripartizione geografica e la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parte, nonché un'equa rappresentanza dei sessi. Non può farvi parte più di un cittadino del medesimo Stato.

Gli articoli successivi esplicitano le modalità ed i requisiti per la designazione dei membri, le procedure relative alla loro elezione nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte, alla loro sostituzione ed alla durata dell'incarico, nonché le procedure per l'adozione del regolamento che disciplina il funzionamento del Sottocomitato.

La parte III (articoli da 11 a 16) definisce le funzioni del Sottocomitato.

In particolare esso ha il compito di effettuare le visite previste dall'articolo 4 e rivolgere agli Stati raccomandazioni concernenti la protezione delle persone private della libertà contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Il Sottocomitato, con riferimento ai meccanismi nazionali di prevenzione, se necessario, consiglia e assiste gli Stati Parte ai fini dell'istituzione di tali meccanismi, intrattiene con loro contatti diretti e offre loro formazione, assistenza tecnica, consulenza e assistenza. Il Sottocomitato coopera infine, ai fini della prevenzione della tortura, con gli organi e meccanismi competenti dell'ONU, così come con le altre organizzazioni od organismi internazionali, regionali e nazionali (articolo 11).

Vengono definiti gli obblighi dei singoli Stati parte verso il Sottocomitato per consentire il suo l'espletamento dei suoi compiti (articoli 12 e 14) e le modalità di programmazione delle visite (articolo 13), nonché le garanzie ai cittadini che, nei singoli Stati parte, collaborano con il Sottocomitato (articolo 15).

L'articolo 16 prevede che il Sottocomitato comunichi, a titolo confidenziale, le

sue raccomandazioni e le sue osservazioni allo Stato Parte ed eventualmente al meccanismo nazionale per la prevenzione, i quali possono chiederne la pubblicazione. Il Sottocomitato per la prevenzione presenta ogni anno al Comitato contro la tortura un rapporto pubblico sulle proprie attività.

La parte IV, relativa ai meccanismi nazionali per la prevenzione, prevede, all'articolo 17, che ogni Stato Parte mantenga, costituisca o crei, entro un anno dall'entrata in vigore del Protocollo o dalla sua ratifica, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione.

L'articolo 18 impegna gli Stati Parte a garantire l'indipendenza dei meccanismi nazionali per la prevenzione nell'esercizio delle loro funzioni e l'indipendenza del loro personale, oltre che a mettere a disposizione le risorse necessarie al loro funzionamento.

Gli articoli 19 e 20 individuano le attribuzioni dei meccanismi nazionali per la prevenzione: prima fra tutte il compito di esaminare regolarmente la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4. Essi indicano inoltre le garanzie di accesso alle informazioni ed ai luoghi, nonché la possibilità di contattare direttamente le persone private della libertà e qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la prevenzione ritenga possa fornire informazioni pertinenti.

L'articolo 21 vieta alle autorità ed ai funzionari statali di infliggere sanzioni alle persone che collaborano o forniscono notizie al meccanismo nazionale per la prevenzione.

L'articolo 22 impegnano ciascuno Stato Parte ad esaminare le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la prevenzione e ad instaurare con esso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione.

Con l'articolo 23, ogni Stato Parte si impegna a pubblicare e a divulgare i rapporti annuali dei meccanismi nazionali per la prevenzione.

La parte V consente agli Stati parte di fare, al momento della ratifica, una di-

chiarazione secondo la quale differiscono (per un massimo di tre anni) l'esecuzione degli obblighi che incombono loro in virtù della Parte terza o quarta del presente Protocollo (articolo 24).

La parte VI (articoli 25 e 26) reca le disposizioni finanziarie.

Le spese risultanti dai lavori del Sottocomitato sono sostenute dall'ONU (articolo 25), che mette a sua disposizione le strutture necessarie per l'adempimento delle sue funzioni. A tale scopo è costituito un Fondo speciale, amministrato secondo il regolamento finanziario e le regole di gestione finanziaria dell'ONU.

La parte VII (articoli da 27 a 37) contiene le disposizioni finali.

L'articolo 27 disciplina le procedure di adesione al Protocollo, mentre l'articolo 28 stabilisce i termini e le modalità di entrata in vigore dello stesso, che avviene, come sopra ricordato, il mese successivo al deposito della ventesima ratifica.

L'articolo 29 esclude ogni eccezione o limitazione all'applicazione del Protocollo, sul quale l'articolo 30

Precisa che non è ammessa alcuna riserva.

Gli articoli 31 e 32 escludono effetti derivanti dal Protocollo sugli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù di una convenzione regionale che istituisce un sistema di visita dei luoghi di detenzione, né sugli obblighi che incombono agli Stati Parte in virtù delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli aggiuntivi del 1977, né sulla possibilità di ciascuno Stato Parte di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a recarsi nei luoghi di detenzione in casi non previsti dal diritto internazionale umanitario.

L'articolo 33 disciplina le modalità di denuncia del Protocollo, mentre l'articolo 34 ne prevede le procedure per la sua emendabilità. I successivi articoli 35 e 36 attribuiscono ai membri del Sottocomitato i privilegi e le immunità necessari per poter esercitare in piena indipendenza le loro funzioni, previsti dalla Convenzione del 13 febbraio 1946 sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, obbligan-

doli altresì a rispettare le leggi e i regolamenti in vigore in ciascuno degli Stati parte presso il quale effettuano una visita, e ad astenersi da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e internazionale delle loro funzioni.

Il diritto penale italiano non prevede il reato di tortura, nonostante i tentativi del Parlamento, a partire dalle ultime due legislature, di approvare in tal senso una novella al codice penale. Infatti occorre ricordare che, pur avendo l'Italia in più occasioni condannato ogni forma di tortura (ad esempio attraverso la ratifica con legge 4 agosto 1955, n. 848 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali siglata a Roma nel 1950 o, più specificamente, dando esecuzione con la legge 3 novembre 1988, n. 498, alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984), nel nostro ordinamento per reprimere condotte riconducibili a maltrattamenti di questa natura occorre fare riferimento ai delitti codificati come lesioni (articolo 582 c.p.), violenza privata (articolo 610 c.p.) e minacce (articolo 612 c.p.).

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente* e relatore, ricorda che la ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, finalmente

conseguita con la legge 5 aprile 2012, n. 50 – ad eccezione del Protocollo sui trasporti oggetto del presente provvedimento – ha avuto un *iter* parlamentare assai articolato. È opportuno infatti ricordare che un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nella XIV e nella XV legislatura, senza peraltro riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva.

Nella XIV legislatura, dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato aveva modificato il testo del provvedimento per espungere il riferimento al Protocollo trasporti. Il testo così emendato è stato trasmesso alla Camera che però lo ha nuovamente modificato reinserendo la lettera *i*) soppressa dal Senato (che consentiva, appunto, la ratifica del Protocollo Trasporti). L'*iter* del progetto di legge si è successivamente interrotto presso la Commissione Esteri del Senato.

Nella XV Legislatura il progetto di legge d'iniziativa governativa (C. 2861) fu discusso alla Camera congiuntamente a tre proposte di origine parlamentare ed adottato come testo base dalla Commissione Esteri. L'*iter* del provvedimento si è fermato nella seduta del 20 dicembre 2007 con la chiusura della discussione generale e la richiesta del gruppo di Forza Italia di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Come nel passato, anche nella presente Legislatura la questione di maggior problematicità è stata rappresentata dall'articolo 11 del Protocollo Trasporti, che prevede l'impegno delle Parti ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per i trasporti transalpini, salvo che per alcune condizioni specifiche dettagliatamente previste. Dopo l'approvazione al Senato, il 14 maggio 2009, del disegno di legge governativo (S. 1474), che ha assorbito quattro disegni di legge di iniziativa di diversi senatori, il ddl di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi ha iniziato il suo *iter* alla Camera, ove un emendamento approvato dalla Commissione Affari esteri ha espunto il Protocollo

trasporti dal novero degli atti oggetto di autorizzazione alla ratifica. Successivamente, il Senato ha approvato in via definitiva (21 marzo 2012) il nuovo testo trasmesso da Montecitorio.

L'iniziativa parlamentare per la ratifica separata del Protocollo sui trasporti ha tuttavia determinato, sin dall'inizio della legislatura, la presentazione al Senato di due progetti di legge di iniziativa parlamentare (senatori Peterlini e Thaler Ausserhofer): il 10 gennaio 2012 il sen. Peterlini presentava un'ulteriore proposta di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo sui trasporti (A.S. 3086), che l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il 18 settembre 2012, e che si trova ora all'esame in sede referente da parte della III Commissione della Camera.

Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina.

Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Si sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti; non meno importante è la previsione del progressivo passaggio a una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale.

Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculari a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti.

Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere

migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è ovviamente il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino.

In materia di trasporti stradali, come già ricordato, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino.

Come riportato nella relazione illustrativa che accompagnava il citato progetto di legge (A.S. 1474) per l'autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. « Conformemente alle rispettive competenze – prosegue la dichiarazione – la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell'attuazione del protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell'UE definita negli strumenti pertinenti comunitari, fra cui la direttiva sull'Eurobollo, gli orientamenti RTE ed il regolamento "Marco Polo" ».

Il traffico aereo dovrà a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici dovranno comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, e si con-

templa anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.

Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.

Quanto alla proposta di legge in esame, questa si compone di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, rilevato che per i profili di competenza della Commissione non sussistono aspetti problematici, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309 Narducci.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente* e relatore, ricorda che la proposta di legge – che non registra modifiche rispetto al testo originario – prevede la concessione di un contributo annuale al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna per 9 anni, dal 2013 al 2021, anno nel quale si celebrerà il settimo centenario della morte di Dante. In particolare, l'articolo 1 dispone che il contributo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2021, è destinato a sostenere le attività di ricerca storica,

filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana svolte dal Centro, con particolare attenzione: alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e la sua opera, in occasione del settimo centenario della morte; all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), al fine di garantirne l'accesso attraverso il sito del Centro.

Il Centro Pio Rajna è stato fondato nel 1988 con il compito statutario di promuovere iniziative per lo sviluppo della ricerca scientifica nei settori letterario, linguistico e filologico e per la diffusione della cultura umanistica, anche attraverso scambi socio-culturali in Italia e con l'estero.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 febbraio 1999 al Centro è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato lo statuto.

Il Centro è stato poi incluso nella Tabella triennale delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 534 del 1996.

L'articolo 2 dispone che entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al

Ministro degli affari esteri, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle due finalità indicate nell'articolo 1.

Entro il successivo 15 febbraio, i Ministri indicati trasmettono la relazione alle Camere.

L'articolo 3 dispone le modalità di copertura finanziaria, per la quale si ricorre, a decorrere dal 2013, alle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2012, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato)

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte.

- 3. 2.** Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché tali attività siano condotte senza il ricorso a tecniche di condizionamento psicologico basate sull'abuso della credulità popolare.

- 3. 1.** Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sopprimere il comma 5.

- 5. 1.** Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

- 6. 1.** Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

- 8. 1.** Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimere il comma 2.

- 10. 1.** Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro dell'interno *aggiungere le seguenti:* sentite le commissioni parlamentari competenti.

- 12. 1.** Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: da essa rappresentati aggiungere le seguenti: purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte.

19. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.

(Inammissibile)

ART. 21.

Al comma 1 sopprimere le parole: eventualmente pure a favore di altri Paesi.

21. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

(Inammissibile)

ART. 24.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle commissioni parlamentari competenti per materia.

24. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.

(Inammissibile)

ART. 30.

Al comma 1 sostituire la parola: 22.000 con la seguente: 5.000.

30. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dopo ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

30. 01. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.

ALLEGATO 2

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione (C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione
permanente del Senato)**

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché tali attività siano condotte senza il ricorso a tecniche di condizionamento psicologico basate sull'abuso della credulità popolare.

3. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.

(Inammissibile)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte.

3. 2. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sopprimere il comma 5.

5. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.

(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

8. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.

(Inammissibile)

ART. 9.

Sopprimere il comma 2.

9. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: sentite le commissioni parlamentari competenti.

12. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: da essa rappresentati aggiungere le seguenti: purché scritte in lingua italiana o corredate di traduzione a fronte.

18. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.

(Inammissibile)

ART. 20.

Al comma 1 sopprimere le parole: anche a favore di altri Paesi.

20. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.

(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle commissioni parlamentari competenti per materia.

23. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.

ART. 26.

Sopprimerlo.

26. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.

(Inammissibile)

ART. 28.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dopo ventiquattro mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

28. 01. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.

ALLEGATO 3

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE

All'emendamento 1.100, dopo le parole partiti politici aggiungere le seguenti: e movimenti politici.

0.1.100.1. Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: in quanto essenziali al funzionamento del sistema democratico con le seguenti: praticando il metodo democratico al proprio interno e nel rapporto con le altre forze politiche.

0.1.100.2. Vassallo.

All'emendamento 1.100, sostituire le parole essenziali al funzionamento del sistema democratico con le seguenti: strumento di partecipazione dei cittadini al sistema democratico.

0.1.100.3. Favia.

All'emendamento 1.100, sostituire la parola essenziali con la seguente: partecipano.

0.1.100.4. Favia.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 (C. 5466 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5466 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (C. 5465 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5465 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana (C. 5309 Narducci)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 5309 Narducci, recante « Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana »,

considerato che:

la disciplina recata dal provvedimento è riconducibile alla materia « tutela dei beni culturali », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,

richiamata altresì la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni;

segnalato che, in più occasioni, la Corte costituzionale ha affermato che non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie di competenza concorrente o residuale regionale (fra le altre, le sentenze n. 370 del 2003, n. 16 del 2004, n. 51 del 2005, n. 168 del 2008, n. 79 del 2011);

ricordato altresì che la Corte costituzionale ha in particolare affermato che la tutela dei beni culturali corrisponde

a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni » (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004);

richiamato l'articolo 2 che dispone che entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro Pio Rajna trasmetta al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministro degli affari esteri, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle due finalità indicate nell'articolo 1. Entro il successivo 15 febbraio, i Ministri indicati trasmettono la relazione alle Camere,

evidenziata al riguardo l'opportunità di valutare una differente procedura, che preveda la trasmissione della relazione ai ministri competenti e, contestualmente, al Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la relazione sia trasmessa ai ministri competenti e, contestualmente, al Parlamento.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 ed abb./B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Delega al Governo in materia di depenalizzazione. C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendanti</i>)	42
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
--	----

INTERROGAZIONI:

5-07403 Bernardini: Sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto	40
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-07391 Bernardini: Sulle carenze strutturali del nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino	40
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	44

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

C. 2519 ed abb./B.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 3 ottobre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di esprimere i pareri sugli emendamenti presentati (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 3 ottobre 2012*).

Alessandra MUSSOLINI (PdL) *relatore*, comunica alla Commissione di aver dato seguito a quanto si era riproposto nella precedente seduta e di aver quindi verificato, sentendo il Presidente della Commissione Giustizia del Senato ed il relatore del provvedimento, quali esiti potrebbero avere presso l'altro ramo del Parlamento eventuali modifiche al testo. Dichiarò di aver avuto conferma che modificare le parti relative all'articolo 251 del codice civile nonché quelle relative alle competenze del Tribunale per i minorenni significherebbe nella sostanza affossare il provvedimento che non verrebbe approvato definitivamente dal Senato in tempi utili considerato che la legislatura è oramai pressoché prossima alla scadenza. Considerato che non sussistano i presupposti per apportare al testo delle modifiche, che peraltro dichiarò di non condividere neanche nel merito, e che comunque vi è un prevalente interesse generale all'introduzione nell'ordinamento di una disciplina che elimini una ingiustificata discriminazione tra i figli, a seconda che siano nati nel matrimonio o al di fuori di esso, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti, nel ribadire la posizione espressa nella precedente seduta, dichiarò di non condividere assolutamente, nel merito e nel metodo, le modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame. Gli emendamenti a sua firma sono infatti sostanzialmente volti a ripristinare il testo approvato all'unanimità alla Camera. Non condivide, in particolare, la disciplina dell'ar-

ticolo 3, che sottrae al tribunale per i minorenni (ed attribuisce al tribunale ordinario) la competenza, tra l'altro, sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento dei figli naturali. Ciò anche in considerazione del fatto che al Senato è in corso di esame un più ampio e organico provvedimento per l'istituzione di un unico giudice specializzato per i minorenni e la famiglia. Inoltre, pur essendo contrario a qualunque forma di discriminazione tra figli, non condivide la formulazione dell'articolo 1, comma 3, che incide sull'articolo 251 c.c. ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli incestuosi e precisando che, se il riconoscimento riguarda un minore, l'autorizzazione compete al tribunale dei minorenni. Ritiene, infatti, che nessuno possa arrogarsi il diritto di decidere per il minore e che occorra prestare particolare attenzione ai diritti di chi non si può esprimere.

Francesca CILLUFFO (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira tutti gli emendamenti a sua firma, precisando come gli stessi siano stati presentati a titolo personale e riguardino esclusivamente il tema del giudice competente.

Ida D'IPPOLITO VITALE esprime, a nome del proprio gruppo, l'apprezzamento su un testo che permette all'Italia di superare una situazione di discriminazione tra i figli nati fuori e dentro il matrimonio (compresi quelli adottati con adozione legittimante), sulla quale, tra l'altro, anche organismi internazionali hanno negli anni richiesto l'intervento.

Lo stesso Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, nelle ultime Osservazioni conclusive rivolte all'Italia, ha nuovamente raccomandato di procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sullo status giuridico dei minorenni nati fuori dal matrimonio.

Tuttavia, esprime preoccupazione per alcuni contenuti del provvedimento. Nello specifico, in primo luogo viene modificato l'articolo 251 del codice civile che, se

approvato in questa formulazione, renderà possibile il riconoscimento dei figli nati da rapporti incestuosi. Essi sono spesso figli di episodi di violenza domestica, che la vedrebbero così pubblicamente accettata. La prevista necessità che vi sia un'autorizzazione da parte del giudice non appare condizione sufficiente a evitare l'introduzione di una norma che rischia di perpetuare tra le generazioni la violenza intra-familiare e la sua pubblica tollerabilità.

Una previsione ulteriore, che esula dall'oggetto del provvedimento, prevede una delega al Governo affinché modifichi i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. La giurisprudenza è intervenuta negli anni nel merito, raggiungendo risultati univoci. La giurisprudenza è intervenuta negli anni nel merito, raggiungendo risultati univoci. Appare pertanto valida l'attuale definizione (articolo 8, comma 1, della legge 184/1983), incentrata sull'analisi delle condizioni in cui il minore versa e non sulla previsione « della provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole » come previsto dalla norma in discussione.

Si interviene inoltre sull'articolo 38 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile, nonché sulle previsioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento. Contemporaneamente, in Senato è in atto la discussione per l'istituzione di un unico giudice specializzato per i minorenni e la famiglia, anche con l'obiettivo di eliminare la discriminazione esistente tra i minorenni nati fuori o dentro il matrimonio in termini di competenza delle giurisdizioni minorili (tribunale per i minorenni e tribunale ordinario). Alla luce anche di quanto previsto dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minorenni, si ritiene necessario sopprimere l'articolo 3, consentendo al legislatore di concentrarsi su quanto in discussione al Senato, e continuare a partire da quella sede l'iter legislativo finalizzato ad una riforma organica del settore, come da anni richiesta.

Rileva, inoltre, come queste novità fanno perdere al provvedimento la necessaria omogeneità.

Enrico COSTA (PdL) esprime l'auspicio che tutti i gruppi o, quantomeno, quelli che sostengono il Governo, ritirino i propri emendamenti e che si possa giungere rapidamente alla conclusione dell'esame, approvandolo nel testo del Senato, senza peraltro nascondere come le modifiche apportate da quest'ultimo suscitino non poche perplessità. Ritiene tuttavia assolutamente prevalente l'interesse all'eliminazione dall'ordinamento di qualsiasi discriminazione tra i figli nati fuori o all'interno del matrimonio.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo su tutti gli emendamenti presentati.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara che voterà contro tutti gli emendamenti presentati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Capitano Santolini 1.1, Angela Napoli 1.2 e Palomba 1.3.

Federico PALOMBA (IdV) illustra e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.4, elaborato insieme ai giudici minorili.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere l'emendamento Palomba 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Palomba 1.4.

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 1.5 e ne raccomanda l'approvazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) invita il relatore e il Governo a un ripensamento sull'emendamento Borghesi 1.5, volto a prevedere che il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre, senza la possibilità di sostituirlo a quello della madre.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Capita-

nio Santolini 2.1 e Angela Napoli 2.2; l'emendamento Palomba 2.3; gli identici emendamenti Palomba 3.2, Capitanio Santolini 3.3 e Angela Napoli 3.4; gli identici emendamenti Capitanio Santolini 4.2 e Angela Napoli 4.3; l'emendamento Palomba 4.5 e gli identici emendamenti Capitanio Santolini 5.1 e Angela Napoli 5.2.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere nonché al Comitato per la legislazione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione. C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 ottobre 2012.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dopo avere ricordato come il disegno di legge C. 5019-ter sia il risultato di uno stralcio deliberato ieri dall'Assemblea, sottolinea l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio della materia relativa alle depenalizzazioni, ritenendo opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

Rita BERNARDINI (PD) condivide la valutazione dell'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni, nel corso delle quali potrebbero essere auditi Carlo Nordio e Giuliano Pisapia.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che le proposte di audizione potranno essere avanzate nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidente, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 maggio 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, ritiene che i subemendamenti presentati possano avere l'effetto di mitigare la disciplina sanzionatoria vigente, che invece sarebbe opportuno inasprire per punire comportamenti che nulla hanno a che fare con il diritto di sciopero o di manifestazione delle proprie convinzioni.

Giancarlo LEHNER (PT) invita la Commissione ad approvare quanto prima la sua proposta di legge che in alcun modo è diretta a limitare il diritto di sciopero, che, per chi come lui proviene dal socialismo, è inviolabile. La proposta di legge è piuttosto diretta a mantenere il diritto di sciopero nel suo ambito naturale, punendo chi con le proprie azioni non si contrappone all'altra parte sindacale ma reca gravissimi danni a tutti i cittadini, compresi quelli, come molti pendolari, che si trovano in condizioni peggiori di coloro che protestano.

Ritiene che si debba colmare una lacuna nell'ordinamento prevedendo delle sanzioni nei confronti di coloro che cercano di propagandare le proprie idee mettendo in grave disagio tutti gli altri cittadini, impedendo loro di lavorare e comunque di muoversi liberamente sul territorio nazionale. A tale proposito ricorda che dopo la prima guerra mondiale in Italia vi fu una ondata di occupazioni di fabbriche e di picchettamenti da parte dei socialisti massimalisti alla quale si contrappose un

movimento reazionario ed antipopolare che sfociò nel fascismo. Considerato che, così come allora, anche oggi l'Italia si trova in grave momento di crisi economica che potrebbe essere strumentalizzato per finalità reazionarie, invita la Commissione ad introdurre nell'ordinamento sanzioni adeguate per punire coloro che, oltrepassando di molto i limiti del diritto di sciopero o di manifestazione del pensiero, esasperano gli animi di altri cittadini che non si sentono più protetti dallo Stato. Conclude sottolineando come in momenti di crisi occorra predisporre tutti gli strumenti necessari affinché non si corra il rischio di perdere il bene più importante, quale è la libertà.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di comprendere la *ratio* del provvedimento condividendola in linea di massima. Tuttavia, considerata la delicatezza della materia, ritiene che la Commissione debba valutare attentamente la nuova formulazione delle fattispecie sanzionatorie per evitare il rischio di fare norme che puniscono condotte non meritevoli di sanzioni.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 2 ottobre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo avere ricordato come sui provvedimenti in esame sia in corso un ciclo di audizioni, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Sabato Malinconico e Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

C. 5466 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 ottobre 2012.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dell'importanza della ratifica del protocollo in esame, pur rilevando come la relativa disciplina, con specifico riferimento alle valutazioni del Sottocomitato, potrebbe porre dei problemi di incidenza con il regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, formula una proposta di parere favorevole.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che le perplessità espresse dalla relatrice confermino come in effetti il regime carcerario *ex* articolo 41-*bis* equivalga ad una vera e propria forma di tortura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.45.

5-07403 Bernardini: Sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non essere soddisfatta dalla risposta in quanto da essa risulta chiaramente come sia stato necessario che passassero due anni per ottenere quanto ciascun detenuto ha sempre diritto. In questi due anni il detenuto ha sofferto pesantemente venendo sottoposto a trasporti presso diversi centri diagnostici terapeutici, compreso quello di Regina Coeli, che in realtà è poco più che una infermeria di grandi dimensioni. A questo proposito comunica di aver predisposto degli atti di sindacato ispettivo volti a chiedere al Governo le reali ragioni per le quali si continuano a sprecare soldi investendoli nel Centro diagnostico di Regina Coeli, nonostante che non sia strutturalmente in grado di svolgere adeguatamente funzioni sanitarie. Dichiara di non comprendere come il DAP possa considerare dei centri clinici delle realtà che al massimo possono essere considerate delle infermerie.

5-07391 Bernardini: Sulle carenze strutturali del nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non essere soddisfatta dalla risposta in quanto da essa risulta espressamente che la Polizia penitenziaria non ha i mezzi adeguati per svolgere i propri delicati compiti, come quelli relativi alla traduzione dei detenuti. Ritiene che sia gravissimo quanto dichiarato nell'ultimo capoverso della risposta dove viene certificata una grave carenza da parte dell'amministrazione penitenziaria giustificandola con il grave debito pubblico dello Stato.

La seduta termina alle 15.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 12 settembre 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, prende atto che nessuno chiede di intervenire.

Federico PALOMBA (IdV), *relatore*, ritiene che la mancanza di interventi anche nella seduta odierna stia a significare che l'esame preliminare possa essere ormai concluso passandosi all'adozione del testo base, anche in considerazione che la pro-

posta di legge C. 2807 Di Pietro è stata inserita nel calendario della Commissione in quota opposizione.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, assicura il relatore che la sua richiesta sarà valutata dall'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi ai fini della programmazione dei lavori della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

EMENDAMENTI E SUBEMENDANTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1
DEL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole: , ostacola o rallenta.

0. 1. 1. 1. Cavallaro, Samperi.

Al comma 1 sostituire le parole: da uno a cinque anni con le parole: fino a tre anni.

0. 1. 1. 2. Cavallaro, Samperi.

Al comma 2 sopprimere le parole: od ostacola.

0. 1. 1. 3. Cavallaro, Samperi.

Al comma 3 sostituire le parole: da due a sei anni con le parole: da uno a quattro anni.

0. 1. 1. 4. Cavallaro, Samperi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque impedisce, ostacola o rallenta la libera circolazione di mezzi di trasporto di persone o merci su strade ferrate, strade ordinarie o autostrade al fine di creare un grave disagio alla circolazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena di cui al comma 1 si applica anche quando il fatto sia commesso in un aeroporto o in una zona portuale, o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la partenza o l'arrivo degli aeromobili o la libera navigazione e l'accesso ai porti.

3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi da più persone usando violenza o minaccia alle persone o violenza sull'ambiente e sulle cose, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

1. 1. Il relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Il relatore.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07403 Bernardini: Sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione in discussione evidenziando che le problematiche riguardanti Fabio Falcone – detenuto, per un periodo, presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli – sono state superate.

Infatti, dal 9 settembre scorso il Falcone è stato trasferito all'istituto penitenziario di Cosenza, istituto da lui richiesto.

Intendo, comunque, chiarire i motivi per i quali quest'ultimo è stato ristretto, per un periodo, presso il penitenziario romano.

Il Falcone, come attestato il 17 agosto 2010 dal medico incaricato dell'istituto di Cosenza necessitava, all'epoca dei fatti rappresentati nell'atto di sindacato ispettivo, di essere ricoverato presso un Centro Diagnostico Terapeutico dell'Amministrazione penitenziaria per approfondimenti clinici.

Pertanto, nel mese di settembre del 2010 veniva disposto il suo trasferimento presso il centro diagnostico terapeutico della Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, fino a definizione del quadro clinico.

Dopo un mese circa dalla data di ingresso nell'istituto napoletano, avendo il Falcone rappresentato di avere problemi di incolumità personale connessi alla sua presenza nella Regione Campania, veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Bari, quale sede penitenziaria attrezzata con centro diagnostico terapeutico.

Tuttavia, a seguito di segnalazione del difensore del Falcone circa la scarsa assistenza sanitaria prestata al suo assistito presso il centro clinico di Bari, lo stesso

veniva trasferito presso l'istituto penitenziario di Roma *Regina Coeli*, ove faceva ingresso nel mese di novembre del 2011, per avvalersi, fino al miglioramento delle sue condizioni di salute, delle attrezzature mediche e del personale sanitario dell'annesso centro diagnostico terapeutico.

Malgrado ciò, nel mese di marzo 2012 i medici comunicavano la rinuncia del detenuto ad essere sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale ed il suo desiderio di fare rientro nell'istituto di Cosenza per ristabilire i contatti con i familiari, residenti nella zona.

Di conseguenza, tenuto conto delle necessità terapeutiche e delle esigenze del detenuto, il 26 marzo 2012 il Falcone veniva trasferito nella Casa Circondariale di Vibo Valentia, istituto penitenziario che, contrariamente al carcere di Cosenza, poteva assicurare una adeguata assistenza sanitaria intramurale e, comunque, si trovava vicino al luogo di residenza dei suoi familiari.

Terminate le esigenze sanitarie il Falcone, come detto in premessa, è stato nuovamente trasferito presso l'istituto penitenziario di Cosenza.

Ciò chiarito, rilevo, quanto all'ultimo quesito posto dall'interrogante, che le competenze relative alla salute dei detenuti sono state affidate, come è noto, al servizio sanitario nazionale; tengo a sottolineare, in ogni caso, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria continua a prestare la massima attenzione alle problematiche sanitarie dei ristretti, collaborando costantemente con gli organi e gli Enti competenti in materia.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07391 Bernardini: Sulle carenze strutturali del nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, con riguardo a quanto da Lei rappresentato nel presente atto parlamentare, tengo a comunicare che la situazione complessiva degli automezzi in dotazione alla regione Campania risulta in linea con le altre realtà penitenziarie del Paese.

Secondo i dati acquisiti dal competente Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria, i veicoli attualmente operativi sul territorio campano sono complessivamente 355 veicoli⁽¹⁾, di cui 212 adibiti al servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti, e i restanti 153 adibiti: in numero di 59 all'espletamento di servizi istituzionali (quali ad esempio le attività degli Uffici di Esecuzione penale Esterna-U.E.P.E., il servizio di notifica di atti giudiziari o il servizio di vigilanza esterna), in numero di 66 per i trasporti di personale, mezzi, materiali e unità cinofile, in numero di 1 per autosoccorso, in numero di 2 per esigenze di ordine pubblico e servizi di tutela e scorta ad Autorità e, infine, in numero di 15, tutti motocicli, per necessità di varia natura.

1. In particolare: n. 5 CC Ariano Irpino; n. 1 CC Arienzo; n. 29 CC Avellino; n. 4 UEPE Avellino; n. 3 OPG Aversa; n. 20 CC Benevento; n. 10 CR Carinola; n. 2 UEPE Caserta; n. 4 CR Eboli; n. 3 CC Lauro; n. 8 NA Poggioreale; n. 1 OPG NA; n. 136 NA Secondigliano; n. 3 UEPE Napoli; n. 2 CCF Pozzuoli; n. 14 Prap NA; n. 3 CC Sala Consilina; n. 32 CC Salerno; n. 49 SM Capua Vetere; n. 8 S. Angelo dei Lombardi; n. 8 Scuola Aversa; n. 8 Scuola Portici; n. 2 Vallo della Lucania.

Nello specifico della situazione della Casa Circondariale di Avellino, faccio presente che la Direzione dell'istituto dispone, attualmente, di 13 vetture adibite al servizio di traduzione dei detenuti, di 6 autovetture in versione radiomobile, di 2 veicoli da nove posti, di 2 motocicli, di 2 autovetture, di 3 automezzi per il trasporto di unità cinofile e di 1 rimorchio per il trasporto di motocicli.

Tuttavia, poiché tra i veicoli assegnati ai diversi Istituti ve ne possono essere taluni che registrano elevate percorrenze chilometriche, è stato demandato ai singoli Provveditori regionali il compito di valutarne con accuratezza lo stato d'uso, anche al fine di prevedere il fermo degli automezzi, che risultino malfunzionanti o danneggiati o che non rispondano ai necessari *standard* di sicurezza.

In ogni caso, mi preme evidenziare che un monitoraggio costante dei chilometri percorsi dai singoli mezzi di trasporto viene regolarmente effettuato anche dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, attenta ad assicurare l'incolumità delle persone che viaggiano a bordo degli automezzi e ad evitare che si verifichino danni ulteriori ai veicoli in questione.

Detto ciò, faccio presente che l'acquisto dei mezzi per le necessità del Corpo di polizia penitenziaria è realizzato sulla scorta dei fondi assegnati sul competente capitolo di bilancio e poiché quest'ultimo risente delle costanti riduzioni tese a contrarre il debito pubblico, non sempre risulta possibile procedere all'acquisto dei veicoli necessari ad assicurare il *turn over*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, Dott. Marco Onida, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 »	46
Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 »	46
Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 »	46

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Antonio Armellini, Commissario straordinario per l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente	49
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	51
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	53

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Marcenaro, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4765</i>)	51
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

ERRATA CORRIGE	52
----------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Audizione del Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, Dott. Marco Onida, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.30.

Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30 alle 10.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, sottolinea il carattere costruttivo delle audizioni informali appena svolte con il Segretario generale della Convenzione delle Alpi e con i rappresentanti della Confetra e della Confcommercio.

Ringrazia per la sua presenza il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta che, a seguito di quanto auspicato nella seduta del 3 ottobre scorso, ha aderito alla richiesta di una sua presenza a questa seduta.

Avverte che nel pomeriggio avrà luogo un'ulteriore seduta sul provvedimento in esame, alla quale ha preannunciato la sua presenza il Ministro per l'ambiente, Corrado Clini, che ha appena assunto la presidenza di turno della Convenzione delle Alpi.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, ricordando le note criticità afferenti all'*iter* di ratifica del Protocollo Trasporti alla Convenzione delle Alpi del 1991, ritiene opportuno contemperare le residue preoccupazioni con soluzioni atte a mediare tra i diversi orientamenti finora emersi in merito alla procedura medesima, tenendo conto del fatto che l'Italia è l'unico Paese per il quale l'attraversamento delle Alpi è vitale in quanto unica via terrestre di collegamento con il mercato unico europeo e internazionale.

In tale ottica, rileva che le condizioni previste dall'articolo 11 del Protocollo per la realizzazione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto Transalpino, unitamente alle previsioni di cui all'articolo 8, riferibili anche alle infra-

strutture intralpine, presentano profili d'incertezza sia di natura procedurale, relativi alla necessità di ricorrere, comunque, ad una consultazione interstatale per raccogliere gli avvisi di tutti i Paesi interessati, sia di natura amministrativa in ordine all'eccezione di un potenziale contrasto con accordi internazionali se non addirittura ipotesi di violazione di legge, con i prevedibili derivanti contenziosi.

Ritiene peraltro impossibile prescindere dalla compatibilità sia con la politica comunitaria di settore, in quanto i corridoi di collegamento in tale ambito implicano l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure anche di carattere infrastrutturale, per rafforzare gli assi al servizio dei corridoi stessi (le cosiddette « opere a corredo »), sia con la politica nazionale di settore, al fine di salvaguardare le realizzazioni di quelle infrastrutture già decise ai sensi dell'ordinamento nazionale o di cui si sia riconosciuta la necessità, con legge, al momento dell'approvazione del Protocollo.

Fa presente pertanto come l'articolo 11 del Protocollo non possa essere inteso nel senso di operare una cristallizzazione dello *status quo* nell'area di interesse, che potrebbe assumere, sine die, i caratteri dell'intangibilità dei luoghi, a prescindere da qualsiasi evoluzione delle necessità dei traffici e da ogni diversa determinazione riguardante l'infrastrutturazione del territorio.

Al riguardo, richiama l'impegno strategicamente assunto dal Governo per riappropriarsi di un ruolo direttivo nella politica dei trasporti a livello europeo.

Passa quindi ad esaminare la questione dell'internalizzazione dei costi esterni, dal momento che il Protocollo prevede, all'articolo 14, un impegno per le Parti a sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi esterni, per introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettono di coprire i costi reali generati. Tale impegno appare travalicare anche il contenuto delle direttive 2011/76/UE, la cosiddetta « Eurovignette III », su cui l'Italia, in ogni caso, ha espresso voto contrario nel corso della

procedura normativa europea e che, in ogni caso, è improntata ad un principio di facoltà di applicazione. Segnala pertanto la rilevante portata delle previsioni del Protocollo capaci, potenzialmente, di determinare un aumento del costo delle materie prime e dei beni di consumo, conseguenti ad un aumento artificioso del costo del trasporto di merci importate ed esportate, non giustificato da fattori di mercato. Verrebbero poi ad accentuarsi le difficoltà economiche delle imprese di trasporto italiane, che già oggi vivono una situazione di grave crisi, testimoniata da numerose cessazioni di attività e fallimenti, dovuti non solo all'attuale congiuntura economica sfavorevole, ma anche alla concorrenza, spesso legalmente dubbia, di operatori dell'Est europeo. Ricorda infatti che il settore soffre per il forte ritardo sul riequilibrio modale, il vetusto parco circolante e la parcellizzazione aziendale.

Nel prendere tuttavia atto che, anche in considerazione della circostanza che l'Italia, oltre ad ospitare gli uffici del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, ne ha appena assunto la presidenza della Convenzione a partire dallo scorso mese di settembre, il Ministero degli affari esteri si è fatto interprete dell'esigenza di procedere in tempi brevi alla ratifica anche del Protocollo in esame, concorda sull'ipotesi di adozione di una dichiarazione interpretativa di salvaguardia che sancisca, da un lato, la possibilità di realizzare infrastrutture di comunicazione sul territorio nazionale, comprese le opere necessarie per i collegamenti con i Paesi situati a nord dell'arco alpino e, per altra parte, preveda la mera facoltà di internalizzazione dei costi esterni, conformemente all'orientamento comunitario. Una simile soluzione, suggerita dallo stesso Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi in una nota del 15 maggio 2011, risulta essere stata già adottata dalla Francia e consentirebbe di fugare le preoccupazioni che hanno caratterizzato il dibattito parlamentare e le obiezioni che tutt'ora permangono. Conclusivamente, auspica che la Camera dei deputati possa individuare lo strumento più idoneo a

conseguire questo obiettivo, che costituirebbe il « punto di caduta » dei lavori parlamentari, richiamando gli orientamenti che stanno manifestando in tal senso anche presso alcune delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, nel ringraziare il sottosegretario Improta per la chiarezza delle argomentazioni prospettate, prende atto dell'orientamento favorevole a procedere alla ratifica in titolo anche da parte del dicastero da lui rappresentato, nella speranza che si possa così evitare di arrivare alla quarta legislatura nell'esame del provvedimento. Ribadisce la disponibilità ad affrontare le criticità senza però rallentare la procedura parlamentare in corso, la cui urgenza è stata anche sottolineata a livello europeo dall'ex Presidente del Parlamento europeo, Pat Cox. Fa comunque presente al sottosegretario che, nel corso dell'audizione di stamane del Segretario generale della Convenzione delle Alpi, è stato esplicitamente escluso l'aggravio procedurale che potrebbe derivare dal combinato disposto degli articoli 8 e 11 del Protocollo. Nel richiamare il virtuoso esempio della Svizzera, rileva come la percentuale del traffico su gomma in Italia sia peraltro straordinariamente elevata.

Prospetta quindi l'eventualità di un ordine del giorno da presentare in Assemblea che dia mandato al Governo di depositare una dichiarazione interpretativa di salvaguardia.

Enrico PIANETTA (Pdl), nell'unirsi al ringraziamento al sottosegretario Improta per la chiara esposizione, prende atto con soddisfazione della convergenza che viene maturando sull'inserimento nel contesto europeo senza penalizzare la strategicità del settore dei trasporti, richiamata anche nell'audizione appena svolta dai rappresentanti della Confcommercio. Condivide la modalità della dichiarazione interpretativa che consentirebbe la ratifica dell'accordo internazionale salvaguardando i diritti e gli interessi del Paese. Concordando con il presidente Stefani sulla costruttività

delle audizioni effettuate, si dice fiducioso in una conclusione positiva che non precluda una ratifica immediata.

Daniele GALLI (FLpTP) si dichiara soddisfatto dell'intervento del sottosegretario Improta, giudicando positivamente l'esempio francese. Invita comunque il Governo a chiarirsi le idee sulle alternative al trasporto su gomma e a darsi delle priorità, superando ad esempio il persistente dualismo tra il Sempione e il San Gottardo. A suo avviso, infatti, se non procede lo sviluppo del sistema ferroviario, il trasporto su gomma finirà per coprire la totalità della mobilità in Italia.

Stefano STEFANI, *presidente*, richiamando la dichiarazione interpretativa formulata dalla Francia a proposito dell'articolo 11 del Protocollo, ritiene utile valutare l'opportunità che l'autorizzazione alla ratifica in titolo sia accompagnata da un atto di indirizzo di contenuto analogo che vincoli il Governo in termini più precisi rispetto a quelli degli ordini del giorno approvati dal Senato. Eventuali proposte emendative comporterebbero invece il ritorno della proposta di legge all'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Guido IMPROTA prende atto della portata vincolante che assumerebbe l'indirizzo parlamentare nel senso prospettato dal Presidente.

Enrico PIANETTA (Pdl) ritiene opportuno che il Parlamento prenda una posizione chiara, forte e determinata con un atto di indirizzo al Governo in ragione del clima costruttivo sviluppatosi nel confronto con le parti interessate e con i rappresentanti dell'esecutivo.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene che non siano percorribili, a questo punto, strade diverse rispetto a quella di un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Auspica comunque che la Commissione tragga le sue conclusioni dopo aver ascoltato anche il ministro dell'ambiente oggi pomeriggio.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, esclude in ogni caso la possibilità di rimandare all'altro ramo del Parlamento la ratifica in esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa, con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, alle ore 14 della giornata odierna il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Audizione dell'Ambasciatore Antonio Armellini, Commissario straordinario per l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, e il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia il ministro Clini per la disponibilità a partecipare a questa seduta in accoglimento degli auspici espressi dalla Commissione, formulandogli i migliori auguri per l'assunzione della presidenza di turno della Convenzione delle Alpi. Con riferimento al provvedimento in titolo, segnala al ministro l'orientamento prevalente nella Commissione di concluderne celermente l'esame, unitamente alla predisposizione di un atto di indirizzo al Governo a salvaguardia degli interessi nazionali.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, nell'associarsi al ringraziamento già espresso dal presidente Stefani, ritiene che la presidenza italiana della Convenzione delle Alpi rappresenti un'occasione per valorizzare e difendere adeguatamente gli interessi strategici del nostro Paese. Nel richiamare le audizioni informali svolte nel corso della giornata, segnala che le questioni emerse riguardano sostanzialmente l'opportunità che al deposito dello strumento di ratifica si accompagni una dichiarazione interpretativa utile ad esplicitare taluni profili sensibili per i settori produttivi e per la questione della internalizzazione dei costi esterni. Ciò premesso, sottolinea che l'Italia più di tutti gli altri Stati Parte è portatrice di un interesse alla tutela dell'*habitat* alpino e alla tutela delle popolazioni di quelle regioni. Nel richiamare la posizione dell'Italia sulla cosiddetta « Eurovignette », esprime l'auspicio che in futuro possa essere incrementato il volume delle merci trasportate al di là delle Alpi, come pure la capacità logistica, scongiurando diseconomie e inefficienze nel sistema dei trasporti. In generale, formula l'auspicio che il provvedimento possa essere definitivamente approvato in questa legislatura, considerata l'esigenza di compiere un salto di qualità nella questione dei trasporti intermodali.

Il ministro Corrado CLINI considera positivo che l'*iter* di esame del provvedi-

mento in titolo si avvii verso la conclusione. Sottolinea che il Protocollo in titolo può costituire oggetto di interpretazione da parte degli Stati Parte e che ciò vale a maggior ragione per i Paesi che sono anche Stati membri dell'Unione europea e che sono tenuti ad una valutazione accorta dei profili di compatibilità comunitaria. Richiama quindi le finalità del Protocollo sui trasporti che, nel sistema rappresentato dalla Convenzione e dagli altri Protocolli annessi, mira ad una riduzione dell'impatto ambientale dei trasporti di merci e di persone sulla regione alpina. Peraltro, segnala che anche in assenza di strumenti internazionali *ad hoc* molte regioni e le stesse Province autonome di Trento e Bolzano stanno introducendo misure analoghe a quelle contemplate dal Protocollo. Rileva quindi che a livello europeo la tendenza è per la riduzione del trasporto su gomma a favore di quello su rotaia, soprattutto per le merci. Fa presente che la Svizzera ha notoriamente investito risorse straordinarie per aggiornare la propria rete di trasporti in modo da adeguarla a requisiti più rigorosi di tutela ambientale e agli accresciuti volumi di traffico. Nel ritenere che l'Italia sia chiamata a compiere prima o poi uno sforzo analogo, rileva che la Convenzione delle Alpi offre un quadro di priorità e di impegni che deve essere recepito nell'ordinamento interno. Ritiene che la ratifica del Protocollo in titolo offrirebbe al nostro Paese uno strumento in più per negoziare meglio anche in altre politiche di settore, condividendo l'eventualità che un atto di indirizzo parlamentare chiarisca la posizione italiana.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA concorda sull'opportunità di concludere la ratifica in titolo nel più breve tempo possibile, anche alla luce della convergenza delle posizioni che è emersa nell'*iter* presso la Camera dei deputati.

Furio COLOMBO (PD) prospetta al ministro Clini l'opportunità di intervenire sull'antinomia che vede da un lato l'intensificarsi della propaganda a favore del trasporto su rotaia e dall'altra il venire in

rilievo di progetti importanti per il rafforzamento ulteriore di quello su gomma mediante la realizzazione di nuove arterie autostradali. Fa riferimento in particolare alla realizzazione del cosiddetto «corridoio tirrenico» che dovrebbe aggiungersi all'arteria già esistente, rappresentata dalla strada statale Aurelia, e irrompere in un territorio ecologicamente e turisticamente assai delicato, quale la Maremma tosco-laziale. Fa presente che la realizzazione del progetto autostradale porterebbe sicuri profitti ad una società privata a fronte di svantaggi assai gravi per quel territorio e per tutto il Paese, indirizzando peraltro gli autotreni verso Torino da dove non avrebbero modo di proseguire per altra utile destinazione.

Enrico PIANETTA (PdL) esprime compiacimento per l'approssimarsi dell'approvazione definitiva del provvedimento in titolo che opportunamente sarà corredata di un chiarimento interpretativo volto a tutelare gli interessi del sistema economico italiano. Al riguardo auspica che il Governo voglia dare seguito all'ordine del giorno che potrà essere presentato nelle successive fasi di esame presso l'Assemblea.

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime soddisfazione per le parole del ministro Clini che sconfessano le posizioni corporative e poco proficue per gli interessi del Paese portate da certi segmenti attestati su posizioni di retroguardia. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, che tutela gli interessi del nostro Paese ponendolo in una posizione di dialogo più paritario con gli altri Stati Parte. Esprime sostegno ad un ordine del giorno che possa meglio esprimere gli oggettivi interessi italiani rispetto al Protocollo in esame, sulla base dell'eccellente lavoro del relatore ed in linea con le parole del ministro Clini, auspicando che la presidenza della Convenzione delle Alpi possa costituire un momento di valorizzazione del nostro sistema Paese.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, concorda con il collega Tempestini sul fatto

che la presidenza della Convenzione delle Alpi offrirà l'occasione per affrontare e risolvere molte questioni. Ricorda lo sforzo congiunto compiuto dall'Italia e dalla Germania per l'apertura dei valichi del San Gottardo e del Sempione e fa presente che dall'Italia ci si aspetta uno sforzo specifico sul tema della intermodalità, tenuto conto delle percentuali di incremento del traffico passeggeri in tratte come quelle tra Zurigo e Briga. Il Protocollo in esame descrive una strategia precisa, rispetto alla quale il nostro Paese è portatore di una responsabilità specifica e che costituisce un'occasione di sviluppo economico.

Il ministro Corrado CLINI ricorda che il nostro Paese presenta un grave *deficit* infrastrutturale che deve essere colmato soprattutto sul terreno del rapporto tra trasporto su strada e trasporto su gomma, nel raffronto con gli altri Paesi europei. Fa presente che in sede europea è stata richiesta un'eccezione al Patto di stabilità per consentire la realizzazione di opere infrastrutturali ferroviarie in grado di garantire lo sviluppo degli *hub* e ridurre l'attuale riparto del trasporto di merci, che per l'ottanta per cento avviene su gomma, con ciò rappresentando un vincolo alla crescita.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 5434 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze, Trasporti, Attività produttive e Lavoro.

Mario BARBI (PD), *relatore*, rileva che dall'approfondimento istruttorio svolto dalla Commissione in merito alla modalità di accessione dell'Italia alla Convenzione in oggetto emerge l'opportunità di ridefinire il testo del provvedimento quale autorizzazione legislativa all'adesione piuttosto che alla ratifica di un atto internazionale che il nostro Paese non ha sottoscritto entro il termine prefissato dalla Convenzione stessa. Pur avendo verificato la sussistenza dei requisiti giuridici della formula adottata in sede di presentazione del disegno di legge in titolo, ritiene preferibile quella appena indicata, come del resto riconosciuto anche dal rappresentante del Governo nella seduta precedente. Presenta, pertanto, un emendamento in tal senso (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Barbi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

C. 5466 Marcenaro, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4765).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che al provvedimento in esame è abbinata il progetto di legge n. 4765 il cui primo firmatario è il collega Mecacci.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, prendendo atto dell'auspicio dei gruppi perché anche questo provvedimento possa essere calendarizzato la prossima settimana in Assemblea.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 712 del 3 ottobre 2012, a pagina 54, nona riga, le parole « per l'anno 2012 » devono intendersi sostituite con le seguenti « per l'anno 2014 ».

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 5434 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: a ratificare la con le seguenti: ad aderire alla.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: alla ratifica con le seguenti: all'adesione.

Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: Ratifica ed esecuzione della con le seguenti: Adesione della Repubblica italiana alla.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ». C. 5428, approvata dalla 4ª Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle realtà associative del settore oggetto della discussione delle risoluzioni 7-00793 Ascierio, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo	55
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 13.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole La Forgia, ha illustrato di contenuti del provvedimento in esame riservandosi di formulare la proposta di parere in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

Antonio LA FORGIA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione di merito non ha terminato l'esame degli emendamenti. Pur tuttavia, non risultando ad oggi approvate proposte emendative che involgano profili di competenza della nostra Commissione, ritiene che vi siano comunque le condizioni per procedere all'espressione del parere. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Filippo MILONE condivide la proposta testé formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare».
C. 5428, approvata dalla 4ª Commissione del Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, e il nulla osta della Commissione bilancio. In sostituzione del relatore, ricorda che nelle precedenti sedute era emerso l'orienta-

mento di richiedere il trasferimento in sede legislativa. A tal fine, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Audizione informale di rappresentanti delle realtà associative del settore oggetto della discussione delle risoluzioni 7-00793 Ascierio, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.15 alle 14.50.

ALLEGATO

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 recante « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute », così come modificato dagli emendamenti approvati fino alla seduta dell'8 ottobre 2012;

evidenziato che il provvedimento procede ad una riorganizzazione di alcuni fondamentali aspetti del Servizio sanitario nazionale involgendo profili di competenza della Commissione difesa nel solo articolo 15;

rilevato che il citato articolo 15 reca alcune modifiche alla recente normativa che ha disposto il trasferimento alle regioni – a decorrere dall'anno 2013 – delle funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante (articolo 4, commi 89-92, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – legge di stabilità 2012);

preso atto che con la novellazione dell'articolo 4, comma 89 della legge di stabilità per il 2012 si introducono norme finalizzate a rendere più agevole e praticabile tale passaggio di funzioni e, nel contempo, sono precisate le funzioni sottratte al suddetto conferimento di funzioni alle regioni, escludendo espressamente, tra le altre, le visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare;

valutato, pertanto, positivamente che restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare e che le modalità dei rimborsi per le prestazioni rese dai suddetti Istituti saranno definite con un successivo provvedimento, adottato previo concerto con il Ministro della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	57
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	63
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto GIORGETTI (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento, che prevede una delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta di ieri. In quell'occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole alla Commissione finanze, formulando diverse condizioni, quattro delle quali volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e alcune osservazioni. Rileva che, nella medesima giornata, la Commissione

di merito ha apportato, durante l'esame in sede referente, alcune modifiche al testo volte a recepire tutte le condizioni formulate dalla Commissione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, ad eccezione di quella volta a sopprimere i commi 12 e 13 dell'articolo 3. Rileva che la Commissione finanze ha, inoltre, recepito anche la condizione formulata dalla Commissione con riferimento all'articolo 2, comma 6, in materia di spese fiscali e ha apportato ulteriori modifiche al testo al fine di recepire alcune delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni, giustizia, cultura e agricoltura. In particolare, segnala le modifiche apportate all'articolo 4, comma 7, lettera l), riferita all'Unione ippica italiana. Pur osservando che tali modifiche non superano i rilievi formulati dalla Commissione, che avevano portato la medesima Commissione alla formulazione di una condizione volta a sopprimere i numeri 2) e 4) della suddetta lettera; ricorda che la condizione, tuttavia, non era stata formulata al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva che le ulteriori modifiche apportate al testo non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala, inoltre, che il Governo ha presentato in Assemblea l'emendamento 3.1000 sul quale ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia volto a sopprimere i commi 12 e 13 dell'articolo 3, recependo in tal modo la condizione formulata in proposito dalla Commissione bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

Da ultimo, sul piano della correttezza dei rapporti tra i diversi organi parlamentari, esprime il proprio dispiacere per la scelta compiuta dalla Commissione finanze, che ha ritenuto di non recepire la condizione relativa alla soppressione dei commi 12 e 13 dell'articolo 3, a dispetto dell'impegno profuso dalla Commissione bilancio, che ha mostrato la massima disponibilità ad individuare una soluzione

equilibrata che consentisse di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento, recependo le più rilevanti indicazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato, senza tuttavia stravolgere il testo risultante dall'esame in sede referente. Stigmatizza, pertanto, che – a fronte dell'atteggiamento di attenzione alle ragioni esposte dai componenti della Commissione finanze – questi ultimi abbiano deciso di non recepire una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ritiene, pertanto, soddisfacente la soluzione individuata dal Governo con la presentazione dell'emendamento 3.1000, sul quale ha preannunciato la volontà di porre la questione di fiducia.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel concordare con le osservazioni svolte dal relatore, fa presente che il Governo avrebbe auspicato un percorso diverso, ma che per recepire il contenuto del parere espresso dalla Commissione nella seduta di ieri non vi sono altre possibilità sul piano tecnico se non quella prefigurata dal relatore.

Alberto GIORGETTI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5291-A recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e l'emendamento 3.1000 ad esso riferito;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

rilevato che, con riferimento al parere espresso sul testo della Commissione di merito nella seduta del 9 ottobre 2012, non sono state recepite le seguenti condizioni, non volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: "e in coerenza" fino a: "federalismo fiscale";

all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: "all'interno della procedura di bilancio" con le seguenti: "nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

all'articolo 3, comma 6, sopprimere la lettera b);

all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera f);

all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera g);

all'articolo 4, comma 7, lettera l), sopprimere i numeri 2) e 4);

considerato che l'emendamento 3.1000 del Governo recepisce la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, che prevedeva la soppressione dei commi 12 e 13 dell'articolo 3;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 3.1000 ».

Renato CAMBURSANO (Misto) dichiara di condividere le considerazioni formulate dal relatore, osservando come la scelta della Commissione finanze di non recepire una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione abbia reso sostanzialmente vano il lavoro svolto dalla Commissione nella seduta di ieri. Esprime, pertanto, il proprio apprezzamento per il contenuto dell'emendamento del Governo 3.1000.

Claudio D'AMICO (LNP) esprime il disappunto del suo gruppo sul disegno di legge in esame e, al di là delle considerazioni di merito, rileva che esso rappre-

senta, a suo avviso, un pericolo per la democrazia parlamentare. Evidenzia in proposito come l'iniziativa legislativa per il conferimento della delega sia stata assunta dallo stesso Governo e che, con la preannunciata posizione della questione di fiducia, il Governo, autore della delega, impedirà anche ogni dibattito parlamentare. Rileva inoltre che, in considerazione dell'impatto finanziario del provvedimento, sarebbe stato preferibile un'assegnazione in sede referente anche alla Commissione bilancio. Auspica quindi uno scatto di orgoglio dei commissari contro quella che, a suo avviso, si presenta come una deriva antidemocratica.

Antonio BORGHESI (IdV), richiamando le considerazioni già svolte nella seduta di ieri, ribadisce che il comportamento tenuto dal Governo, che ha espresso, per mezzo di rappresentanti del medesimo ministero, pareri diametralmente opposti nella Commissione di merito e nella Commissione bilancio, è schizofrenico e assolutamente inaccettabile. Osserva, pertanto, come il parere ieri espresso dalla Commissione bilancio, contrariamente a quanto rappresentato dal relatore, abbia profondamente alterato gli equilibri raggiunti nell'ambito della Commissione di merito, ritenendo pertanto assolutamente inopportuno procedere in questo contesto all'apposizione della questione di fiducia. Rileva, infatti, come sia del tutto inappropriato il ricorso a tale strumento con riferimento ad una delega legislativa in materia fiscale e come l'atteggiamento tenuto dal Governo, sulla base di quanto dichiarato nella seduta di ieri dai componenti della Commissione finanze, avvicini sensibilmente il raggiungimento di un punto di rottura nei rapporti tra Legislativo ed Esecutivo. Annuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Rolando NANNICINI (PD) rileva come, sui temi delle coperture, il Parlamento ed in particolare la Commissione spesso subiscano l'atteggiamento del Governo, che

non è, a suo avviso, né tecnico, né politico. Richiama in proposito la creazione di sospetti in ordine ad una legittima riflessione in sede parlamentare sull'accorpamento delle Agenzie fiscali in relazione alla possibilità di attuare effettivamente la riforma del catasto. Osserva come sarebbe necessario rivedere tale rapporto e rileva come non sia accettabile che a decidere su questi temi sia sempre la stessa filiera endogovernativa. In particolare, ritiene poco seria l'espressione di un parere contrario sulla sospensione dell'accorpamento delle Agenzie per presunti oneri di poco superiori ai 400 mila euro, ma comprende l'atteggiamento del relatore rispetto alla posizione formalmente assunta dal Governo.

Maino MARCHI (PD), richiamando le considerazioni già espresse nella seduta di ieri, annuncia che il proprio gruppo si asterrà sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo C. 4534.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre scorso.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva assunto l'impegno di individuare una possibile soluzione per i profili finanziari problematici del provvedimento. Chiede, pertanto, al sottosegretario Polillo se abbia provveduto in tal senso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di non aver ancora individuato una soluzione che superi le criticità evidenziate.

Maino MARCHI (PD) rileva come sarebbe opportuno adottare al più presto una decisione sul provvedimento in esame, a suo avviso, legato anche al disegno di legge di ratifica n. 5466 che la Commissione si accinge ad esaminare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

C. 5466, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 e che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 37 del Protocollo e all'articolo 3 della proposta di legge di ratifica del Protocollo alla Convenzione ONU contro la tortura, evidenzia preliminarmente che la proposta di legge, per effetto delle modifiche intervenute al Senato, reca vincoli di neutralità finanziaria riferiti all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura e del meccanismo nazionale di prevenzione della tortura. Sul punto, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, rileva l'opportunità che il Governo fornisca dati ed elementi volti a consentire la verifica – con particolare riferimento al meccanismo nazionale di

prevenzione – dell’effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame nel rispetto del vincolo d’invarianza. In particolare, tenuto conto dell’attuale quadro delle competenze in materia e delle proposte legislative sopraindicate all’esame della Camera, andrebbero precisati i compiti da attribuire al meccanismo nazionale di prevenzione e le risorse di cui potrà disporre.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento al fine di svolgere i necessari approfondimenti in sede tecnica, osservando come sarebbe opportuna la redazione di un’apposita relazione tecnica.

Claudio D’AMICO (LNP), alla luce delle considerazioni del rappresentante del Governo, chiede al presidente chiedere formalmente la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, osservando in proposito come dalla ratifica del protocollo deriverebbero oneri non trascurabili per la finanza pubblica. Sottolinea inoltre come il Protocollo, firmato in sede ONU e quindi valevole in quasi tutti i Paesi del mondo, attiene ad una questione, la tortura, che non presenta particolari criticità nell’ordinamento italiano, a differenza di altri Paesi dove essa è praticata e quindi, a suo avviso, non necessita di essere affrontato, urgentemente, specie in un momento in cui il Paese non può permettersi nuove spese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, osserva che sarebbe più opportuno un rinvio per consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti sul piano tecnico, piuttosto che procedere nella formale richiesta di relazione tecnica. Ricorda inoltre che il disegno di legge potrebbe essere iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea per la prossima settimana. Chiede comunque ai gruppi se insistono per la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nel giudicare del tutto ultronea l’acquisizione di una relazione tecnica su un provvedimento già approvato dall’altro ramo del Parlamento, reputa che potrebbe essere sufficiente in questa sede svolgere un approfondimento istruttorio. Rileva, tuttavia, necessario svolgere in tempi rapidi tali approfondimenti, osservando come sia assolutamente necessario porre rimedio ad una situazione che rischia di diventare vergognosa, in quanto sono trascorsi ormai dieci anni dalla stipula del Protocollo in esame. Rileva, del resto, che il provvedimento è strettamente connesso al disegno di legge relativo all’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, del quale è stato testé rinviato il seguito dell’esame, auspicando una celere definizione dell’*iter* dei due progetti di legge.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO non insiste sulla richiesta di relazione tecnica.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel fare presente che il suo gruppo insiste per deliberare la richiesta di relazione tecnica, osserva che il disegno di legge riguarda un tema importante e che i costi non sarebbero indifferenti. Rileva inoltre come dall’approvazione del medesimo potrebbero anche derivare conseguenze negative sulla certezza delle pene e sulla sicurezza. Sottolinea quindi come la richiesta di approfondimento non sia animata da un atteggiamento dilatorio, ma dall’esercizio doveroso delle prerogative parlamentari.

Claudio D’AMICO (LNP) ritiene che sia scorretto, sul piano delle regole vigenti in materia di contabilità pubblica, ipotizzare un intreccio tra due diversi provvedimenti, disponendo in questo progetto di legge che il meccanismo nazionale di prevenzione sia realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre si istituisce, con un altro provvedimento, una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, che viene indicata nella relazione illustrativa del

provvedimento in esame come un possibile meccanismo nazionale di prevenzione. Evidenzia, infatti, che ciascun provvedimento dovrebbe essere dotato di un'auto-noma copertura finanziaria. Insiste, pertanto, nel richiedere l'acquisizione di una relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione respinge la proposta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti istruttori.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

Nuovo testo C. 5361.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO malgrado la mancanza di relazione tecnica, rileva che sia possibile comunque proseguire nell'esame del provvedimento sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'interno. In proposito, rileva che dalla disposizione recata dall'articolo 4 del provvedimento dovrebbe attendersi l'incremento del numero di coloro che, spinti dal beneficio della riduzione della somma comminata a titolo di sanzione pecuniaria, potrebbero essere indotti a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Rileva come sia presumibile ritenere che

in tal caso si produca un risparmio, sia in termini di maggiore introito sia in termini di mancate spese correlate alla gestione del contenzioso e della difficile fase del recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali; tuttavia ritiene difficile quantificare eventuali risparmi in quanto l'applicazione della norma appare legata anche a profili di carattere psicologico, come la maggiore o minore propensione del trasgressore a regolarizzare nel più breve tempo possibile la sua posizione. A titolo indicativo, fornisce di seguito i dati disponibili che tuttavia costituiscono un elemento di parziale valutazione, innanzitutto perché si riferiscono all'attività accertativa svolta dai soli operatori della Polizia stradale e dunque alle sanzioni dagli stessi elevate, con riferimento ad un anno determinato. Fa presente di non possedere invece evidenze in merito all'attività accertativa di violazioni al Codice della strada e alle conseguenti sanzioni elevate dagli altri soggetti che espletano servizi di Polizia stradale, così come individuati dall'articolo 12 del Codice della strada. Osserva che, ciò detto, la Polizia stradale, nell'anno 2009, ha accertato violazioni per un ammontare complessivo, dovuto a titolo di sanzione pecuniaria, di circa 538 milioni di euro, di cui solo 184 milioni sono stati versati attraverso il pagamento in misura ridotta entro i sessanta giorni; i restanti 354 sono stati iscritti a ruolo o hanno formato oggetto di contenzioso. Nell'ipotizzare che tutti i contenziosi avviati si siano conclusi a favore del ricorrente, per una somma complessiva di 17 milioni di euro – il 5 per cento di 354 milioni – evidenzia che la riscossione coattiva dovrebbe riguardare una somma non inferiore a 337 milioni di euro. Poiché le società concessionarie della riscossione sono in grado di recuperare solo il 15 per cento delle somme iscritte a ruolo, fa presente che si stima che circa 288 milioni di euro non saranno oggetto di riscossione e, probabilmente, non potranno mai essere recuperati. Precisa che in media comunque solo il 44 per cento delle sanzioni irrogate dagli operatori della Polizia stradale è pagato in misura

ridotta entro i sessanta giorni successivi all'accertamento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ritiene sufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo ed osserva che sulla base degli stessi sarebbe stato possibile addirittura andare oltre al 20 per cento di riduzione prevista dalla proposta di legge in esame. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 5361 recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale, dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevedono una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati, è presumibile possano derivare risparmi, sia in termini di maggiore introito, sia in termini di mancate spese correlate alla gestione del contenzioso e alla fase del recupero coattivo delle somme iscritte nei ruoli esattoriali;

nel presupposto che:

le pubbliche amministrazioni interessate dagli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) possano far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento nell'ambito degli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

dalla stipula delle convenzioni con le banche e gli intermediari finanziari per la diffusione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 4, comma 2, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

Atto n. 505.

(Rilievi alle Commissioni II e IX).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO relativamente al testo comunica di non avere osservazioni da formulare. In ordine alla assicurazione circa l'effettiva possibilità per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo di dare esecuzione agli adempimenti previsti dal testo nell'ambito delle risorse già assegnate a legislazione vigente, conferma che l'Agenzia medesima – alla quale, comunque, rinvia per ulteriori delucidazioni – dispone di risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate ai compiti cui deve far fronte.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (Atto n. 505);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo dispone di risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate per dare attuazione agli adempimenti previsti nel presente provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "al pertinente programma" con le seguenti: "ai capitoli" e sostituire la parola: "relativo" con la seguente: "relativi" ».

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291-A Governo	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 5291-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14 alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci	67
--	----

SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
Sull'ordine dei lavori	67
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Coscia (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	71
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i>)	76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del sindaco del comune di Loreggia, Fabio Bui, sui problemi connessi alla esigibilità del diritto allo studio in periodi di crisi finanziaria	72
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	72
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
---	----

AVVERTENZA	75
------------------	----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 11.15.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che sul testo della proposta di legge in esame, sulla quale non sono stati presentati emendamenti, le Commissioni di merito, I e V, non hanno ancora espresso il parere di competenza, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone di passare immediatamente all'esame della proposta di legge C. 5419.

La Commissione concorda.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Paola GOISIS (LNP) esprime contrarietà sul contenuto del provvedimento in esame, rilevando come non sia beneficiata alcuna fondazione del Veneto o, in generale, del Nord del Paese, come ad esempio l'Arena di Verona, che ha pure un assoluto prestigio internazionale.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) lamenta come la proposta di legge in esame sia un provvedimento di facciata. Osserva, quindi, come la Commissione non può permettersi di portare avanti, nel poco tempo a disposizione prima della fine della legislatura, operazioni di immagine per meri fini elettorali. Si riserva, infine, di comprendere più in dettaglio il contenuto del provvedimento, anche con riferimento ad eventuali oneri finanziari che ne potrebbero derivare.

Erica RIVOLTA (LNP) chiede di verificare se il provvedimento in esame comporti oneri per l'erario, che ricadono nella competenza della Commissione bilancio.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è già stato approvato dal Senato, recando quindi un'idonea copertura finanziaria.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, rispondendo ai colleghi intervenuti, intende precisare che la copertura finanziaria del provvedimento in esame è data dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS); l'Arena di Verona ha d'altra parte già ricevuto un contributo maggiore rispetto ad altre fondazioni lirico-sinfoniche. Precisa, poi, come il provvedimento in esame riguardi non le fondazioni, bensì i festival musicali di assoluto prestigio, che venivano precedentemente finanziati dalla società ARCUS, prima della sua soppressione. Chiede, al riguardo, che il ministro dei beni e delle attività culturali riferisca in Commissione sulla sorte dei finanziamenti già spettanti ad ARCUS e che ora dovrebbero essere appostati nel bilancio del Ministero. Ritiene necessario, inoltre, che il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del medesimo dicastero fornisca altresì alla VII Commissione un resoconto dettagliato sul bilancio complessivo dei festival richiamati, in termini sia di risultati culturali sia di ricadute di sviluppo economico per il territorio. Invita, infine, l'onorevole Zazzera a modificare la sua posizione non essendo quello in esame un provvedimento di facciata, per le ragioni anzidette.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide le osservazioni dell'onorevole De Biasi, segnalando che, nel testo del provvedimento, dalla denominazione del festival pucciniano dovrebbe essere espunta l'espressione di « Torre del lago ».

Paola GOISIS (LNP) intende precisare che apprezza nel merito il provvedimento, in quanto costituisce anche un volano per lo sviluppo economico dei territori. Si associa, quindi, alla richiesta di audizione del ministro Ornaghi, affinché sia chiarito dove sono stati appostati i fondi derivanti dalla soppressione della società ARCUS.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone quindi di fissare il termine per la presen-

tazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di oggi.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 5397 Coscia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, presentata il 2 agosto 2012, reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. A tal fine, è istituito un apposito Comitato. Il provvedimento non quantifica eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato. Osserva, in particolare, che l'articolo 1 inquadra la suddetta celebrazione, da parte dello Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese. L'articolo 2 indica lo scopo delle celebrazioni, volte a: promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Burri, in accordo con la Fondazione; finanziare e sostenere, sempre in accordo con la suddetta Fondazione, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali, sull'arte di Burri; sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione. L'articolo 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali, in

Italia e all'estero, della figura e delle opere – nonché « dell'attualità » – dell'artista, è affidata ad un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, che opera anche un coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, fra i quali rientrano anche interventi di recupero e adeguamento delle strutture museali della Fondazione. In base all'articolo 4, il Comitato è composto, complessivamente, da 10 soggetti. Si tratta: del Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o un suo delegato; del Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo delegato; del Presidente della Fondazione; di tre « esponenti della cultura nazionale », nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati; di ulteriori quattro soggetti, in rappresentanza, rispettivamente, di regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello, Fondazione. Rileva, dunque, che complessivamente la Fondazione è rappresentata nel Comitato da due soggetti. Previo accordo dei « soggetti fondatori », al Comitato possono in seguito aderire altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri. Segnala, al riguardo, che, mentre si indica l'atto con il quale sono nominati alcuni membri, non è indicato l'atto con il quale si procede alla nomina del Comitato, né il soggetto che vi provvede e il relativo termine di emanazione. Rileva, inoltre, che all'articolo 4, comma 1, le parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato » dovrebbero essere sostituite dalle parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o da un suo delegato ». Segnala, altresì, che al comma 2, le parole « esponenti della cultura nazionale » potrebbero essere sostituite facendo riferimento a « personalità che siano distinte per ». Inoltre, allo stesso comma, ritiene che occorrerebbe chiarire se per « soggetti fondatori » si intenda far riferimento ai soggetti di cui al comma 1: in caso positivo, sarebbe preferibile sostituire la pa-

rola « fondatori » con le parole « di cui al comma 1 ».

Ricorda, poi, che l'articolo 5, al comma 1, specifica le funzioni del Comitato, al quale sono affidate: l'individuazione, la valutazione e l'approvazione delle iniziative, da svolgere in Italia o all'estero, per le celebrazioni del centenario, con predisposizione del relativo programma, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (lettera *a*) e *b*)), nonché la valutazione e l'approvazione di ulteriori iniziative, non rientranti nel programma delle celebrazioni, proposte da amministrazioni (statali e non), enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici e privati (lettera *c*)); comunicazione e informazione, in ambito nazionale e internazionale, sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni (lettera *d*)); formulazione di pareri sulla concessione di patrocinii alle iniziative celebrative, da parte delle amministrazioni statali (lettera *e*). Nella procedura così delineata, dunque, si inserirebbe il parere del nuovo Comitato. Con riferimento alle previsioni recate dalla lettera *c*), segnala che appare necessario un chiarimento circa l'ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni. Segnala che non è, inoltre, chiaro il motivo per il quale si individuino nella sola lettera *c*) – e non anche nella lettera *a*) – i soggetti che possono proporre iniziative. Gli oneri relativi ad ogni iniziativa celebrativa « possono essere cofinanziati » dagli enti proponenti e da soggetti privati, secondo quanto stabilito dal Comitato: a tal fine, i proponenti consegnano al Comitato, all'atto della proposta, una scheda tecnica concernente i costi dell'iniziativa e le relative disponibilità finanziarie. Segnala, in proposito, che l'utilizzo dell'espressione « possono essere cofinanziati », sembrerebbe lasciar intendere un finanziamento da parte dello Stato, peraltro già ricavabile dal combinato disposto dell'articolo 1 – che affida le celebrazioni allo Stato – e dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*)

– che prevede il finanziamento di una serie di iniziative «direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati». Peraltro, lo stesso articolo 5, al comma 3, dispone che, al termine delle celebrazioni, il Comitato trasmette alle Camere un rendiconto analitico delle spese e una relazione sulle iniziative promosse.

Rileva che sarebbe opportuno, al riguardo, chiarire se la proposta di legge determini l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso contrario, ritiene che sembrerebbe opportuno che ciò fosse esplicitato: da questo punto di vista, segnalo, in particolare, che nulla si prevede in ordine alla gratuità della partecipazione al Comitato e che oneri potrebbero, altresì, derivare, ad esempio, dalle attività informative sulle iniziative celebrative, anche mediante specifiche pubblicazioni. Con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli 3, commi 1 e 2 e 5, comma 1, segnala che ne sarebbe opportuna l'indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni. Con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, segnala, infine, che non è definito il termine di operatività dello stesso Comitato. Osserva, infine, che l'articolo 6 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) apprezza le finalità della proposta legislativa in esame, che non reca, fra l'altro, oneri finanziari per l'erario.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di sospendere la seduta in attesa dell'arrivo del sottosegretario Cecchi.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 12.10.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stato richiesto il parere del Governo su alcune proposte emendative volte a recepire, in particolare, i rilievi contenuti nel parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario Roberto CECCHI dà conto di una nota inviata all'ufficio legislativo del ministero per i beni e le attività culturali da parte dell'analogo ufficio presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale quest'ultimo comunica il parere contrario sull'emendamento 27.1 del relatore, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, in quanto l'articolo 12, comma 30, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini dell'individuazione annuale dei criteri e degli indirizzi per la programmazione delle risorse di cui al medesimo comma, rinvia ad un apposito decreto avente natura non regolamentare del ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che allo stato attuale non risulta ancora formalizzato. In secondo luogo, nella nota si fa presente che, con riferimento all'entità del valore della copertura finanziaria di 15.000.000 euro, a valere sull'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tale disponibilità non è stata, al momento, ancora accertata. Ritiene necessario, pertanto, provvedere all'emanazione decreto interministeriale che definisca i criteri e gli indirizzi per la programmazione delle ri-

sorse, atto che considera propedeutico rispetto alla pronuncia del Governo sul merito degli emendamenti sottoposti alla sua valutazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, dichiarando di concordare con la richiesta di rinvio da lui formulata. Stigmatizza, tuttavia, l'assenza di comunicazione adeguata fra i diversi rappresentanti dell'Esecutivo, lamentando, altresì, che la lettera citata dal sottosegretario Cecchi, pur risultando protocollata il 3 ottobre, sia pervenuta al Ministero solo l'8 ottobre.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) prende atto delle comunicazioni pervenute dal Governo, che comportano una momentanea sospensione dell'iter del provvedimento, anche alla luce della necessità di accertare con precisione la disponibilità della copertura finanziaria richiesta. Si dichiara comunque disponibile a presentare proposte emendative che contribuiscano alla formulazione di un testo adeguato del testo unificato delle proposte di legge in esame, riservandosi di farlo in sede referente, legislativa o in Assemblea, a seconda del percorso procedurale che la Commissione intenderà seguire.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) concorda con la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, esprimendo tuttavia la sua disponibilità, qualora non fosse accertata la sussistenza di una copertura finanziaria adeguata, a stralciare dal provvedimento in questione tutte le norme che richiedono una copertura finanziaria, provvedendo quindi alla formulazione di una legge di natura puramente ordinamentale. Ritiene in particolare che potrebbe essere mantenuta solo la norma relativa agli incentivi fiscali; ove anche questa fosse ritenuta eccessivamente onerosa, pur con i soli suoi cinque milioni di euro di copertura finanziaria, è disposta a rinunciare pur di vedere concluso il percorso del provvedimento in esame.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole De Biasi, richiamando le norme inserite nel provvedimento che non necessitano di copertura finanziaria.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei.

Atto n. 501.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, rappresenta di aver condiviso in via informale la proposta di parere che si accinge ad illustrare con i rappresentanti di quei gruppi che le hanno rappresentato, anche per le vie brevi, proprie indicazioni.

Paola GOISIS (LNP) lamenta di non aver potuto ancora prendere visione della proposta di parere, prima della sua formalizzazione da parte della relatrice, per poter esprimere anch'essa le proprie valutazioni al riguardo. Chiede quindi di

rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato per la giornata odierna. Ritene comunque che la relatrice possa illustrare la propria proposta di parere, invitando il Governo ad attenderne l'approvazione da parte della Commissione, prima dell'adozione definitiva del provvedimento

Manuela DI CENTA (Pdl), *relatore*, illustra, quindi, nel dettaglio la sua proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*), dichiarandosi favorevole a rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione, prima dell'adozione definitiva del provvedimento, comunque non oltre la prossima settimana.

Paola GOISIS (LNP) ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per la disponibilità a non concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Audizione informale del sindaco del comune di Loreggia, Fabio Bui, sui problemi connessi alla esigibilità del diritto allo studio in periodi di crisi finanziaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge in esame, rinviata, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Avverte, quindi, che la Commissione ha proceduto nella scorsa seduta all'approvazione degli articoli del provvedimento in esame. Dà quindi conto delle missioni e delle sostituzioni, avvertendo che non risultano presentati ordini del giorno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, che va contro la scuola e contro le previsioni recate dagli articoli 3, 33e 34 della Costituzione. Osserva come, anche se nel corso dell'esame vi è stata qualche minima modifica, i pilastri del provvedimento non sono stati modificati, di guisa che il suo gruppo non condivide il metodo né il merito del provvedimento. Con riguardo al metodo se-

guito, stigmatizza l'assenza di ogni confronto aperto con il mondo della scuola, nonché il fatto che si ignori, al momento, quale sia l'idea politica del Governo sulla riforma della scuola, sulla quale si dovrebbe comunque partire dalla Carta Costituzionale. Osserva, poi, più nel dettaglio, come il testo attuale lasci aperti tutta una serie di equivoci; ad esempio, ciascuna scuola potrà redigere il proprio statuto senza alcun controllo centrale, con gravi rischi di disomogeneità generale. Rileva, quindi, come la scuola diventi così un ente che offre servizi, in un'ottica aziendalistica che umilia il corpo dei docenti, e con delle interferenze esterne da parte di eventuali finanziatori privati che condizioneranno la libertà di insegnamento, prefigurandosi in tal modo un sistema in cui vi saranno scuole per ricchi e scuole per poveri.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, ricordando in particolare i nuovi pilastri della riforma della scuola dalla rinnovata autonomia statutaria e al nucleo di autovalutazione. Osserva, al riguardo, come le scuole stesse saranno in grado di redigere i propri statuti e come il controllo sui medesimi verrà effettuato, in concreto, dagli studenti, dagli insegnanti e dalle famiglie. Rileva, poi, come le fondazioni e gli altri soggetti privati potranno migliorare l'offerta formativa delle scuole, ricordando infine come sia previsto un monitoraggio puntuale degli effetti della legge.

Paola GOISIS (LNP) ricorda che la posizione del suo gruppo è critica nei confronti del provvedimento in esame, che è divenuto un ibrido dal contenuto disomogeneo ricavato da richieste divergenti provenienti da tutti i partiti dell'attuale maggioranza. Rileva, quindi, come il suo gruppo non si ritrovi rappresentata da una proposta di legge che apporta una umiliazione del corpo dei docenti, relegati in un ruolo solo esecutivo di volontà formate da altri. Giudica, peraltro, in modo non così sfavorevole la rinnovata autonomia statutaria della scuola, ma critica le pos-

sibilità di condizionamento che i finanziamenti esterni possono comportare sulla libertà di insegnamento. Auspica per il futuro, infine, che possano essere erogati maggiori finanziamenti pubblici per il mondo della scuola.

Maria COSCIA (PD) osserva che il provvedimento in esame, il cui iter ha avuto inizio quattro anni fa, ha avuto un lungo processo di gestazione, essendo state presentate undici proposte di legge assai diverse fra loro. Dà atto, quindi, del confronto, anche acceso ed animato, sviluppatosi in Commissione, anche attraverso l'ascolto di numerose realtà sindacali e associative rappresentative dei lavoratori, dei genitori, degli studenti, esperti e rappresentanti di esperienze significative di singole istituzioni scolastiche. Ricorda, quindi, alcuni passaggi importanti succedutisi nel corso dell'esame del provvedimento, nonché la scelta di circoscrivere il provvedimento al tema degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche, tema considerato più urgente. Sul merito del provvedimento, ribadisce l'eliminazione, nel testo, della linea aziendalista, in quanto è stata soppressa la norma che consentiva la trasformazione delle scuole in fondazioni, nonché la chiamata diretta degli insegnanti.

Dopo aver stigmatizzato, l'atteggiamento del collega Zazzera, che considera demagogico e strumentale e che semina, a suo avviso, confusione e disinformazione, evidenzia le norme introdotte sull'autonomia statutaria, sul consiglio dell'autonomia, sull'adozione dello statuto e sulla partecipazione dei genitori e degli studenti, non solo attraverso la presenza negli organi di autogoverno ma anche con la promozione e la tutela di altre forme di partecipazione. Preannunciando, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame ringrazia infine tutti colleghi che hanno collaborato alla stesura del provvedimento, il sottosegretario Rossi Doria e, soprattutto, la presidente Ghizzoni, che ha accompagnato e condotto con grande equilibrio l'esame del provvedimento, concedendo a tutti i

gruppi adeguati tempi per sostenere le proprie proposte. Chiede quindi di poter lasciare agli atti alcune considerazioni integrative del suo intervento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, autorizza la pubblicazione delle considerazioni integrative della collega Coscia, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, giudicando positivamente l'apertura della scuola al territorio. Osserva, quindi, come una efficiente *governance* della scuola è uno strumento importante per favorire l'uguaglianza e l'inclusione sociale, nell'ambito di istituzioni scolastiche che diventano moderne e coerenti con gli obiettivi delineati dalla strategia « Europa 2020 ». Ricorda, fra l'altro, come la rinnovata autonomia statutaria consenta di promuovere un patto educativo anche in rete nel territorio, segnalando altresì l'importante tema della valutazione affrontato dal provvedimento, che auspica sia completato con la riforma del reclutamento dei docenti. Ringrazia, quindi, la presidente Aprea per il lavoro svolto, auspicando che al Senato la proposta di legge in esame sia approvata al più presto.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) preannuncia che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul provvedimento in esame, osservando come la riforma della scuola presenti molte luci ma anche qualche ombra che andrà chiarita nel prosieguo dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime parere favorevole sul provvedimento in esame, considerando che esso sostituisce la precedente legge di riforma della scuola che apparteneva a un tempo diverso e che, come tale, appariva oramai superata. Segnala quindi la necessità di opportune riforme del mondo della scuola

per riportarlo all'evoluzione più evolutiva della società.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ritiene che la riforma della scuola in esame sia fondamentale per il Paese, ringraziando i colleghi per il lavoro svolto e giudicando positivamente il percorso comune che è stato sin qui svolto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, intende ringraziare i colleghi e il rappresentante del Governo per il fruttuoso lavoro svolto, che testimonia l'utilità di un metodo di esame comune che prevede la condivisione e il confronto tra tutti i gruppi.

Avverte quindi che non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione approva quindi con votazione finale, per appello nominale, il testo unificato C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 953 Aprea, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro, elaborato nel corso dell'esame in sede legislativa recante norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 15.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2012.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento allo scopo di svolgere un'ulteriore riflessione sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, collegati all'emendamento 2.4 già accantonato dalla Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, prende atto della proposta della relatrice e propone di accantonare l'articolo 2.

La Commissione concorda.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 3, altrimenti il parere è contrario.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i propri emendamenti 3.7 e 3.2, chiedendo chiarimenti sull'invito al ritiro dell'emendamento Carlucci 3.12.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) precisa che il suo emendamento 3.12 reca solo una specificazione normativa al testo del provvedimento.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 3.12 che tende a limitare il campo di applicazione della Commissione di inchiesta, limitandosi alla sola legge n. 2 del 2008 e non per esempio richiamando la legge sul diritto d'autore del 1941.

Giorgio LAINATI (PdL) ritiene che si potrebbe fare riferimento anche alla legge sul diritto d'autore indicata dalla collega De Biasi.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) concorda con il collega Lainati.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ritiene si tratti di riferimenti pleonastici, sottolineando che il testo in esame giustamente rinvia alla legge in generale in materia di SIAE.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 3.12, ritenendo pleonastici i richiami normativi indicati dai colleghi.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 3.12 ed illustra il suo emendamento 3.13, raccomandandone l'approvazione.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 3.13 che limita il contenuto del testo del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.13.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.13.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) insiste per la votazione del suo emendamento 3.14, che illustra, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.14.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (Atto n. 501);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca un apposito gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, avente la funzione di strumento di controllo e garanzia nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, nonché la funzione di armonizzare e monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare dei nuovi licei ad indirizzo sportivo, tenendo presente le scuole con esperienze già maturate in campo didattico-sportivo, con particolare riferimento agli studenti che già frequentano indirizzi a carattere sportivo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1997 sull'autonomia scolastica, le professionalità già formate e l'impiantistica sportiva specifica di ogni istituto, nonché la cultura sportiva propria di ogni territorio;

2) si faccia riferimento, con riguardo alla fonte del potere regolamentare che

viene esercitato, all'articolo 64, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008;

3) si preveda che l'insegnamento di « scienze motorie sportive » e « discipline sportive » vengano attribuite alla classe di concorso A/29, mentre l'insegnamento di « diritto ed economia dello sport » sia assegnato alla classe di concorso A/19;

4) all'articolo 3, comma 5, si aggiungano, dopo le parole: « nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa », le seguenti: « in accordo con la valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale »;

5) all'articolo 3 si aggiunga, infine, il seguente comma: « Le sezioni ad indirizzo sportivo possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni nel campo sportivo, con una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai fini dell'arricchimento della offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, in coerenza con la programmazione didattica e nei limiti del programma delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione scolastica »;

6) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), si aggiunga il seguente periodo: « Le convenzioni stipulate tra le scuole paritarie e il CONI e CIP devono essere conformi alle eventuali convenzioni stipulate tra ufficio regionale scolastico e gli stessi organismi sportivi. ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Audizioni di rappresentanti di ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), dell'INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), della Fondazione IRCCS (Istituto Nazionale dei Tumori) di Milano e di Assoarpa (Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente) 77

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque e contro l'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione delle gomme da masticare. Testo unificato C. 3344 e C. 4761. (*Seguito esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto*) 78

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 83

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (*Seguito esame e rinvio*) 80

RISOLUZIONI:

7-00959 Viola: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

7-00995 Lanzarin: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste (*Discussione congiunta e rinvio*) 81

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).

Audizione di rappresentanti di Confapi (Confederazione Italiana Piccola e Media Industria), di Confservizi e di Legacoop 82

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Nell'ambito dell'esame della schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del de-

creto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Audizioni di rappresentanti di ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), dell'INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), della Fondazione

IRCCS (Istituto Nazionale dei Tumori) di Milano e di Assoarpa (Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente).

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 11.40 alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque e contro l'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione delle gomme da masticare.

Testo unificato C. 3344 e C. 4761.

(Seguito esame e rinvio — Costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame (*vedi allegato*).

Agostino GHIGLIA (PdL), preso atto dell'articolato contenuto degli emendamenti presentati, ritiene che sia necessario, prima di passare al loro esame, individuare sul piano del metodo e del merito quale sia il percorso più utile e più celere per addivenire ad un positivo esito dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame.

In tal senso, invita i rappresentanti dei gruppi a valutare attentamente l'opportunità di mantenere nel testo la disciplina unitaria attualmente prevista sia per i

mozziconi dei prodotti da fumo che per le gomme da masticare, ovvero se, riconoscendo le diverse caratteristiche e il diverso grado di dannosità ambientale di tali rifiuti, non sia più opportuno espungere dal testo i riferimenti alle gomme da masticare.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, nell'esprimere l'orientamento generale del Governo sul testo all'esame della Commissione, osserva che esso presenta tre profili problematici. Il primo attiene al previsto inserimento dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare fra i rifiuti speciali e alla conseguente applicazione a tali rifiuti, in luogo della disciplina sui rifiuti urbani, della specifica disciplina prevista per i rifiuti speciali. Il secondo aspetto problematico riguarda, invece, il fatto che gli oneri derivanti dall'introduzione della nuova disciplina, che pure si riferisce a due materiali diversi fra loro, vengono coperti unicamente con l'aumento dell'imposta sul consumo dei tabacchi lavorati. Il terzo profilo problematico riguarda, infine, il fatto che il previsto strumento di copertura finanziaria del provvedimento non garantisce affatto, a giudizio del Governo, il conseguimento effettivo dello scopo che il provvedimento sembra volersi prefiggere, vale a dire quello di approntare in concreto gli strumenti normativi, ma anche e soprattutto operativi e gestionali, capaci di eliminare o quantomeno mitigare i danni ambientali e alla salute dei cittadini derivanti dalla dispersione dei citati rifiuti.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) dichiara di non condividere la posizione di chi tende a minimizzare l'entità dei danni prodotti dalla dispersione al suolo delle gomme da masticare (oggi accentuati dall'immissione in commercio di prodotti privi del tradizionale involucro di carta), la cui gravità appare di palese evidenza a chiunque si soffermi appena ad osservare il grave stato di deterioramento dell'arredo urbano e delle pavimentazioni dei centri storici.

Alessio BONCIANI (UdCpTP) nel condividere le considerazioni e le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, giudica opportuno che su di esse la Commissione svolga gli opportuni approfondimenti. Aggiunge che, a suo avviso, è comunque opportuno, come prospettato dallo stesso relatore, procedere all'espunzione dal testo all'esame della Commissione delle disposizioni relative alle gomme da masticare.

Tommaso FOTI (PdL) nel giudicare corretta l'impostazione data dal relatore alla questione relativa al prosieguo dei lavori della Commissione, esprime condisione per la prospettata ipotesi di espungere dal testo in esame le disposizioni relative alle gomme da masticare, anche in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione per una positiva conclusione dell'iter parlamentare del testo medesimo.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime una netta contrarietà sull'impostazione di fondo del provvedimento in esame e sulle osservazioni avanzate dal rappresentante del Governo. Ritene, infatti, sbagliato pensare di affrontare situazioni come quelle rappresentate dai fenomeni di inquinamento causati dalla dispersione nell'ambiente dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare con la consueta scorciatoia dell'introduzione di una nuova «tassa» a carico dei consumatori. Al contrario, tali situazioni vanno affrontate, a suo avviso, evitando l'abuso del ricorso allo strumento legislativo e riconoscendo che spetta ai comuni il compito di predisporre condizioni ambientali accoglienti per tutti i cittadini, consumatori e non dei prodotti in questione, installando gli appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti e facendo uso, se del caso, dei poteri sanzionatori ad essi riconosciuti dall'ordinamento.

Raffaella MARIANI (PD) ritiene che il percorso indicato dal relatore sia condivisibile, pur considerando che danni ambientali ugualmente ingenti provengano dalla dispersione nell'ambiente sia dei

mozziconi dei prodotti da fumo che delle gomme da masticare. In ogni caso, reputa indispensabile che il prospettato approfondimento istruttorio risolva le due questioni che, a suo avviso, appaiono oggi prioritarie, vale a dire quella di una corretta classificazione dei rifiuti in questione e della scelta dello strumento più idoneo per reperire le risorse finanziarie necessarie ad approntare un efficace sistema di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.

Giulia COSENZA (PdL) nel ribadire il giudizio positivo sul testo in esame, richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sulle comuni finalità di entrambi i provvedimenti dai quali tale testo ha avuto origine, finalità che attengono non solo alla salvaguardia dell'ambiente ma anche e soprattutto alla tutela della salute dei cittadini. Pur ribadendo, inoltre, la necessità che sia la pubblica autorità a farsi carico di una problematica che non è pensabile sia risolta dall'intervento di soggetti privati, riconosce l'opportunità di un approfondimento istruttorio delle questioni rappresentate dal sottosegretario Fanelli. Conclude, quindi, sottolineando il fatto che le pur legittime preoccupazioni relative all'esigenza di non gravare di nuove tasse i consumatori, non possono esimere il legislatore dall'approntare una disciplina normativa che rappresenti per i cittadini e per gli amministratori locali un punto di riferimento essenziale per affrontare la questione oggetto delle proposte di legge in questione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, accogliendo l'invito formulato dal relatore e dai deputati intervenuti nel dibattito, si impegna a presentare proposte emendative del testo all'esame della Commissione che affrontino nel senso da lui precedentemente prospettato i tre profili di problematicità che attualmente caratterizzano negativamente, ad avviso del Governo, il testo medesimo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ritiene che le problematiche emerse nel corso del dibattito abbiano un particolare

carattere di complessità e richiedano, per questo, di essere adeguatamente approfondite, anche al fine di individuare le soluzioni più idonee per una celere conclusione dei lavori della Commissione. In tal senso, propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, nel cui ambito sarebbe possibile affrontare in modo più informale tutte le diverse questioni poste nel corso dell'odierno dibattito, compreso l'esame delle proposte emendative già presentate e di quelle che il Governo si è impegnato a presentare, procedendo, eventualmente, in quella sede ad apportare le modifiche che saranno ritenute opportune al testo in esame.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di condividere la proposta avanzata dal relatore in merito alla costituzione di un Comitato ristretto per approfondire le questioni emerse nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 2 ottobre scorso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che il Governo ha manifestato per le vie brevi la disponibilità ad esprimere nella seduta odierna il proprio orientamento sulla proposta di legge in esame. Chiede,

quindi, al rappresentante del Governo se intenda intervenire.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ritiene che l'oggetto del provvedimento presenti taluni profili di incertezza solo relativamente all'anno in corso, in quanto a partire dal 1° gennaio 2013 alle amministrazioni comunali verrà riconosciuta la titolarità dell'imposta sui servizi locali, comprensiva anche della tassa sui rifiuti.

Tino IANNUZZI (PD), pur rilevando che l'articolo 14 del decreto-legge «Salva Italia» istituisce un tributo comunale sui servizi e sui rifiuti, rammenta che per la sola regione Campania, nel quadro del rientro nella gestione ordinaria di rifiuti dopo la fase emergenziale, il decreto-legge n. 195 del 2009 ha previsto l'assegnazione alle province ed alle società provinciali dei servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti. Fa notare che l'entrata in vigore di tale previsione speciale, relativa alla sola Campania, è stata più volte rinviata e l'ultima proroga della sospensione scade il 31 dicembre 2012. Sostiene, quindi, che dal 1° gennaio 2013 i servizi di gestione e smaltimento rifiuti in Campania verrebbero assegnati alle province e non invece ai comuni. Chiarisce che se è vero che l'articolo 14 del suddetto decreto «Salva Italia» attiene alla riscossione dei tributi comunali e quindi alla tassa sui rifiuti; non è altrettanto chiaro che tale norma possa applicarsi anche alle connesse attività di raccolta, trasporto e spazzamento stradale. Ritiene, pertanto, alla luce delle incertezze normative che possono sorgere in sede applicativa, che si renda necessario un approfondimento del Governo sulla materia e chiede che sia formalmente sancito, anche con apposito intervento normativo, che il menzionato articolo 14 del decreto-legge «Salva Italia» prevale sulla predetta disciplina speciale per la regione Campania non solo attribuendo ai comuni campani le attività di riscossione dei tributi sui rifiuti ma anche quelle connesse relative allo spazzamento delle strade e alla raccolta e al trasporto dei rifiuti medesimi.

Il sottosegretario Tullio FANELLI ringrazia il deputato Iannuzzi per i chiarimenti forniti, alla luce dei quali ritiene opportuno un approfondimento dei profili critici evidenziati, al fine di valutare se sia necessario un intervento legislativo di urgenza entro il 31 dicembre 2012 per dare certezza alla disciplina da applicarsi.

Roberto TORTOLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00959 Viola: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

7-00995 Lanzarin: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

(Discussione congiunta e rinvio).

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione 7-00959 Alessandri e n. 7-00995 Lanzarin sull'individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

Fa presente che, vertendo sulla identica materia, se non vi sono obiezioni, le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

La Commissione consente.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) illustra la propria risoluzione, rilevando che sia da tenere nella massima considerazione la verifica svolta dal Commissario Mainardi sui territori interessati, da cui si riscontra che i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni ambientaliste e del territorio propendono per localizzare il tracciato della linea AV Venezia Trieste, specificamente nel tratto Venezia Portogruaro, accanto alla A4 e non invece sulla litoranea come già programmato. Sostiene, quindi, che sarebbe opportuno recepire le istanze di tali enti locali ed associazioni e modificare il progetto di localizzazione, interrompendo altresì la procedura di VIA in corso, al fine di evitare fratture e contrapposizioni con le associazioni ed amministrazioni locali interessate, anche per evitare che possano profilarsi situazioni di forte protesta da parte delle popolazioni interessate.

Manuela LANZARIN (LNP), illustrando la risoluzione a sua firma, concorda con il collega Viola esortando il Governo ad interrompere la procedura di VIA relativa al tracciato sulla litoranea al fine di evitare di procedere in una direzione che potrebbe essere modificata a seguito di ulteriori approfondimenti sulla opportunità di mutare l'attuale progetto di localizzazione del tracciato della linea AV Venezia Trieste. Ritiene utile riflettere maggiormente sulla questione, anche per evitare l'insorgere di proteste e disagi sociali come avvenuto sulla vicenda TAV in Val di Susa.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constatato che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici

(COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).

Audizione di rappresentanti di Confapi (Confederazione Italiana Piccola e Media Industria), di Confservizi e di Legacoop.

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 15.50 alle 16.50.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque e contro l'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione delle gomme da masticare. Testo unificato C. 3344 e C. 4761.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso m-bis), dopo le parole: prodotti da fumo, aggiungere le seguenti: costituiti da filtro o da bocchino.

Conseguentemente al titolo, e ovunque ricorrono, dopo le parole: prodotti da fumo, aggiungere le seguenti: costituiti da filtro o da bocchino.

1. 1. Il relatore.

Al comma 1, capoverso m-ter), ed ovunque ricorrono, sostituire le parole: gomme da masticare, con le seguenti: rifiuti di gomme da masticare.

1. 2. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2 dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

*** 1. 3.** Braga, Mariani.

Al comma 2 dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

*** 1. 4.** Piffari.

Al comma 2 dopo le parole: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: , di intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

*** 1. 5.** Osvaldo Napoli.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi e delle gomme da masticare).

1. In base al principio di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i produttori di prodotti da fumo e gomme da masticare sono responsabili della raccolta differenziata dei mozziconi e delle gomme da masticare di cui alla presente legge e del loro corretto smaltimento.

2. Gli utilizzatori di prodotti da fumo e gomme da masticare sono tenuti a gettare tali prodotti, una volta consumati, presso i punti di raccolta presenti sul territorio, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5. A tale fine i comuni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione

sociale idonei punti di raccolta per i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare da avviare a forme di trattamento rispettose dell'ambiente e della salute.

3. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo finalizzato a ristorare i comuni dei costi relativi all'installazione dei raccoglitori dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare e al loro corretto avvio a smaltimento.

4. La dotazione del fondo di cui al comma carico dei produttori di prodotti da fumo del Ministero dell'Ambiente e della dell'economia e delle finanze, di intesa decreto legislativo 28 agosto 1997, n. dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti aprile 2006, n. 152.

2. 1. Braga, Mariani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: deve essere assicurata, con le seguenti: ciascun comune è tenuto ad assicurare.

2. 2. Piffari.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e di qualunque altro rifiuto di analoga natura.

2. 3. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014, con le seguenti: 31 dicembre 2013.

2. 4. Piffari.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei parchi, aggiungere le seguenti: negli stabilimenti balneari, nelle spiagge libere attrezzate.

2. 5. Piffari.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I comuni individuano altresì opportune iniziative normative volte a prevedere l'obbligo per i titolari di esercizi aperti al pubblico, con particolare riferimento agli esercizi di maggiori dimensioni e ai locali di ritrovo, di collocare, a proprie spese, cura e manutenzione, all'ingresso dei medesimi esercizi di propria pertinenza idonei raccoglitori di cui al presente comma.

2. 6. Piffari.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

2. 7. Piffari.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare con le seguenti: rifiuti di cui all'articolo 2.

3. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: linee guida per i comuni con le seguenti: linee di indirizzo.

*** 3. 2.** Braga, Mariani.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: linee guida per i comuni con le seguenti: linee di indirizzo.

*** 3. 3.** Piffari.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: linee guida per i comuni con le seguenti: linee di indirizzo.

*** 3. 4.** Osvaldo Napoli.

ART. 4.

Al comma 1 dopo le parole: le confezioni di prodotti da fumo *aggiungere le seguenti:* e di gomme da masticare.

Conseguentemente al comma 2, alinea, dopo le parole: I produttori dei prodotti da fumo *aggiungere le seguenti:* e di gomme da masticare.

**** 4. 1.** Piffari.

Al comma 1 dopo le parole: le confezioni di prodotti da fumo *aggiungere le seguenti:* e di gomme da masticare.

Conseguentemente al comma 2, alinea, dopo le parole: I produttori dei prodotti da fumo *aggiungere le seguenti:* e di gomme da masticare.

**** 4. 2.** Braga, Mariani.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti da fumo *aggiungere le seguenti:* e di gomme da masticare.

*** 4. 3.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti da fumo *aggiungere le seguenti:* e di gomme da masticare.

*** 4. 4.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, sostituire le parole da: indica il divieto *fino alla fine del comma con le seguenti:* indichi al consumatore di non gettare a terra i relativi rifiuti.

4. 5. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 1, sostituire dalle parole: il divieto di gettare, *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'obbligo di gettate i moz-

ziconi dei prodotti da fumo negli appositi raccoglitori.

4. 6. Piffari.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: utilizzatori finali, *con la seguente:* consumatori.

4. 7. Piffari.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , nonché *fino alla fine della lettera.*

4. 8. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e le gomme da masticare.

4. 9. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e delle gomme da masticare.

4. 10. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Sopprimere il comma 3.

4. 11. Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola da: indicato *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'indicazione al consumatore sulla raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 2.

*** 4. 12.** Bonciani, Dionisi, Mondello.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola da: indicato *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'indicazione al consumatore sulla raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 2.

*** 4. 13.** Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: e gomme da masticare.

5. 1. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 2 sostituire le parole: l'installazione dei contenitori di cui all'articolo 3

con le seguenti: le attività di raccolta e avvio a smaltimento.

*** 5. 2.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2 sostituire le parole: l'installazione dei contenitori di cui all'articolo 3 con le seguenti: le attività di raccolta e avvio a smaltimento.

*** 5. 3.** Braga, Mariani.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	87
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Peterlini ed altri, approvata dal Senato e C. 5086 Brugger ed altri (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	88
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	99
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE. Atto n. 503 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	93
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102

SEDE REFERENTE:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	96
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

AVVERTENZA	96
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453,

approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465 Peterlini ed altri, approvata dal Senato e C. 5086 Brugger ed altri.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (FLpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il progetto di legge recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000». Ricorda che la ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi, conseguita con la legge 5 aprile 2012, n. 50 — ad eccezione del Protocollo Trasporti oggetto del presente provvedimento — ha avuto un *iter* parlamentare assai articolato. Infatti, un progetto di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nella XIV e nella XV legislatura, senza peraltro riuscire ad ottenere l'approvazione definitiva.

Osserva che, come nel passato, anche nella presente legislatura, la questione di maggior problematicità è stata rappresentata dall'articolo 11 del Protocollo Trasporti, che prevede l'impegno delle Parti ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per i trasporti transalpini, salvo che per alcune

condizioni specifiche dettagliatamente previste. Ricorda che, dopo l'approvazione al Senato, il 14 maggio 2009, del disegno di legge governativo (A.S. 1474), che ha assorbito quattro disegni di legge di iniziativa di diversi senatori, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi ha iniziato il suo *iter* alla Camera, ove un emendamento approvato dalla Commissione Affari esteri ha espunto il Protocollo Trasporti dal novero degli atti oggetto di autorizzazione alla ratifica. Successivamente, il Senato ha quindi approvato in via definitiva (21 marzo 2012) il nuovo testo trasmesso dalla Camera.

Rammenta che l'iniziativa parlamentare per la ratifica separata del Protocollo Trasporti aveva tuttavia condotto, sin dall'inizio della legislatura, alla presentazione al Senato di due progetti di legge di iniziativa parlamentare (senatori Peterlini e Thaler Ausserhofer). Il 10 gennaio 2012 il senatore Peterlini presentava un'ulteriore proposta di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo Trasporti (A.S. 3086), che l'Assemblea di Palazzo Madama approvava il 18 settembre 2012, e che si trova ora all'esame in sede referente della III Commissione della Camera (C. 5465). Il citato progetto di legge, dopo l'abbinamento della proposta di legge C. 5086 Brugger ed altri, è stato quindi assunto, nella seduta odierna, come testo base per il prosieguo dell'esame dalla Commissione Affari esteri.

Passando ad una breve descrizione del contenuto della Convenzione, occorre sottolineare preliminarmente che il Protocollo Trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina.

Rileva che il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior

rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Si sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti; non meno importante è la previsione del progressivo passaggio a una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale.

Sottolinea che un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculari a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti. Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è ovviamente il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino. Il traffico aereo dovrà a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici dovranno comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico. In materia di trasporti stradali, infine, ribadisce che l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo a ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino. Evidenzia che, come riportato nella relazione illustrativa che accompagnava il citato disegno di legge governativo (A.S. 1474) per l'autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della Comunità europea fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata

degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). In quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il contenuto del Protocollo Trasporti è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. « Conformemente alle rispettive competenze – prosegue la dichiarazione – la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell'attuazione del Protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell'UE (...) ».

A questo riguardo, sottolinea che, in mancanza di una dichiarazione interpretativa che definisca l'esatta portata di alcune disposizioni contenute nel Protocollo, l'applicazione dello stesso potrebbe dar luogo a problemi interpretativi di non facile soluzione, sia con riferimento alla costruzione di nuovi assi stradali per i quali vi sarebbe la necessità di adottare procedure di concertazione interstatale, anche in caso di opere intralpine che interessino il solo territorio nazionale, ancorché finalizzate, in ipotesi, al rafforzamento degli assi al servizio dei corridoi europei, sia con riferimento all'applicazione di un sistema di calcolo capace di introdurre progressivamente sistemi di tassazione – idonei alla copertura dei costi reali generati dal trasporto, ivi comprese le cosiddette esternalità di costo – che appaiono travalicare anche il contenuto della direttiva 2011/76/UE (Eurovignette III), con conseguenti effetti potenzialmente negativi sul costo delle materie prime e su quello dei beni di consumo. Al fine di scongiurare tale eventualità, quindi, giudica necessario impegnare il Governo ad allegare allo strumento di ratifica del Protocollo una dichiarazione interpretativa che escluda dai divieti imposti la realizzazione di opere ricadenti esclusivamente nel territorio nazionale e che preveda, conformemente alla direttiva 2011/76/UE, la facoltà di internalizzare le esternalità di costo.

Pertanto, tutto ciò considerato, formula sul testo del provvedimento in esame una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel concordare con il parere del relatore e con la condizione in esso posta, che reca un orientamento che potrebbe essere condiviso anche dalla Commissione III, consegna alla Commissione un documento in cui, in ragione delle criticità dell'*iter* di ratifica del Protocollo Trasporti alla Convenzione delle Alpi, si fa una breve disamina del contesto, proponendo soluzioni che tengano conto dei diversi orientamenti (*vedi allegato 2*). Nel rilevare che al Senato si è manifestato un grave pregiudizio nell'affrontare tale passaggio, che è avvenuto senza tenere in adeguato conto degli interessi strategici nazionali che riguardano la dotazione infrastrutturale del Paese, in relazione alla rete TEN-T, sottolinea che l'applicazione di tale Protocollo senza riserve recherebbe un serio nocumento alle opere di raccordo volte a migliorare l'efficienza logistica del Paese. Osserva inoltre che un'applicazione troppo rigorosa e non progressiva del Protocollo risulterebbe estremamente penalizzante per il settore dell'autotrasporto, già fortemente danneggiato dalla concorrenza sleale dei Paesi extraeuropei e che sconta un parco auto vetusto e una frammentazione di imprese che non giova allo sviluppo. Rileva, inoltre, che l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 introdurrebbe ampi margini di incertezza dal punto di vista procedurale e amministrativo, non essendo definite le modalità attraverso le quali effettuare le consultazioni interstatali per i progetti che abbiano un significativo impatto transfrontaliero e non essendo chiariti gli effetti dell'eventuale contrario avviso di una delle parti sulla fattibilità dell'opera nell'ambito delle suddette procedure di consultazione.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) ribadisce la posizione favorevole del proprio gruppo alla ratifica del Protocollo Trasporti, già espressa nelle pas-

sate occasioni, anche nelle scorse legislature, in cui il Parlamento è stato chiamato a ratificare la Convenzione, come dimostra la presentazione di autonome proposte di legge sia alla Camera che al Senato dal parte di esponenti del proprio gruppo. Ricorda che tale Protocollo, che fa parte integrante della Convenzione delle Alpi, ha avuto un *iter* a suo giudizio paradossale, che impone una approfondita riflessione in merito alla necessità di rivisitare il procedimento legislativo e il principio del bicameralismo, che in questa occasione ha dimostrato tutti i propri limiti. Rammenta infatti che dal 1994, anno nel quale sono iniziate le trattative sul Protocollo Trasporti, si è pervenuti solo nel 2000 alla firma dell'Accordo e che la ratifica del Protocollo sta vedendo la luce dodici anni dopo. Rinviando, nel merito, a quanto già espresso in precedenti interventi al riguardo, ricorda che il preambolo del Protocollo fa presente in modo assolutamente chiaro che « il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico », che l'articolo 1 sottolinea, tra le finalità del Protocollo, la politica ecosostenibile del trasporto, favorendo i vettori meno inquinanti, e che ciò deve avvenire, come recita l'articolo 10, migliorando l'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, tra i quali, a suo giudizio, il più rilevante è la tratta AV/AC Torino-Lione, inclusi i raccordi. Prendendo atto delle criticità evidenziate dal Governo riguardo all'articolo 11, ricorda quanto affermato dal Segretario generale della Convenzione delle Alpi nel corso dell'audizione tenutasi presso la III Commissione, ossia che il comma 1 del Protocollo riguarda esclusivamente i trasporti transalpini e non intralpini, dal momento che sui trasporti transalpini è stato ratificato da tutti i Paesi dell'arco alpino un accordo volto a non realizzare infrastrutture che valichino i confini degli altri Paesi. Riguardo al trasporto intralpino il citato Segretario generale ha proposto egli stesso l'adozione di

una dichiarazione interpretativa da allegare, in modo che non ci fossero dubbi al riguardo, proposta fatta propria dal relatore nella propria proposta di parere, sulla quale preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che anche la Francia ha inserito una dichiarazione al Governo analoga a quella proposta dal relatore al momento della ratifica del Protocollo avvenuta nel 2006.

Mario LOVELLI (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e dal Governo, che in parte è teso a recuperare il tempo perso nelle precedenti fasi dell'*iter*, osserva che sarebbe stato preferibile che nel 2009, al momento della ratifica della Convenzione da parte dell'Italia, si fosse provveduto ad affrontare il Protocollo Trasporti con un'impostazione costruttiva e con modalità tecniche adeguate, anziché provvedere al suo stralcio e procedere in un secondo momento alla sua ratifica, con un inaccettabile dispendio di tempo. Nel preannunciare, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspica che la soluzione prospettata in essa e condivisa dal Governo possa costituire un primo segnale positivo verso una politica complessiva del Governo in materia di trasporti orientata all'efficienza, all'intermodalità, assegnando priorità al trasporto ferroviario, all'ecocompatibilità e alla sostenibilità ambientale, in modo da consentire la salvaguardia dei territori dell'arco alpino e conseguire un reale sviluppo del Paese.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel ringraziare il relatore per l'ampio approfondimento svolto, che era stato richiesto nel precedente passaggio parlamentare, quando si era deciso di stralciare il Protocollo in esame dalla convenzione delle Alpi, osserva che la proposta di parere potrebbe costituire un utile punto di riferimento per orientare il Governo verso un'attenta politica intermodale del trasporto, che generi un circolo virtuoso sia

per la salvaguardia ambientale che per l'efficienza del trasporto e il contenimento dei relativi costi. Nel ritenere che sia giunto il momento che il Paese faccia dei significativi passi verso una regolamentazione più moderna ed efficace del trasporto, giudica opportuno che vengano prese in esame e adottate quelle azioni che possano migliorare e ammodernare il sistema infrastrutturale e trasportistico del Paese, al fine di un suo sviluppo necessario e ormai indifferibile.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul Protocollo in esame, concorda con le osservazioni del deputato Nicco e auspica che le disposizioni del Protocollo Trasporti possano contribuire a promuovere un trasporto ecosostenibile nei territori dell'arco alpino.

Antonio MEREU (UdCpTP), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspica che il Governo attui un disegno complessivo di efficientamento dei trasporti, nell'ottica di una ecosostenibilità, non solo nei territori dell'arco alpino, ma in tutto il Paese.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 5440 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute. Rileva che il decreto-legge, composto da 16 articoli, suddivisi in quattro capi, opera un riassetto del sistema delle cure territoriali e di alcuni aspetti dell'organizzazione e gestione del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, nonché il completamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica.

In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 6), relativo alla razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria, tra le altre cose, stabilisce il principio della garanzia, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, dell'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, anche mediante l'adozione di forme organizzative multi professionali e fissa al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero professionale intramuraria.

Il capo II (articoli da 7 a 9) interviene in tema di riduzione dei rischi sanitari, disponendo, tra l'altro, nuovi obblighi e divieti relativi all'acquisto del tabacco da parte dei minorenni, un piano annuale di controlli destinati al contrasto del gioco *on line*, nuovi obblighi in materia di sicurezza alimentare per il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande analcoliche; l'innalzamento al 20 per cento del contenuto minimo di succo di frutta che deve essere presente nelle bevande analcoliche.

Il capo III (articoli da 10 a 13) interviene in materia farmaceutica, disponendo, tra le altre cose, una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale.

Il capo IV (articoli da 14 a 16) reca le norme finali, intervenendo, tra l'altro, in materia di disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione, segnala gli articoli 2, comma 1, 7, commi 4 e 5, e 15. Passando ad una breve descrizione delle citate disposizioni, fa presente che l'articolo 2, comma 1, prevede la realizzazione, entro il 31 marzo 2013, di un'infrastruttura di rete per il collegamento telematico per quei professionisti medici autorizzati

in via eccezionale dalle regioni – al termine della suddetta ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero professionale intramuraria – a svolgere tale attività in spazi esterni all'ospedale. L'articolo 7, comma 4, prevede, tra l'altro, un divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *Internet* nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi: incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; presenza di minori; assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate su siti istituzionali. L'articolo 7, comma 5, prevede che formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincite in denaro, nonché relative alla probabilità di vincita devono, tra le altre cose, comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto dell'accesso ai siti *Internet* destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. L'articolo 15 trasferisce alle regioni le funzioni di assistenza sanitaria al personale navigante, comprese quelle in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della salute.

In conclusione, considerato che il decreto-legge in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della IX Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE.

Atto n. 503.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che in data 2 ottobre la Commissione bilancio, in sede di deliberazione di rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Gian Carlo DI VIZIA (LNP) preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.50.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda di aver illustrato, in qualità di relatore, nella seduta del 27 settembre scorso, il provvedimento e di essersi riservato nella medesima seduta di illustrare nel prosieguo dell'esame anche l'abbinata proposta di legge C. 2311 Meta.

Volendo quindi fornire una sintesi delle disposizioni della citata proposta di legge, fa presente che l'articolo 1 devolve alle Autorità portuali una quota pari al 5 per cento dell'IVA riscossa annualmente in relazione alle operazioni di importazione nei porti rientranti nelle circoscrizioni delle medesime Autorità. Le risorse sono assegnate per la realizzazione di opere di ammodernamento, riqualificazione e sviluppo dei porti. Il 30 per cento di queste risorse sono trasferite su un apposito Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il restante 70 per cento è assegnato direttamente alle competenti Autorità portuali (comma 1). Il Fondo viene ripartito tra le Autorità portuali in base a criteri definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Asso-

ciazione dei porti italiani. Al riguardo osserva che si deve tenere presente l'analoga disposizione, che fa però riferimento all'1 per cento dell'IVA, inserita dall'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2012 (articolo 18-bis della legge n. 84 del 1994).

L'articolo 2, comma 1, novella l'articolo 28, comma 2, della legge n. 84 del 1994 prevedendo che alle Autorità portuali non si applicano non solo le norme relative al lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ma anche tutte le disposizioni, comprese quelle di finanze pubblica, riferite alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici. Si prevede inoltre che le Autorità portuali non sono ricomprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche. Il comma 2, novella invece l'articolo 8, comma 3, della legge n. 84 del 1994, relativo ai poteri del presidente dell'Autorità portuale, che vengono ampliati. Il successivo comma 3 attribuisce al presidente dell'Autorità portuale l'esercizio, d'intesa con l'Autorità marittima, dei compiti in materia di sicurezza dei porti. Infine, il comma 4 prevede che l'Autorità portuale irroghi le sanzioni amministrative previste nei propri provvedimenti per le infrazioni che non configurano contravvenzioni alle norme penali.

L'articolo 3 chiarisce che i canoni corrisposti alle Autorità portuali per la concessione di beni demaniali non costituiscono redditi di natura fondiaria e pertanto non sono imponibili ai fini delle imposte dirette.

L'articolo 4 novella l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, relativo alla programmazione e realizzazione delle opere portuali e al Piano regolatore portuale. Le modifiche rispetto al testo vigente riguardano: il fatto che, ai fini dell'adozione del piano regolatore portuale da parte del comitato portuale, l'intesa con i comuni interessati non deve più essere preventiva, ma successiva all'adozione del piano e si applica il principio del silenzio-assenso (entro 90 giorni); in caso di mancato raggiungimento dell'intesa si convoca una conferenza di servizi (regione, comuni e autorità portuale) che assume le necessarie determinazioni a maggioranza; al ter-

mine della procedura sopra illustrata il piano regolatore è sottoposto alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale effettuata da una commissione paritetica appositamente istituita. Anche in questo si applica il principio del silenzio-assenso; si esclude la procedura di verifica dell'impatto ambientale per i progetti di opere di grande infrastrutturazione costituenti adeguamenti tecnico-funzionali di piani regolatori portuali approvati; si elimina l'obbligo – previsto dal vigente articolo 5, comma 5 – di allegare al piano regolatore portuale dei porti con funzioni industriali e petrolifere un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale.

L'articolo 5 novella l'articolo 9 della legge n. 84 del 1994, relativo al Comitato portuale. Alcune modifiche riguardano la composizione del Comitato, in relazione alla quale: si prevede l'integrazione con un dirigente dell'ufficio regionale dell'Agenzia delle entrate; i rappresentanti delle categorie sono ridotti da 6 a 4; i rappresentanti dei lavoratori sono ridotti da 6 a 4 e viene modificata la procedura di designazione; viene eliminato il rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti. La composizione del Comitato è modificata nei porti nei quali il Comitato stesso esercita le proprie competenze anche nei confronti di porti limitrofi (in questo caso sono membri del Comitato il presidente della regione, della provincia, il sindaco e il presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competenti per territorio in relazione al porto limitrofo e non quelli del territorio ove ha sede l'Autorità portuale).

L'articolo 6 novella l'articolo 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994, stabilendo che i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle Autorità portuali sono stipulati, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anziché da quelle nazionali maggiormente rappresentative.

L'articolo 7 modifica la disciplina in materia di servizi tecnico-nautici, al fine,

di dare attuazione, come precisa la relazione illustrativa, agli accordi sindacali e a quelli intercategoriale non ancora attuati. Tra le altre cose, vengono rideterminate le modalità di calcolo della tariffa per tali servizi da affidarsi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al termine di un'istruttoria che coinvolga Autorità portuali ed autorità marittima, con la possibilità però di introdurre una tariffa immediatamente operativa per i porti che presentino insufficienza di fatturato.

L'articolo 8 modifica la composizione della commissione consultiva dell'Autorità portuale, prevedendo che sia composta da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti delle categorie imprenditoriali operanti nei porti.

L'articolo 9 prevede che le autorizzazioni specifiche per l'esecuzione di operazioni portuali possano essere rilasciate solo per quelle operazioni che non siano risolvibili mediante utilizzo delle società che impieghino lavoratori per attività portuali temporanee e che il personale delle imprese autorizzate debba essere esclusivamente dedicato all'esercizio di tali operazioni, assunto con libretto di navigazione ed in aggiunta al personale già previsto dalla tabella d'armamento. Si prevede, inoltre, che il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare sia determinato dalle Autorità portuali o, ove non istituite, dall'autorità marittima, tenendo anche conto dell'equilibrio e della salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi esistenti.

L'articolo 10 apporta diverse modifiche alla disciplina del lavoro temporaneo nei porti, di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994. In particolare si prevede che: il lavoro temporaneo possa comportare anche l'utilizzo di mezzi e di attrezzature ausiliari al lavoro portuale; per le imprese ed agenzie che erogano lavoro portuale temporaneo la quota di riserva per i disabili venga determinata con esclusione dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo; l'indennità di mancato avviamento sia rideterminata in un ventesimo del trattamento massimo mensile

di integrazione salariale straordinaria, invece del ventiseiesimo attualmente previsto.

L'articolo 11 prevede che l'Autorità portuale possa consentire alla società concedente ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 di utilizzare, per lo svolgimento delle attività portuali, società diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 17, ossia le imprese che erogano lavoro portuale temporaneo, purché ciò avvenga con contratto di appalto ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003 e l'appalto riguardi un solo segmento del ciclo e non il ciclo completo delle operazioni portuali.

L'articolo 12 prevede che le assunzioni negli organici delle società e cooperative portuali derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali preesistenti all'istituzione delle Autorità portuali debbano essere autorizzate dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dall'autorità marittima, previa acquisizione del nulla osta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 13 consente l'erogazione dell'indennità di mobilità per i lavoratori del settore portuale anche in presenza di imprese con un numero inferiore a 15 dipendenti, quando si verificano situazioni di crisi tali da determinare eccedenze strutturali di manodopera.

L'articolo 14 dispone la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, si prevede di coprire l'onere derivante dal riconoscimento di un'indennità speciale di mancato avviamento ai lavoratori impiegati per la fornitura di lavoro temporaneo portuale, onere valutato in 20 milioni di euro annui con l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Sempre attingendo all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia, si provvede anche alla copertura delle minori entrate derivanti dalla devoluzione alle Autorità portuali del cinque per cento dell'IVA riscossa nei porti, valutate in 440 milioni di euro

annui. Al riguardo rileva, tuttavia, che il citato accantonamento non reca le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, nel fare presente che il patto tacito tra Parlamento e Governo è quello di far recuperare all'Italia un ruolo strategico in Europa, rafforzando il ruolo trasportistico e logistico del Paese, ricorda che in questo quadro, il Governo ha collaborato proficuamente con il Parlamento per la definizione della proposta di legge sugli interporti, per l'efficientamento della rete del trasporto aereo e ferroviario e per giungere alla definizione di un'adeguata dotazione infrastrutturale per il Paese. Esprime, anche riguardo al provvedimento di riforma del sistema portuale in esame, la disponibilità del Governo a svolgere una funzione costruttiva, e, interpretando le varie sensibilità che emergono dal Parlamento, a compiere scelte orientate alla crescita e allo sviluppo. Nel sottolineare come nel passaggio parlamentare avvenuto presso il Senato non sia stato consentito al Governo di svolgere pienamente tale funzione costruttiva, fa presente di aver proposto, presso l'Assemblea del Senato, la modifica delle sole disposizioni inconfidenti rispetto alla proposta. Osserva che, nel caso ci fosse in questo ramo del Parlamento una diversa apertura verso un lavoro condiviso e maggiormente costruttivo, il Governo offre la propria disponibilità per dare un ausilio nell'ambito di una leale collaborazione, senza invocare alcun inutile protagonismo, come già avvenuto nel caso del provvedimento sugli interporti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel rinviare alla seduta dell'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, le determinazioni in merito all'organizzazione dei lavori per il prosieguo dell'esame del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (C. 5465 Peterlini ed altri, approvata dal Senato e C. 5086 Brugger ed altri).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il progetto di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 » (C. 5465 Peterlini ed altri, approvata dal Senato, e abbinata),

premessi che:

il presente progetto di legge prevede alla ratifica separata e all'esecuzione di uno dei nove Protocolli, il Protocollo Trasporti, facenti parte della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991;

il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino, assegnando particolare rilievo al trasporto intermodale, alla diffusione di mezzi di trasporto a minore impatto ambientale, alla realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali e, più in generale, alla tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti;

il Protocollo ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina;

la questione di maggior problematicità è stata rappresentata dall'articolo 11 del Protocollo Trasporti, che prevede l'im-

pegno delle Parti ad astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per i trasporti transalpini, salvo che per alcune condizioni specifiche dettagliatamente previste;

in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria per l'autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della Comunità europea fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada);

in quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il contenuto del Protocollo Trasporti è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare;

anche in occasione della ratifica in oggetto, in mancanza di una dichiarazione interpretativa che definisca l'esatta portata di alcune disposizioni contenute nel Protocollo, l'applicazione del Protocollo stesso potrebbe dar luogo a problemi interpretativi di non facile soluzione;

ciò potrebbe verificarsi, sia con riferimento alla costruzione di nuovi assi stradali per i quali vi sarebbe la necessità di adottare procedure di concertazione interstatale, anche in caso di opere intralpine che interessino il solo territorio nazionale, sia con riferimento all'applica-

zione di un sistema di calcolo capace di introdurre progressivamente sistemi di tassazione, idonei alla copertura dei costi reali generati dal trasporto, ivi comprese le esternalità di costo, che appaiono travalicare anche il contenuto della direttiva 2011/76/UE (Eurovignette III), con conseguenti effetti potenzialmente negativi sul costo delle materie prime e su quello dei beni di consumo;

rilevata pertanto la necessità, al fine di scongiurare tale eventualità, di impegnare il Governo ad allegare allo strumento di ratifica del Protocollo una dichiarazione interpretativa che escluda dai divieti imposti la realizzazione di opere ricadenti esclusivamente nel territorio na-

zionale e che, conformemente alla direttiva 2011/76/UE, preveda la facoltà di internalizzare le esternalità di costo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) si impegni il Governo ad allegare allo strumento di ratifica del Protocollo Trasporti una dichiarazione interpretativa che escluda dai divieti imposti la realizzazione di opere ricadenti esclusivamente nel territorio nazionale e che, conformemente alla direttiva 2011/76/UE, preveda la facoltà di internalizzare le esternalità di costo.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (C. 5465 Peterlini ed altri, approvata dal Senato e C. 5086 Brugger ed altri).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

Le note criticità afferenti all'*iter* di ratifica del Protocollo Trasporti alla Convenzione delle Alpi del 1991, impongono, doverosamente, di compiere una breve disamina del contesto in rassegna, al fine di evidenziare la residue preoccupazioni e, nel contempo, proporre soluzioni atte a contemperare i diversi orientamenti finora emersi in merito alla procedura medesima.

È possibile riassumere le preoccupazioni di cui si è fatto sopra cenno, che tengono conto del fatto che l'Italia è l'unico Paese per il quale l'attraversamento delle Alpi è vitale essendo la sola via terrestre di collegamento con il mercato unico europeo e internazionale con evidenti implicazioni sulla nostra competitività economica in caso di introduzione di norme pattizie che possano incidere in modo asimmetrico, nei seguenti due punti focali:

1. Impossibilità di costruzione di nuovi assi stradali transalpini e intralpini.

Le condizioni imposte dall'articolo 11 per la realizzazione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto Transalpino, unitamente alle previsioni di cui all'articolo 8 in tema di valutazione dei progetti e di procedura di consultazione interstatale, riferibili anche alle infrastrutture intralpine, fanno emergere i seguenti profili d'incertezza:

di natura procedurale, relativi alla necessità di ricorrere, comunque, ad una

consultazione interstatale per raccogliere gli avvisi di tutti i Paesi interessati, senza che sia definito nel Protocollo cosa accadrebbe in caso di dissenso; nonché relativi alla eventuale necessità di adottare procedure di concertazione anche in caso di opere intralpine che interessino il solo territorio nazionale;

di natura amministrativa. Le considerazioni svolte al punto precedente circa l'indeterminatezza delle procedure di consultazione, potrebbero dare adito a rilievi provenienti da soggetti pubblici e privati che, considerando incompleto il procedimento amministrativo, potrebbero eccipire un potenziale contrasto con accordi internazionali se non addirittura ipotesi di violazione di legge, con i prevedibili derivanti contenziosi;

di compatibilità con la politica comunitaria di settore. L'atto comunitario 650/2011 nel definire la rete di trasporto trans europea TEN-T al servizio del processo di crescita, competitività e sviluppo dell'Unione europea definisce i corridoi di collegamento in ambito comunitario (4 dei quali interessano l'Italia, e, nel caso di specie, particolare importanza investe quello Helsinki-La Valletta che attraversa, appunto, l'arco alpino), promuovendo l'adozione, da parte degli Stati Membri, di misure anche di carattere infrastrutturale, per rafforzare gli assi al servizio dei corridoi (le c.d. « opere a corredo »). In tale contesto i vincoli imposti dal Protocollo Trasporti alla Convenzione

Alpi potrebbero far emergere profili di condizionamento nella rapida valutazione ed asseverazione degli interventi infrastrutturali che l'Italia reputa necessari per meglio attivare la rete globale dei trasporti;

di compatibilità con la politica nazionale di settore. Le previsioni dell'articolo 11 nel salvaguardare le realizzazioni di quelle infrastrutture già decise ai sensi dell'ordinamento nazionale o di cui si sia riconosciuta la necessità, con legge, al momento dell'approvazione del Protocollo, sembrano operare una cristallizzazione dello *status quo* nell'area di interesse, che potrebbe assumere, *sine die*, i caratteri dell'intangibilità dei luoghi, a prescindere da qualsiasi evoluzione delle necessità dei traffici e da ogni diversa determinazione riguardante l'infrastrutturazione del territorio della situazione reale dei servizi di trasporto alternativi a quello stradale.

2. Internalizzazione dei costi esterni.

Il Protocollo in rassegna prevede un impegno per le Parti a sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi esterni, per introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettono di coprire i costi reali generati (articolo 14, articolo 7 comma 1).

Tale impegno appare travalicare anche il contenuto delle direttive 2011/76/UE, la c.d. « Eurovignette III », su cui l'Italia, in ogni caso, ha espresso voto contrario nel corso della procedura normativa in sede UE.

Lo stesso Protocollo (all'articolo 2, comma 1, definizione 4) definisce « costi esterni » le voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio non sostiene un esborso. Essi comprendono l'uso dell'infrastrutture se esso è gratuito, i danni (non meglio specificati), l'inquinamento, i costi sanitari occasionati dall'uso dei trasporti e dagli incidenti. In estrema sintesi, si tratta di voci solo in parte già contemplate, come detto, dalla nuova di-

rettiva Eurovignette III, che, tra l'altro, è improntata ad un principio di facoltà di applicazione.

Appare evidente, in tale contesto, la rilevante portata delle previsioni del Protocollo capaci, potenzialmente, di determinare un aumento del costo delle materie prime e dei beni di consumo, conseguenti ad un aumento artificioso del costo del trasporto di merci importate ed esportate, non giustificato da fattori di mercato.

Verrebbero poi ad accentuarsi le difficoltà economiche delle imprese di trasporto italiane, che già oggi vivono una situazione di grave crisi, testimoniata da numerose cessazioni di attività e fallimenti, dovuti non solo all'attuale congiuntura economica sfavorevole, ma anche alla concorrenza, spesso legalmente dubbia, di operatori dell'Est europeo.

Di fatto, quindi, le nostre splendide Alpi costituirebbero confini invalicabili per la nostra economia.

* * *

Per completezza di trattazione, occorre segnalare che il Ministero degli affari esteri – pur consapevole dei profili di criticità sopra illustrati – ha inteso promuovere l'ipotesi di procedere alla ratifica del Protocollo in tempi brevi; e ciò anche in considerazione della circostanza che l'Italia, oltre ad ospitare gli Uffici del Segretariato Permanente, ha assunto la Presidenza della Convenzione a partire dallo scorso mese di settembre, circostanze, queste, sintomatiche della volontà nazionale di promuovere una logica di sviluppo sostenibile che è tra i primari obiettivi della Convenzione delle Alpi.

Preme evidenziare, inoltre, che il testo del Protocollo, nella sua attuale formulazione è stato approvato dal Senato lo scorso 18 settembre, dopo un'approfondita ed articolata discussione in Assemblea, e che nel corso del predetto esame sono stati approvati gli Ordini del Giorno dei Sena-

tori Bonfrisco e Grilli che tuttavia non appaiono particolarmente efficaci per la tutela degli interessi nazionali.

In ragione di tutto quanto sopra esposto e ritenendo necessario ovviare ai profili di incertezza sopra illustrati, si propone l'adozione di una dichiarazione interpretativa di salvaguardia che sancisca, da un lato, la possibilità di realizzare infrastrutture di comunicazione sul territorio nazionale, comprese le opere necessarie per i collegamenti con i Paesi situati

a nord dell'arco alpino e, per altra parte, preveda la mera facoltà di internalizzazione dei costi esterni, conformemente all'orientamento comunitario.

Tale soluzione, suggerita dallo stesso Segretariato permanente della convenzione delle Alpi in una nota del 15 maggio 2011, risulta essere stata già adottata dalla Francia e consentirebbe di fugare le preoccupazioni che hanno caratterizzato il dibattito parlamentare e le obiezioni che tutt'ora permangono.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (Atto n. 503).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (atto n. 503);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo reca sostanzialmente due tipologie di interventi normativi;

il primo intervento, da un lato, prevede – sulla base della delega conferita dall'articolo 1, comma 4, della legge comunitaria 2008 – disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, recante attuazione della direttiva 2006/126/CE in materia di patenti di guida; dall'altro lato, provvede al recepimento della direttiva 2011/94/UE che modifica la citata direttiva 2006/126/CE;

il secondo intervento normativo modifica il Capo II del decreto legislativo n. 286 del 2005, che attua la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

le modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, al pari delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59 del 2011, come chiarito dal rappresentante del Governo, trovano fondamento giuridico nella legge comunitaria

2008 che delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2006/126/CE, ivi compresa la parte in cui quest'ultima sostanzialmente prescrive di raccordare le proprie disposizioni con quelle di cui alla direttiva 2003/59/CE;

rilevata la necessità di richiamare – al comma 3-*bis* dell'articolo 125 del Codice della strada, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del presente schema di decreto – anziché il comma 1 dell'articolo 173 del Codice della strada, il successivo comma 3 del medesimo articolo, al fine di uniformare la sanzione per l'inservanza del codice unionale o nazionale afferente al conducente (motivi medici), a quella già prevista, al citato comma 3, per la violazione del codice unionale « 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi »;

rilevata altresì la necessità di specificare che la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio professionale del trasporto di persone di cui al citato comma 7 dell'articolo 22 del Codice della strada, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera *g*), del presente schema di decreto, possa essere comprovata mediante la carta di qualificazione del conducente rilasciata dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice armonizzato « 95 », oppure mediante il certificato rilasciato da uno Stato membro – non necessariamente quello in cui l'impresa è stabilita – del quale l'Italia abbia riconosciuto validità sul territorio nazionale a condizione di

reciprocità, al fine di assicurare la conformità delle disposizioni di cui al citato comma 7 alla disciplina prevista dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del presente schema di decreto, siano sostituite le parole: « è soggetto alla san-

zione di cui all'articolo 173, comma 1 » con le seguenti: « è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3 »;

2) all'articolo 21, comma 1, lettera *g*), alinea, del presente schema di decreto, siano aggiunte dopo le parole: « per l'esercizio dell'attività professionale del trasporto di persone mediante » le seguenti: « il possesso di uno dei seguenti titoli »;

3) all'articolo 21, comma 1, lettera *g*), capoverso lettera *b*), del presente schema di decreto siano sostituite le parole: « dallo Stato membro ove è stabilita l'impresa » con le seguenti: « da uno Stato membro ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06831 Marchioni: Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.	
5-06850 Abrignani: Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo	105
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	110
5-06899 Lanzarin: Quota residua di finanziamento statale per il completamento degli interventi di bonifica e la riqualificazione del sito di Fidenza	105
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	112
5-07183 Vico: Trasparenza ed economicità di gestione delle attività del Gestore dei servizi energetici	105
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	114
5-07989 Nicola Molteni: Continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali della Frangi Auto Spa	106
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	118

RISOLUZIONI:

7-00294 Fava: Iniziative in favore del settore ceramico nazionale e, in particolare, del distretto di Sassuolo.	
7-01001 Dal Lago: Iniziative in favore del settore ceramico nazionale, con particolare riguardo al distretto della ceramica del Veneto (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	106

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE COM(2012)209 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio</i>) ...	107
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	109
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI, indi del presidente Manuela DAL LAGO – In-

terviene il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.

5-06831 Marchioni: Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

5-06850 Abrignani: Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elisa MARCHIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Sottolinea che nella Commissione Attività produttive si è da sempre annesa grande importanza al turismo che rappresenta un settore con grandi possibilità di crescita. Ritiene, tuttavia, che questa fondamentale risorsa del Paese sia stata tradizionalmente trascurata dai diversi Governi che si sono succeduti nel tempo, come sembra, da ultimo, confermare anche l'avvenuta soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività nel turismo. Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, privare il Dipartimento di alcune strutture interne per conseguire i necessari obiettivi di risparmio, evitandone tuttavia la chiusura che potrebbe essere interpretata dagli operatori del settore come una progressiva rinuncia da parte del Governo centrale a seguire la politica del turismo.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Nell'associarsi alle osservazioni della collega Marchioni esprime tuttavia soddisfazione per l'annunciato disegno di legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione in cui si torna a prevedere una competenza primaria dello Stato in materia di turismo assolutamente essenziale per il rilancio del settore.

5-06899 Lanzarin: Quota residua di finanziamento statale per il completamento degli interventi di bonifica e la riqualificazione del sito di Fidenza.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela LANZARIN (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Pur comprendendo le motivazioni di un diverso orientamento dei finanziamenti inizialmente indirizzati al sito di interesse nazionale di Fidenza, sottolinea che l'area necessita di bonifiche al pari di quella dell'Ilva di Taranto. Lamenta pertanto una diversità di trattamento all'interno delle diverse aree del Paese individuate come SIN ed auspica che siano in tempi brevi destinati al sito di Fidenza i 4 milioni mancanti per attuare definitivamente l'Accordo di programma quadro.

5-07183 Vico: Trasparenza ed economicità di gestione delle attività del Gestore dei servizi energetici.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta che non ha fornito alcuna indicazione alle tre specifiche questioni poste nel suo atto ispettivo. Si chiedeva, infatti, di rendere pubbliche tutte le attività di consulenza intercorse con persone fisiche e giuridiche, i contributi a vario titolo corrisposti, la valutazione dei costi relativi al contributo economico del Gestore dei servizi energetici come sponsor presso diverse iniziative connesse ad eventi che spesso hanno poco a che fare con il compito istituzionale del Gestore medesimo. L'interrogazione chiedeva altresì una verifica dei piani di assunzione delle risorse effettuati negli ultimi mesi, nonché una maggiore trasparenza ed economicità di ge-

stione al fine di ridurre i costi relativi al funzionamento del GSE che, come è noto, sono a carico della bolletta dei consumatori. Preannuncia, pertanto, la presentazione di un'ulteriore interrogazione di analogo contenuto perché non ritiene assolutamente corretto che ad un parlamentare sia fornita una risposta generica sulle funzioni del GSE – peraltro, a lui ben note – senza fare alcun riferimento ai quesiti posti.

5-07989 Nicola Molteni: Continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali della Frangi Auto Spa.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicola MOLTENI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Sottolinea che il dato allarmante della situazione che interessa la concessionaria Frangi Auto Spa è che la casa madre Volkswagen Group Italia Spa sta dimostrando un atteggiamento negativo e ingiustificatamente ostile al progetto di risanamento avviato dalla medesima azienda. Sottolinea che erano già in corso trattative per la cessione di rami d'azienda che avrebbero potuto garantire gli attuali livelli occupazionali e una continuità produttiva. Aggiunge che questo atteggiamento ostile e ingiustificatamente rigido della Volkswagen Group coinvolge anche altri trenta concessionari che rischiano la chiusura in un momento di gravissima crisi del settore dell'*automotive*.

Sollecita pertanto il Governo ad esercitare una *moral suasion* nei confronti della Volkswagen Group al fine di scongiurare la chiusura di queste attività produttive.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00294 Fava: Iniziative in favore del settore ceramico nazionale e, in particolare, del distretto di Sassuolo.

7-01001 Dal Lago: Iniziative in favore del settore ceramico nazionale, con particolare riguardo al distretto della ceramica del Veneto.

(Discussione congiunta e rinvio).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che in data 8 ottobre 2012, è stata assegnata alla Commissione una risoluzione a firma Dal Lago n. 7-1001, sulla crisi del settore della ceramica nazionale, che vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione n. 7-00294 Fava.

Angelo ALESSANDRI (LNP), illustrando quale cofirmatario la risoluzione Fava n. 7-00294, che risulta per molti versi omogenea all'altra risoluzione abbinata, sottolinea che la finalità dei due strumenti di indirizzo è quella di sensibilizzare il Governo ad intervenire in un settore, quale quello della ceramica, verso il quale finora è stato inerte. Richiama la gravità della crisi del settore della ceramica, causata in parte dal calo della domanda, anche estera, ed in parte anche dalla concorrenza sleale che porta sul mercato prodotti provenienti dal *far east* spesso copiati, senz'altro privi della qualità del *made in Italy*, e cita in particolare il distretto di Sassuolo, quando non addirittura dannosi per la salute, con danni devastanti sull'economia di quelle aziende che con grande fatica e sforzo di ideazione e di qualità tentano di rimanere in un mercato sempre più contratto. La crisi del settore, inoltre, trascina con sé effetti devastanti anche sui comparti alla produzione connessi, quale quello dell'autotrasporto, anch'esso ulteriormente danneg-

giato dalla concorrenza di vettori esteri che lavorano senza il rispetto di tutte le normative cogenti per le ditte italiane e comunitarie. La richiesta che con la risoluzione si avanza al Governo è quella, da un lato di sostenere i lavoratori colpiti dalla disoccupazione, dall'altro di individuare misure dirette al sostegno della produzione e degli investimenti, attuando al contempo misure di contrasto alla concorrenza sleale da parte di operatori scorretti di altri Paesi.

Manuela LANZARIN (LNP) illustrando quale cofirmataria la risoluzione Dal Lago 7-01001, dichiara di riconoscersi pressoché integralmente nell'intervento del collega Alessandri; la sua risoluzione peraltro è incentrata sui distretti della ceramica del Veneto, la cui situazione ben conosce, e che sta attraversando una crisi durissima.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE COM(2012)209 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, svolgendo la relazione in sostituzione del relatore del provvedimento, il collega Fava, illustra la comunicazione COM(2012)209 con la quale si prospetta l'adozione di una

strategia globale per la riforma della disciplina europea degli aiuti di stato.

Si tratta di un documento della massima importanza che risulta particolarmente attuale alla luce della gravissima crisi economico finanziaria che ha colpito in termini particolarmente pesanti i paesi dell'area euro e di cui allo stato appare difficile intravedere il superamento.

Come rileva la stessa Commissione europea, la crisi ha indotto alcuni Paesi membri a ricorrere a consistenti aiuti finanziari a sostegno dei propri sistemi economici. Particolarmente ingenti sono stati gli aiuti corrisposti a vario titolo a favore delle banche particolarmente esposte nei confronti di clienti rivelatisi insolventi.

Sottolinea l'evidenza che il ricorso sistematico agli aiuti di Stato a favore delle imprese nazionali può determinare effetti distorsivi nella concorrenza all'interno dell'UE.

Il rischio è che i paesi che hanno maggiori difficoltà di bilancio, come l'Italia, che sono più intensamente impegnati nel processo di risanamento della finanza pubblica, subiscano gli svantaggi competitivi provocati dalla indisponibilità di risorse adeguate a reggere questa corsa agli aiuti di Stato, il che si tradurrebbe in un ulteriore aggravio di differenziale di competitività rispetto ai sistemi produttivi di altri partner, accentuando le tendenze recessive. La tabella allegata alla documentazione predisposta dagli uffici appare particolarmente significativa al riguardo laddove evidenzia la differente incidenza percentuale rispetto al Pil nei diversi paesi degli aiuti di Stato concessi ai settori dell'industria e dei servizi.

In entrambi i settori la percentuale italiana si colloca significativamente al di sotto di quelle della Francia e soprattutto della Germania.

Appare quindi pienamente condivisibile la preoccupazione della Commissione che si inneschi un circolo vizioso suscettibile di mettere seriamente in discussione il mercato interno.

Accanto a questo elemento va altresì considerata l'esigenza, che proprio con l'accentuazione della crisi si fa più incal-

zante, di calibrare meglio le misure di sostegno per massimizzare risultati ottenibili a parità di risorse disponibili. È questo un obiettivo che vede impegnato anche il Governo italiano per evitare il rischio di una dispersione delle (scarse) risorse che possono essere impiegate allo scopo.

Nel documento in esame la Commissione preannuncia l'intenzione di predisporre specifiche iniziative legislative facendole precedere da una opportuna fase di consultazione. La nostra Commissione è appunto chiamata a concorrere a questa larga consultazione: si tratta di un'occasione che non può essere sprecata per scongiurare l'eventualità che le successive iniziative che dovessero essere successivamente presentate dalla Commissione possano pregiudicare gli interessi del sistema economico italiano.

Nella comunicazione si evidenzia la necessità di riconoscere una « corsia preferenziale » agli aiuti destinati a risolvere specifiche carenze di mercato. A tal fine si sottolinea l'urgenza di una definizione più chiara delle reali disfunzioni di mercato che possano giustificare gli aiuti e una sistematica valutazione degli effetti prodotti dalle misure di incentivazione, attraverso la responsabilizzazione degli Stati membri in modo da ottenere un uso ottimale delle risorse ed evitare effetti distorsivi.

A tale riguardo opportunamente si prospetta che gli aiuti debbano essere selezionati sulla base di un buon rapporto costi-benefici.

Altrettanto condivisibile appare l'obiettivo di individuare le migliori pratiche in modo da favorirne la diffusione a livello europeo.

Nelle intenzioni della Commissione la revisione della disciplina esistente dovrebbe consentire di concentrare gli interventi di sostegno sui casi davvero significativi. A questo riguardo vale la pena di ricordare che in base all'attuale disciplina sono esentati all'obbligo di notifica alle istituzioni europee gli aiuti fino a 200 mila euro concessi nell'arco di 3 esercizi finanziari ad una stessa impresa.

Si tratta dei cosiddetti aiuti « *de minimis* » ritenuti sostanzialmente irrilevanti ai

fini di eventuali distorsioni del mercato interno. In proposito viene richiesto di valutare se la soglia attuale sia ancora valida o se non debba essere aggiornata, anche tenendo conto del fatto che per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010, in via eccezionale, l'entità degli aiuti ammessi era stata portata a 500 mila euro.

Si tratta quindi di valutare se all'Italia convenga o meno consentire un incremento degli aiuti in deroga anche in relazione alle caratteristiche del nostro sistema produttivo in cui prevalgono le piccole e medie imprese, generalmente destinatarie di aiuti di importo contenuto.

Quanto alla responsabilizzazione degli Stati membri, la Commissione ritiene che ad essi dovrebbe competere la verifica *ex ante* del rispetto della normativa europea per quanto concerne gli aiuti « *de minimis* », riservandosi la Commissione stessa di esercitare un controllo *ex post* sulla conformità dell'effettivo utilizzo.

La riduzione degli obblighi di notifica comporterebbe un ridimensionamento degli adempimenti amministrativi. Anche su questo punto agli Stati membri viene richiesto di valutare se la proposta sia o meno condivisibile. Per quanto riguarda l'Italia, occorrerà considerare attentamente se il trasferimento, sia pure parziale, delle competenze in materia di controllo in capo agli Stati membri non possa indurre alcuni di essi ad assumere un approccio più indulgente nei confronti di comportamenti opportunistici se non di veri e propri abusi. Oppure più semplicemente se non si debbano prendere in considerazione ipotesi di autonomia in materia in capo agli Stati membri.

Vengono poi indicati alcuni obiettivi, largamente condivisibili, per quanto concerne la semplificazione normativa al fine di superare incertezze e il rischio di confusione e di pronunce contraddittorie in sede attuativa, tra le altre cose chiarendo e definendo meglio il concetto di aiuti di Stato, attualmente previsto all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si ipotizza poi la possibilità che la Commissione europea concentri i suoi in-

terventi sui casi di maggiore impatto sul mercato interno attraverso un allargamento delle ipotesi in cui la Commissione può avviare indagini d'ufficio.

Gli elementi sommariamente forniti sul contenuto della comunicazione appaiono comunque sufficienti a confermare l'importanza della stessa e la necessità di svolgere su di essa un attento esame, anche in relazione alle iniziative del Governo per un riordino della disciplina nazionale degli aiuti di Stato.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Giustina MISTRELLO DESTRO (MISTOLLI-PLI), *relatore*, richiamando la relazione svolta nella seduta di ieri formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

Laura FRONER (PD), dichiara il voto convintamente favorevole, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere predisposta, e soprattutto sulla prospettata soluzione che è stata individuata e che potrà consentire di dare finalmente attuazione al protocollo sui trasporti dirimendo tutti i dubbi e le perplessità che ne avevano compromesso l'iter. Esprime al contempo alcune perplessità sulla seconda parte della condizione che non risulta del tutto chiara.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), essendo state recepite nel parere le indicazioni della Lega, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06831 Marchioni: Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo**Interrogazione n. 5-06850 Abrignani: Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo****TESTO DELLA RISPOSTA**

In più occasioni è stato enfatizzato il ruolo che il turismo può svolgere per lo sviluppo dell'economia italiana e l'incremento dell'occupazione. A titolo di esempio si allega il resoconto della Audizione del Ministro presso la Commissione X della Camera dei deputati del 28 febbraio 2012.

Inoltre, nel Documento di Economia e Finanza – Programma nazionale di riforma, alla pagina 60, si legge che il turismo viene considerato dal Governo come « *uno dei pilastri su cui fondare la ripresa economica del Paese* »; che « *il Governo sta lavorando ad una strategia nazionale che definisca quali azioni intraprendere per far recuperare all'Italia competitività* »; che « *la nuova strategia Paese dovrà essere sostenuta da una grande collaborazione tra il Governo, le regioni e tutte le istituzioni interessate, e contare su riforme incisive e investimenti adeguati, garantendo così un significativo incremento dell'occupazione e un più forte contributo alla crescita* »; che « *il Governo è impegnato nell'implementazione di una nuova strategia comunitaria a favore del turismo* ».

L'attribuzione delle competenze in materia al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, coniuga le finalità di riduzione delle spese e di ottimizzazione delle strutture amministrative, avviate con il processo di *spending*

review, con le esigenze di incisività degli interventi di Governo in un settore a carattere di elevata trasversalità.

Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nella nuova denominazione, annovera infatti una competenza tradizionale in materia di *governance* Stato-regioni, che risale fino al 1947, e garantisce la prospettiva del rafforzamento della gestione delle politiche per il turismo, da me fortemente voluta.

Infatti, anche in relazione alle competenze regionali in materia, le politiche per il turismo richiedono maggior coordinamento e dialogo istituzionale che conducano alla pianificazione strategica degli interventi, con il coinvolgimento dei Ministeri maggiormente interessati e il diretto confronto con le Regioni e gli Operatori.

Nel settore turistico, esigenze di intervento mutano connesse alla promozione del sistema turistico nazionale, in particolare nei rapporti con l'estero sono state evidenziate anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 76/2009) in considerazione « dell'esigenza di valorizzare meglio l'attività turistica sul piano economico interno e internazionale » e della « necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale ». La stessa Corte, con la sentenza n. 80/2012 in tema di Codice del turismo, ha precisato che rimane di competenza legislativa statale la regolazione delle imprese turistiche

e la disciplina di incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano.

Sul fronte internazionale, al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, già titolare di competenze in materia di attività internazionale delle Regioni, sono devoluti i rapporti con Organismi internazionali e sovranazionali, quali l'OMT – Agenzia specializzata dell'ONU per il turismo, la Commissione europea e l'OCSE, nonché con Stati esteri per quanto riguarda il settore di competenza.

Inoltre, il Dipartimento stesso fornisce il supporto al Segretariato permanente del Comitato mondiale dell'Etica nel turismo dello stesso OMT.

La esigenza di una forte struttura centrale per il governo di un settore così articolato come il turismo, affermata con l'istituzione nel 2006 del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rimane pertanto confermata ed enfatizzata con l'affidamento delle competenze in materia di turismo al novellato Dipartimento per gli affari regionali, il

turismo e lo sport, la cui responsabilità politica è in capo direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può attribuire la relativa delega di funzioni ad un Ministro senza portafoglio.

Con la descritta devoluzione di competenze, un ulteriore contributo apprezzabile alla *spending review* consiste nella riduzione di un posto di Capo dipartimento, di due posti dirigenziali di prima fascia (da tre ad uno), di 5 posti dirigenziali di seconda fascia (da nove a quattro) e l'assolvimento di tutti i compiti istituzionali affidati con circa 70 unità di personale non dirigenziale addetto.

Quanto agli stanziamenti per il turismo, si riportano qui di seguito gli stanziamenti iscritti nei bilanci di previsione degli anni dal 2010 al 2012 (anno corrente):

anno 2010: stanziamento euro
42.035.000,00;

anno 2011: stanziamento euro
16.441.651,00;

anno 2012: stanziamento euro
10.020.780,00.

Inoltre la legge di stabilità 2012 ha previsto per l'anno 2013 uno stanziamento di euro 8.427,000,00.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06899 Lanzarin: Quota residua di finanziamento statale per il completamento degli interventi di bonifica e la riqualificazione del sito di Fidenza**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo all'atto di sindacato in titolo, si rappresenta quanto segue.

L'Accordo di Programma Quadro (di seguito anche APQ), « Bonifica e ripristino ambientale del sito di interesse nazionale « Fidenza » », stipulato in data 8 aprile 2008 tra il Ministero dello sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Fidenza, ha previsto interventi volti alla bonifica e riqualificazione delle aree ricomprese nel sito di interesse nazionale, nonché il riutilizzo economico produttivo delle aree ex Cip ed ex Carbochimica, che costituiscono un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (Apea).

Come indicato dallo stesso Interrogante, il fabbisogno economico stimato e previsto nel citato Accordo è risultato pari a 14 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro quali fondi attuativi assicurati (e già stanziati) dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Parma, dal Comune di Fidenza e dal Ministero dell'Ambiente; e 4 milioni di euro programmatici (per il periodo 2007-2013) a valere sui fondi FSC 2007-2013 (articolo 4 APQ), da destinare alla realizzazione delle opere previste per la riqualificazione dell'Area ex CIP ed ex Carbochimica.

IL Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito anche MATTM), per quanto di competenza, ha comunicato che l'importo pari a euro 10.000.000,00, è stato costituito da euro 7.000.000,00 a carico del Fondo Unico Investimenti di detto Ministero, da

euro 1.000.000,00, stanziati dalla Regione Emilia Romagna, da euro 1.000.000,00 stanziati dalla Provincia di Parma e da euro 1.000.000,00 stanziati dal Comune di Fidenza.

Inoltre, i fondi assentiti dal MATTM sono stati tutti trasferiti, e, quindi, le attività di competenza della stessa Amministrazione sono state tutte adempiute.

Nell'Accordo di Programma Quadro in parola erano, come accennato, previsti anche euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse del Ministero dello Sviluppo Economico (fondi FSC 2007-2013, articolo 4 APQ).

Nello specifico, l'articolato del citato Accordo di programma quadro imputava le risorse FSC ai fondi destinati alla realizzazione del Programma straordinario nazionale di bonifica dei siti industriali inquinati di cui al punto 1.2.1, lettera *b*), comma 1 della Delibera CIPE n. 166/2007.

A seguito della delibera CIPE del marzo 2009, tuttavia, le risorse precedentemente assegnate a questa Amministrazione per l'attuazione del Progetto Strategico Speciale (PSS) sono confluite nell'ambito del « Fondo unico per il Paese a sostegno dell'economia reale », non consentendo, tra l'altro, l'erogazione della quota a carico del MISE, per la cifra su descritta.

Tale circostanza, in considerazione delle peculiarità del sito di Fidenza (che destinava i 4 milioni di euro alla realizzazione di opere viarie e di regimentazione idraulica), ha determinato il coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture per il reperimento di tali necessarie risorse attingendo, ove possibile, a fondi

rivenienti dal Contratto di programma ANAS ovvero a risorse destinate agli investimenti PON infrastrutture.

All'attualità è anche in corso di valutazione l'opportunità di proporre, nelle more dell'attribuzione delle risorse medesime, una specifica richiesta di assegnazione da parte del CIPE per le opere necessarie al completamento dell'intervento di bonifica dell'area ex Carbochimica del SIN di Fidenza.

Da ultimo, si segnala che residuano, comunque, anche economie della programmazione regionale FSC 2000-2006 pari a 3,8 milioni di euro che la Regione, nell'esercizio della propria autonomia decisionale, può destinare agli interventi che ritenga prioritari.

Da quanto sopra detto, il MiSE si sta attivando al fine di ottemperare e porre in essere l'Accordo di Programma Quadro per il sito di Fidenza.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07183 Vico: Trasparenza ed economicità di gestione delle attività del Gestore dei servizi energetici**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07183 l'onorevole Vico pone quesiti in ordine al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A.

Al riguardo, sentita anche la citata società, occorre premettere che le attività svolte da GSE sono disciplinate da disposizioni legislative, da decreti ed atti del Ministero dello Sviluppo Economico, che ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, svolge il ruolo di amministrazione di indirizzo, ma anche da delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Fino al 2005, il Gestore dei servizi energetici ha operato anche come Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), disponendo, a copertura dei propri costi di funzionamento, di uno specifico corrispettivo di trasporto (CTR) applicato all'energia prelevata dai distributori connessi alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Il corrispettivo di trasporto (CTR), ora completamente destinato a Terna, è aggiornato annualmente dall'Autorità con modalità uniformi per tutti gli operatori regolati.

Con il trasferimento a Terna della gestione della Rete di Trasmissione Nazionale la modalità per la determinazione degli oneri a copertura dei costi annuali di funzionamento di GSE è stata modificata prevedendo il riconoscimento a preventivo sulla base dei dati di *budget* ed una verifica a consuntivo sulla base dei dati di bilancio approvati. L'onere che ne deriva è posto a carico del gettito della componente tariffaria A3 e riconosciuto al GSE attraverso l'erogazione di 12 quote mensili di pari valore.

Fin dal trasferimento della gestione della Rete di Trasmissione Nazionale a Terna, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha manifestato l'intenzione di introdurre uno specifico corrispettivo anche per il GSE, ma la rapida evoluzione degli ambiti d'azione della Società non ha consentito finora l'attuazione di tale adempimento.

Anche nella delibera 140/2012, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha ribadito che si rendono necessari « *ulteriori approfondimenti circa la precisa definizione delle diverse attività svolte dal GSE, nonché l'analisi delle modalità di finanziamento delle medesime* » e che è intenzione del regolatore, « *con l'attesa stabilizzazione del perimetro delle attività del GSE* », di prevedere per il futuro la modifica del meccanismo di remunerazione del GSE.

L'azione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la determinazione del corrispettivo GSE dovrà tener conto della precisa delimitazione del perimetro di attività e dovrà prevedere la separazione contabile delle diverse attività svolte dal GSE, anche al fine di imputare correttamente i proventi derivanti dall'applicazione di oneri di istruttoria. I nuovi decreti di incentivazione delle fonti rinnovabili, in un'ottica di riduzione degli oneri posti a carico dei consumatori finali, prevedono, infatti, specifici corrispettivi a carico dei soggetti che richiedono i regimi di sostegno gestiti dal GSE.

L'attuale modalità per la determinazione dei costi spettanti al GSE, al pari delle altre società del Gruppo – GME e

AU, tiene conto anche della remunerazione del patrimonio netto del GSE, riconoscendo un tasso pari al rendimento del BTP decennale maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per l'anno 2010, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha determinato un tasso di remunerazione, prima delle imposte, pari al 6,53 per cento (4,03 per cento + 2,5 per cento); per l'anno 2011, ha fissato il tasso in 7,92 per cento (5,42 per cento + 2,5 per cento) per tener conto delle diverse condizioni di mercato.

In un'ottica di maggior efficienza e di riduzione dei costi, la Società si è attivata soprattutto per esternalizzare alcune attività e attivare sinergie con le altre società del Gruppo, mediante la gestione integrata di alcune funzioni (come, ad esempio, i servizi informatici, la logistica, la gestione degli immobili).

Nel 2011 GSE, consolidando anche i dati delle Società controllate, ha conseguito utili per 19 milioni di euro, ottenuti operando sulla riduzione dei costi di funzionamento riconosciuti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, nonché dalla remunerazione del patrimonio netto, non essendo previsti margini a favore del GSE nella gestione dell'attività di intermediazione dell'energia (partite economiche passanti).

Per quanto riguarda la gestione delle attività, GSE ha visto nel corso degli anni una significativa evoluzione, in termini qualitativi e quantitativi, dei propri ambiti di azione come dimostrano alcuni dati relativi al 2011:

Progetti gestiti dal GSE: 335.265 (rispetto ai 157.858 del 2010);

Capacità di produzione degli impianti gestiti: 30.046 MW (rispetto ai 13.730 MW del 2010);

Contratti gestiti: 663.205 (rispetto ai 296.933 del 2010);

Energia incentivata: 63 TWh (33 TWh nel 2010);

2.630 verifiche tecnico-ispettive sugli impianti;

Oltre 198.000 verifiche documentali;

1.170.000 pagamenti effettuati (rispetto ai 540.000 del 2010);

Minori incentivi riconosciuti (a seguito di incentivazione respinta o ridotta per assenza o mancata rispondenza dei requisiti e decadenza per mancata conclusione lavori): 6,7 miliardi di euro (calcolati sull'intera durata del periodo di incentivazione);

Numero contratti commerciali gestiti: oltre 660.000 contratti nel 2011, pari a 1.300 contratti per addetto (rispetto ai 1.800 contratti commerciali nel 2006, corrispondenti a circa 8 contratti per singolo addetto);

oltre 12.243 transazioni commerciali per addetto (rispetto alle 6.700 del 2010).

In tale contesto, la Società, sotto il controllo dell'Autorità di settore, ha sempre operato impegnandosi costantemente per incrementare l'efficacia e l'efficienza delle azioni avviate e garantendo massima trasparenza ed economicità.

In quest'ottica si inseriscono i diversi processi attivati per garantire la completa dematerializzazione delle procedure di accesso al sistema di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili (con particolare riferimento al Conto Energia fotovoltaico).

Nel corso del 2011, sempre nell'ottica di perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle proprie funzioni, GSE ha esteso il processo di dematerializzazione anche ad altri meccanismi, caratterizzati, come il Conto Energia, da una notevole complessità gestionale dovuta alla numerosità delle istanze presentate al GSE stesso, tra cui:

Scambio sul Posto (137.134 convenzioni attivate solo nel 2011) e Ritiro Dedicato (23.886 convenzioni attivate solo nel 2011).

GSE, anche nell'ambito del riconoscimento delle unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 20 del 2007, come integrato dal DM 4 agosto 2011, ha attivato un sistema informatico per l'invio delle istanze completamente dematerializzato.

Inoltre, con il Decreto Legge 13 agosto 2010, n.130, ha assunto un ruolo primario anche nell'ambito dei servizi di stoccaggio del gas naturale. In tale contesto è stata predisposta una piattaforma informatica – sulla quale sono attualmente registrati 26 operatori qualificati – che, nel corso del 2012, consentirà di scambiare virtualmente 600 milioni di metri cubi di gas. Ha predisposto anche specifici servizi di comunicazione in grado di aiutare gli operatori a orientarsi nell'attuazione e nell'applicazione della normativa, garantendo una piena assistenza e una pronta risposta alle diverse richieste e sollecitazioni.

Con riferimento a quanto sostenuto nell'interrogazione in merito alla partecipazione dell'Azienda ad iniziative non strettamente collegate al suo ambito di intervento, la società ha precisato che la Legge n. 99 del 2009, riconosce al GSE un ruolo importante per la promozione della cultura della sostenibilità energetica. Infatti, all'articolo 27, oltre a prevedere attività volte a rafforzare la tutela dei consumatori, dispone che la Società, a richiesta, possa fornire alla Pubblica Amministrazione servizi specialistici in campo energetico. Tale azione si concretizza attraverso la definizione di sinergie e accordi di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni, etc., nel supporto alla realizzazione di interventi di efficienza energetica, nella fornitura di assistenza tecnica e giuridica e nella predisposizione di specifiche azioni informative e formative volte a diffondere la cultura dell'uso dell'energia da fonte rinnovabile. Proprio la diffusione della cultura della sostenibilità energetica costituisce uno dei pilastri dell'azione della Società. Esclusivamente in tale ottica si colloca, dunque, la partecipazione del GSE, anche con propri *stand*, ad iniziative, convegni, manifestazioni fieristiche di settore quali, ad esempio, la Conferenza Annuale di Diritto dell'Energia, la Presentazione del Rapporto Legambiente Comuni Rinnovabili 2010, Solarexpo, Forum PA, e il Meeting di Rimini.

Con riferimento al piano delle assunzioni e consulenze di cui è cenno nell'interrogazione, la società ha precisato che, a

seguito dell'espandersi dei propri ambiti di attività e delle proprie linee di business, ha adottato una gestione virtuosa volta a incrementare le professionalità e le competenze presenti in Azienda. Nel 2011 sono state effettuate oltre 12.243 transazioni commerciali per addetto contro le 6.700 del 2010. Per contenere il costo del lavoro e, al tempo stesso, essere in grado di rispondere alla maggiore richiesta, la Società ha scelto di utilizzare sinergie in collaborazione con le principali Università Italiane, ENEA, CESI e RSE – società del Gruppo GSE, per lo svolgimento delle attività di qualifica degli impianti fotovoltaici. La Società ha attivato, nel corso degli anni, procedure trasparenti per la selezione delle professionalità da inserire in Azienda, focalizzando la propria attenzione sia sull'evoluzione e ulteriore formazione dei profili professionali già presenti all'interno della struttura, sia verso nuove professionalità emergenti nel mercato del lavoro. In particolare, GSE, per l'inserimento sia di risorse dipendenti sia di stagiaire, si è dotato di specifiche procedure per improntare la ricerca e l'inserimento delle risorse ai criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, con la pubblicazione sul sito GSE dei profili professionali ricercati, l'analisi di tutte le candidature pervenute e l'attivazione di sessioni di valutazione ad opera di organi collegiali (Commissioni). Con riferimento a quanto indicato nell'interrogazione in merito alle ipotetiche « significative variazioni » dei capitoli di spesa legati al piano delle assunzioni, la società ha fatto presente che non si è verificata, nel 2011 e nel primo semestre del 2012, alcuna variazione di spesa rispetto a quanto previsto nel *budget*, pur in presenza, nel corso degli anni, di adeguamenti contrattuali semestrali previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro. Nel 2011 il piano delle assunzioni non ha subito variazioni, tenendosi al di sotto del *budget* approvato. GSE ha, infatti, incrementato l'organico del 20 per cento in meno rispetto a quanto preventivato. Delle risorse assunte circa il 69 per cento è stato inserito con contratto a termine e di tali risorse oltre il 60 per cento è stato

selezionato a copertura delle esigenze delle aree operative dell'Azienda. Il documento di Bilancio 2011 evidenzia, inoltre, una riduzione del costo del personale dipendente previsto nel *Budget* 2011 di circa il 7,4 per cento, presentando un costo totale del lavoro 2011 ridotto di 2,3 milioni di euro. Un *trend* positivo che emerge anche dall'analisi dell'andamento del costo del lavoro dal 2006 al 2011, periodo che ha visto una riduzione del costo pari all'8 per cento. Dal 2006 al 2011 l'età media dei dipendenti GSE è scesa, inoltre, da 43 a 37 anni circa e, sempre con riferimento al medesimo periodo (2006-2011), la categoria Dirigenti ha registrato l'incremento di una sola unità, passando dal 9 per cento al 4 per cento della quota dirigenti sul totale dell'organico. Anche nel primo semestre del 2012 il piano d'azione si è sviluppato secondo criteri di efficienza: è stato assunto solo un numero di risorse pari al 9 per cento rispetto al *budget* approvato dal CdA e preventivamente condiviso con l'Autorità. Delle risorse inserite in questo periodo più della metà è stato assunto con contratto a termine.

Al fine di garantire un rilevante arricchimento in termini di nuove competenze, una maggiore flessibilità e un significativo contenimento dei costi, nel corso degli anni il GSE ha privilegiato una politica di assunzione che ha visto un incremento di

giovani risorse con una preparazione tecnico-scientifica, inserite prevalentemente con contratti di inserimento e formate internamente attraverso interventi di formazione finanziata, utilizzando parte dei contributi versati obbligatoriamente all'INPS per la disoccupazione involontaria e destinati al Conto Formazione di Fondimpresa.

Tale meccanismo di finanziamento, che ottimizza gli investimenti formativi, viene utilizzato anche per la formazione di persone con una maggior maturità professionale per mantenere e consolidare competenze e conoscenze. Anche per quanto concerne il tema delle consulenze, si precisa che non si sono verificate variazioni di spesa rispetto alle previsioni di *budget*.

Il ridotto ricorso a professionalità esterne è attivato conformemente al regolamento aziendale e in linea con la normativa prevista dal Codice per gli appalti pubblici, ove applicabile, ed esclusivamente per la fornitura di servizi professionali specifici collegati ad attività centrali dell'Azienda, però più convenientemente acquisibili dal mercato, quali, ad esempio, i contratti con i principali produttori/fornitori di *hardware* e *software* per la configurazione di specifici applicativi e consulenze legali di supporto alle attività di gestione del contenzioso.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07989 Nicola Molteni: Continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali della Frangi Auto Spa**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si conferma l'illustrazione dei fatti come ricostruiti nell'interrogazione parlamentare in relazione alla presenza storica dell'azienda sul territorio della provincia di Como. La stessa azienda, a causa della crisi del mercato dell'Auto e le conseguenti gravi difficoltà per le concessionarie, nonché – nel caso di specie – per l'atteggiamento di totale chiusura della casa madre Volkswagen Group Italia spa nei riguardi del piano di risanamento proposto da Frangi Auto Spa, è entrata in un periodo di profonda criticità.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato al riguardo di essersi interessato alla problematica a partire dal 23 luglio u.s., stante la richiesta di definire – ai sensi dell'articolo 410 CPC –, davanti alla Commissione provinciale di Conciliazione, la posizione di 16 lavoratori, dipendenti da Frangi Auto Spa, nell'ambito della procedura di trasferimento di un ramo d'azienda. La convocazione veniva fissata per il giorno 27 luglio 2012.

In data 26 luglio, presso la Prefettura di Como, presenti il Prefetto, l'Azienda, Confindustria e le Organizzazioni Sindacali, si svolgeva un incontro, finalizzato ai progetti di risanamento della Società, collegati alla necessità di esperire la procedura di concordato preventivo e la cessione dei rami d'azienda ad altra/e società.

Nel contesto della riunione, in relazione alla necessità di concludere al più presto gli accordi individuali, veniva comunicato al citato Ministero la possibilità di definire il passaggio dei 16 lavoratori, seduta stante, con un accordo in sede sindacale.

Gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro, privilegiando il principio di salvaguardia dei livelli occupazionali concordavano per tale soluzione.

Tuttavia, a causa dell'atteggiamento di totale chiusura della casa madre Volkswagen Group Italia spa, tali accordi non sono stati conclusi.

Nel corso della prosecuzione delle trattative, in data 4 settembre u.s., la Volkswagen Group Italia Sin ha comunicato a Frangi Auto spa la risoluzione unilaterale dei contratti di concessione in essere, in relazione ai marchi Audi, Volkswagen e Volkswagen veicoli commerciali.

A fronte di tali notizie la situazione è precipitata e l'azienda si è trovata nella necessità, in accordo con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di ricorrere ai seguenti ammortizzatori sociali:

Cassa Integrazione Straordinaria per crisi aziendale/cessazione di attività, richiesta in data 21.09.2012, per il periodo dal 10 settembre 2012 al 09 settembre 2013 per un massimo di 56 lavoratori e con pagamento diretto a carico dell'INPS, in particolare per 18 unità lavorative per l'unità produttiva di Luisago (Como) e 38 unità per l'unità produttiva di Fino Morasco (Como);

Mobilità – la procedura è stata aperta per n. 56 lavoratori in data 24 settembre 2012 sempre per 56 lavoratori.

Attualmente la forza aziendale è scesa da 58 a 56 dipendenti per effetto di due chiusure di rapporto di lavoro (una dimissione e un licenziamento) e i lavora-

tori sospesi a zero ore sono 50, mentre 4 impiegati amministrativi operano a tempo pieno per gli atti di chiusura della Società.

Il Ministero del lavoro comunica infine che, in data 24 settembre 2012, è stata depositata la richiesta di concordato preventivo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico manifesta fin d'ora la propria disponibilità ad aprire, su richiesta delle parti, « un tavolo di confronto » al fine di fare fronte alle problematiche emerse e verificando ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare a operare.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000* (C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinate);

rilevate alcune criticità in relazione agli articoli 8 e 11 della Convenzione;

sottolineando la necessità di approntare adeguati strumenti che impediscano il formarsi di effetti negativi sotto il profilo economico, tra cui aumenti di materie prime e beni in relazione ad un incremento dei costi di trasporto ed una con-

seguinte accentuazione delle difficoltà economiche delle imprese di trasporto italiane,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si impegni il Governo ad allegare allo strumento di ratifica al Protocollo una dichiarazione interpretativa degli articoli 8 e 11 che sancisca da un lato la possibilità di realizzare infrastrutture di comunicazione sul territorio nazionale e, dall'altro, che l'internalizzazione dei costi di cui all'articolo 14 deve intendersi come mera facoltà che non impone obblighi giuridici aggiuntivi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	121
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	125
DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.05.

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

C. 4994 Villecco Calipari.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2012.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, alla luce del dibattito finora svolto, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto.

Elisabetta RAMPI (PD) prende atto che il relatore ha recepito nella proposta di parere favorevole con condizione i rilievi da lei svolti nel corso del dibattito.

Teresa BELLANOVA (PD) preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Donella MATTESINI (PD) dichiara il suo voto contrario sulla proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che si sta concludendo proprio in questi momenti, presso la Commissione di merito, l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, segnalando che nel frattempo sono già intervenute talune importanti modifiche al testo, sulle quali sarebbe opportuno sin d'ora svolgere adeguate riflessioni, attesa la significativa implicazione delle norme introdotte nelle materie di competenza della XI Commissione.

Considerato, infatti, che nella giornata di domani – a causa del previsto andamento dei lavori parlamentari – il tempo per l'approvazione del parere di competenza sarà limitatissimo, avverte che illustrerà da subito le principali modifiche apportate al testo in esame con i predetti emendamenti, in modo da poter svolgere oggi il dibattito in Commissione, lasciando alla giornata di domani esclusivamente la fase dello svolgimento delle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere, che il relatore si riserva di presentare nel seguito dell'esame.

Passando, quindi, alle novità introdotte nel testo, per quanto concerne i profili di interesse, rileva anzitutto che, a seguito di un emendamento approvato presso la Commissione di merito, è previsto che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari, sia stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età; tuttavia, su proposta dell'azienda, acquisito l'assenso dell'interessato, il predetto limite può essere elevato fino al settantesimo anno di età, (in tal caso, la permanenza in servizio del dirigente interessato deve avvenire senza che l'azienda aumenti il numero complessivo dei propri dirigenti).

Sempre in tema di accesso al trattamento pensionistico, osserva, inoltre, che, sulla base delle modifiche introdotte dall'emendamento testé richiamato, i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che risultino in possesso dei requisiti anagra-

fici e contributivi i quali (ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 31 dicembre 2014, possono richiedere l'accesso al trattamento pensionistico anticipato entro tale data, con il riconoscimento di un periodo aggiuntivo fino a 30 mesi.

Inoltre, fa notare che l'emendamento prevede che l'azienda sanitaria, ove conceda il collocamento a riposo con il predetto beneficio, sia obbligata a rendere non disponibile un posto di corrispondente livello nella dotazione organica per un periodo minimo di tre anni e comunque possa procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite massimo del 20 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente. Rileva che si dispone, quindi, che al personale di cui alla citata disposizione il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto alla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Fa presente che il contenuto di tali disposizioni si intreccia con quello di altri interventi normativi all'attenzione della Commissione proprio in queste ore (in materia di deroghe alla disciplina vigente sull'accesso ai trattamenti pensionistici), in relazione ai quali ci si sta confrontando seriamente con il Governo, soprattutto in vista del reperimento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri finanziari conseguenti.

Rileva, infine, che, tra le modifiche apportate al testo, vi è anche una pre-

visione in tema di proroga dei contratti a tempo determinato del personale del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio Sanitario Nazionale, la spesa di personale e il regime delle assunzioni.

Sulla base delle nuove disposizioni testé richiamate, ritiene utile, quindi, avviare una discussione in Commissione, rimettendo al relatore, in ogni caso, il compito di valutare qualsiasi altra eventuale novità apportata al testo in sede referente, ai fini dell'elaborazione della proposta di parere.

Amalia SCHIRRU (PD) giudica in termini favorevoli l'impianto complessivo del provvedimento, pur sottolineando taluni aspetti meritevoli di approfondimento sui quali ritiene ragionevole svolgere alcune considerazioni di merito. Ritiene opportuno, innanzitutto, rafforzare il servizio di assistenza territoriale deputato alle cure primarie delle persone, in accordo con i soggetti istituzionali competenti, facendo notare che l'esigenza di assicurare prestazioni omogenee in tutto il Paese richiede la messa a disposizione di risorse adeguate e la valorizzazione di figure professionali qualificate e in possesso di una adeguata formazione. Giudica necessario, a tale riguardo, avviare una proficua interlocuzione con i comuni – anche i più piccoli – nell'ottica di realizzare un sistema integrato di assistenza che faccia fronte a qualsiasi evenienza sanitaria in tutto il territorio nazionale, superando quei vuoti di organico o quelle situazioni di precarietà che connotano taluni importanti servizi di guardia medica. Valutata favorevolmente la parte del provvedimento inerente alla materia dell'attività libero-professionale intramuraria, laddove si mira anche a rendere possibile un effettivo controllo del numero delle prestazioni rese dal professionista in tale regime, si sofferma sull'esigenza di prevedere, anche attraverso una implementazione delle risorse, un aggiornamento dei LEA, in pre-

visione di una migliore cura delle malattie rare, rispetto alle quali, al contrario, denota un evidente taglio di spese. Espresso un orientamento positivo sulle norme di razionalizzazione degli enti sanitari, manifesta una certa perplessità sulle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame degli emendamenti, soprattutto con riferimento a quelli che incidono sulla materia previdenziale. Ritiene incongruo prefigurare per le figure professionali sanitarie un percorso previdenziale differenziato, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, laddove esso non sia giustificato dall'esigenza – in tal caso comprensibile – di salvaguardare i lavoratori più in difficoltà, in connessione, ad esempio, con la natura usurante della prestazione svolta. Si riserva, in ogni caso, di formulare ulteriori osservazioni nel prosieguo del dibattito, anche alla luce della proposta di parere che il relatore presenterà.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), soffermandosi sulle modifiche apportate al testo in esame, concernenti profili di interesse della Commissione, osserva che, mentre potrebbero risultare in parte persino comprensibili le disposizioni che tendono ad elevare i limiti di età per i dirigenti medici, a fronte dell'esigenza di provvedere ad una equiparazione dei requisiti anagrafici per l'intero comparto pubblico, in continuità con quanto già previsto dall'ordinamento, appaiono ingiustificate le disposizioni in materia di pensionamento anticipato dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, potenzialmente suscettibili, a suo avviso, di determinare una profonda discrepanza all'interno dell'attuale quadro giuridico previdenziale. Giudica incongruo, infatti, concedere ai lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale di accedere alla pensione secondo criteri assimilabili sostanzialmente a quelli del previgente sistema delle quote, laddove, per l'intero settore pubblico una disposizione di tale portata è prevista esclusivamente come strumento per la gestione degli esuberi. Fatto notare, peraltro, che una tutela specifica per i

lavoratori del comparto sanitario adibiti a lavoro notturno potrebbe derivare automaticamente dall'applicazione delle norme in materia di lavori usuranti, auspica che su tale importante tematica la Commissione possa far sentire con forza la propria voce — anche alla luce degli approfondimenti svolti sulla questione dei cosiddetti « esodati » — eventualmente esprimendo un parere che contenga questi rilievi.

Silvano MOFFA, *presidente*, condivide l'esigenza che la Commissione si pronunci con decisione, sulla base di una posizione unanime già manifestata in occasione dell'esame del provvedimento sui cosiddetti « esodati », facendo notare che le disposizioni in questione appaiono fortemente criticabili laddove fanno dipendere la possibilità di uscita dal lavoro non più dalla discrezionalità dell'amministrazione, bensì dalla volontà del dipendente, configurando un diritto in capo a quest'ultimo.

Luigi BOBBA (PD) si chiede ironicamente a quali conseguenze istituzionali estreme potranno mai portare le norme

previdenziali in discussione, tenuto conto che, già in occasione dell'esame di altri provvedimenti da parte della XI Commissione, dall'effetto sicuramente meno dirompente per il sistema pensionistico, si è giunti a paventare le dimissioni del Ministro Fornero.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire la sua convinzione circa l'esigenza che la Commissione si pronunci a pieno titolo sull'argomento previdenziale, rimette alla sensibilità del relatore il compito di valutare tale esigenza, nella prospettiva di riaffermare un principio di salvaguardia di quei lavoratori posti in difficoltà dalla recente riforma pensionistica.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 4994;

considerato che il provvedimento reca disposizioni finalizzate a conferire la promozione a titolo onorifico a determinate categorie di militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947;

preso atto che esso pone una questione di assoluta rilevanza, con il dichiarato obiettivo di assicurare un riconoscimento morale per quei cittadini italiani duramente colpiti dalle dolorose vicende, non solo legate alla seconda guerra mondiale, ma anche al turbolento periodo post-bellico che ha interessato il confine orientale dell'Italia;

rilevato, peraltro, che l'articolato fornisce – attraverso una serie di richiami legislativi e di specifiche esclusioni (articoli 1 e 2) – una determinazione della platea dei soggetti interessati che potrebbe essere suscettibile di attente verifiche, ferma restando anche l'opportunità di chiarire in modo più definito la decorrenza dell'eventuale promozione a titolo onorifico;

osservato, altresì, che l'articolo 3, comma 2, dispone che la promozione prevista non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad alcun altro fine economico o retributivo;

giudicato, quindi, importante valorizzare il concetto di onorificenza contenuto nel provvedimento, evitando qualsiasi forma di automatismo nel riconoscimento di tale promozione ed eventualmente ipotizzando di subordinare detto riconoscimento alla ricorrenza di determinate ipotesi che rafforzino una memoria storica condivisa, riferita ai valori fondanti della Carta costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 2, anche al fine di assicurare il carattere meramente simbolico del conferimento della promozione onorifica e di collegare tale promozione a precisi valori storico-costituzionali, sia rafforzato il principio del divieto di produrre alcun tipo di vantaggio nel trattamento previdenziale o in quello retributivo ed economico dei soggetti beneficiari, ivi incluse possibili ricostruzioni – a qualsiasi titolo – di carriera o di posizioni e qualifiche di inquadramento, rilevandosi peraltro l'esigenza di specificare che gli interessati attestino (con le forme che saranno ritenute più opportune, eventualmente anche mediante autocertificazione) di non avere combattuto per le forze nazifasciste e di non avere commesso nel territorio italiano atti di guerra contro le popolazioni residenti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti approvati</i>)	146
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 1.143 dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	155
AVVERTENZA	145
ERRATA CORRIGE	145

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che si procederà all'esame dell'articolo aggiuntivo Girlanda 4.01, accantonato nella seduta di ieri, per poi passare all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 7 del decreto-legge.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come dalle notizie risulta che, mentre la Commissione sta discutendo di un provvedimento di estrema rilevanza in tema di tutela della salute, il Consiglio dei ministri abbia approvato un disegno di legge di stabilità che rischia di vanificarne l'efficacia, in quanto prevede nuovi tagli al Fondo sanitario nazionale. Chiede dunque al ministro di fornire chiarimenti sul punto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, evidenzia l'urgenza di proseguire nei lavori al fine di concludere l'esame del provvedimento in tempo utile per riferire all'Assemblea entro il termine stabilito, invita al ministro a fornire, ove lo ritenga opportuno, una sintetica risposta alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Miotto, avvertendo peraltro che non sarà possibile aprire una discussione sulla questione da essa sollevata.

Il ministro Renato BALDUZZI rassicura la Commissione circa la sensibilità dimostrata dal Consiglio dei ministri nei confronti delle considerazioni espresse dal ministro della salute, che ha evidenziato

come fossero inopportune talune proposte volte a determinare un pesante definanziamento delle risorse destinate al settore della sanità. Rispetto alle proposte iniziali, pertanto, risulterebbero significativamente ridotte le misure di definanziamento inizialmente previste per gli anni 2013 e 2014. Esprime peraltro l'auspicio che nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità si possa instaurare un dialogo costruttivo sulle predette misure.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Livia Turco, ribadisce il proprio parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Girlanda 4.01, ove riformulato nel senso di sopprimere il comma 5.

Rocco GIRLANDA (PdL) accoglie l'invito alla riformulazione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Girlanda 4.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere nuovamente il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 7, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, in quanto sono state predisposte proposte di riformulazione in relazione ad alcuni emendamenti.

Livia TURCO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Barani, invita i presentatori dell'emendamento Mariani 7.54 a ritirarlo in quanto confluirebbe in una proposta di riformulazione dell'emendamento Miserotti 7.51 (*vedi allegato 1*). Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Vessa 7.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Formichella 7.11 e parere contrario sugli identici emendamenti Nicco 7.15 e Ciccio 7.18. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Miserotti 7.51 e Casini 7.26, purché siano riformulati nei termini illustrati (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Palagiano 7.42 e Mosella 7.19 e parere favorevole sugli identici emendamenti Saltamartini 7.52 e Ciccio

7.76. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Sarubbi 7.55 e 7.56, purché riformulati nei termini indicati (*vedi allegato 1*) e parere contrario sugli emendamenti Saltamartini 7.53, Girlanda 7.6 e Binetti 7.32. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Mosella 7.23 il cui contenuto verrebbe assorbito dalla riformulazione degli emendamenti Sarubbi 7.55 e 7.56. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Palagiano 7.43 e Mosella 7.20. Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini illustrati, sugli emendamenti Garavini 7.57, Mosella 7.24 e Garavini 7.59 (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Garavini 7.58 e invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bossa 7.60. Esprime parere favorevole sull'emendamento De Pasquale 7.69, a condizione che sia riformulato nei termini illustrati (*vedi allegato 1*); in conseguenza di tale riformulazione, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Garavini 7.63, Palagiano 7.47, Laura Molteni 7.27, Palagiano 7.45, Sbroccini 7.66, Sarubbi 7.62, Palagiano 7.46 e 7.44, Sbroccini 7.65, Laura Molteni 7.37 e 7.38, Binetti 7.29, Bocciardo 7.14, Toccafondi 7.1, Sarubbi 7.64 e Laura Molteni 7.40.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Mosella 7.21 e Roccella 7.73, parere favorevole sull'emendamento Miotto 7.61, nonché parere contrario sugli identici emendamenti Nicco 7.16 e Ciccio 7.74. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Mosella 7.22 e Garavini 7.63.

Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Laura Molteni 7.39 e Binetti 7.31. Esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 7.30, purché riformulato.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sarubbi 7.67, parere contrario sugli emendamenti Garavini 7.68, Palagiano 7.48, Abelli 7.12, parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 7.41 e parere contrario sugli emendamenti Girlanda 7.5, Bucchino 7.70, Binetti 7.34, parere favorevole sugli emendamenti Girlanda 7.4 e 7.7 purché riformulato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro i presentatori degli emen-

damenti Formichella 7.8, Castellani 7.17, Palagiano 7.50 e Bucchino 7.72, quest'ultimo in quanto ricompreso nella riformulazione dell'emendamento Girlanda 7.7, esprime infine parere contrario sugli emendamenti Mosella 7.25, Girlanda 7.3, Formichella 7.10, Calgaro 7.36 ed invita a ritirare gli identici emendamenti Miotto 7.71, Palagiano 7.49 e Binetti 7.35, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Virgilio 7.2 e parere contrario sugli emendamenti Formichella 7.9 e Binetti 7.28.

Il Ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per gli emendamenti Sarubbi 7.55 e 7.56, Garavini 7.57 e 7.59, De Pasquale 7.69 anche se riformulato, Miotto 7.61, Sarubbi 7.67, Palagiano 7.4 e Di Virgilio 7.2, per i quali si rimette alla Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento Mariani 7.54, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Formichella 7.11 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vessa 7.13, Nicco 7.15 e Ciccio 7.18: s'intende vi abbiano rinunciato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa proprio l'emendamento Miserotti 7.51 e accoglie la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Miserotti 7.51 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (UdCpTP) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Casini 7.26, del quale è cofirmataria.

Laura MOLTENI (LNP) esprime la propria contrarietà sull'emendamento in questione, anche nella nuova formulazione, in quanto volto ad estendere l'oggetto del

provvedimento, compromettendone l'omogeneità del contenuto. Sottolinea come l'approvazione della proposta emendativa sarebbe contraria alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 22 del 2012.

Andrea SARUBBI (PD) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Casini 7.26 (*nuova formulazione*), in quanto caratterizzato da eccessivo rigore.

La Commissione approva l'emendamento Casini 7.26 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il proprio emendamento 7.42, volto a vietare tutti i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro, allo scopo di recidere il nesso tra pubblicità e ludopatia.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che sarebbe necessario distinguere, all'interno della categoria dei giochi con vincite in denaro, quelli ai quali sia realmente opportuno applicare il divieto. L'emendamento non tiene conto, tra l'altro, di come i proventi della pubblicità relativa ai giochi contribuiscano a sostenere l'industria televisiva e sportiva. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del Partito Democratico su tale emendamento.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come la ludopatia sia un fenomeno molto diffuso che determina un consistente danno economico alle famiglie. Ribadisce quindi la tradizionale posizione contraria del proprio gruppo in materia di giochi.

Eugenia ROCCELLA (PdL) si dichiara contraria all'introduzione nell'ordinamento di un divieto assoluto di svolgere attività pubblicitaria, che non distingua tra le diverse forme di gioco.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palagiano 7.42 e Mosella 7.19; approva quindi gli identici emendamenti Saltamartini 7.52 e Ciccio 7.76 (*vedi allegato 1*).

Andrea SARUBBI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.55, illustrata dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dà lettura di un'agenzia di stampa dalla quale risulta come il capogruppo dell'Italia dei Valori presso la regione Lazio sia indagato per peculato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rivolge un invito ai commissari a concentrarsi sull'oggetto dell'esame. Pone quindi in votazione l'emendamento Sarubbi 7.55 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Sarubbi 7.55 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Andrea SARUBBI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.56, illustrata dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Sarubbi 7.56 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Carlo CICCIOI (PdL) fa proprio l'emendamento Saltamartini 7.53.

La Commissione respinge l'emendamento Saltamartini 7.53.

Rocco GIRLANDA (PdL) ritira il suo emendamento 7.6.

Paola BINETTI (UdCpTP), nel prendere atto del parere contrario espresso sul suo emendamento 7.32, invita i relatori e il Governo ad accogliere almeno la prima parte dello stesso, riguardante l'informazione sulla reale probabilità di vincita offerta dal gioco.

Antonio PALAGIANO (IdV) sottoscrive l'emendamento Binetti 7.32, pure esclu-

dendo la possibilità di poter indicare l'esatta probabilità di vincita legata a ciascun gioco.

Eugenia ROCCELLA (PdL) giudica positivamente l'emendamento Binetti 7.32.

Massimo POLLEDRI (LNP), nell'esprimere il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Binetti 7.32, lo sottoscrive.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL) sottoscrive l'emendamento Binetti 7.32.

Marco RONDINI (LNP) sottoscrive l'emendamento Binetti 7.32.

Carla CASTELLANI (PdL) sottoscrive l'emendamento Binetti 7.32.

Carmelo PORCU (PdL) sottoscrive l'emendamento Binetti 7.32.

Rocco GIRLANDA (PdL) sottoscrive l'emendamento Binetti 7.32.

Mariella BOCCIARDO (PdL) sottoscrive l'emendamento Binetti 7.32.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento, nel senso di prevedere che « la pubblicità del gioco con vincita in denaro a mezzo stampa deve sempre riportare in modo chiaramente visibile la probabilità di vincita che il soggetto ha in quel singolo gioco ».

Domenico DI VIRGILIO (PdL) sottoscrive l'emendamento Binetti 7.32.

Gino BUCCHINO (PD) condivide in parte l'emendamento e parzialmente la riformulazione, in quanto ritiene impossibile indicare la percentuale delle possibilità di vincita e quindi la norma non potrebbe essere applicata.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che ci si potrebbe non limitare alla sola pubblicità a mezzo stampa.

Marco CALGARO (UdCpTP) contesta la tesi secondo la quale non sarebbe possibile indicare le probabilità di vincita al gioco.

Antonio PALAGIANO (IdV) concorda sulla eliminazione dell'espressione a mezzo stampa.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, alla luce delle osservazioni emerse nel corso degli interventi che si sono svolti, propone di accantonare l'emendamento Binetti 7.32.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Binetti 7.32.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 7.23.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Palagiano 7.43 e Mosella 7.20.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Garavini 7.57, di cui è cofirmataria, proposta dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

Luisa BOSSA (PD) sottoscrive l'emendamento Garavini 7.57.

Daniela SBROLLINI (PD) sottoscrive l'emendamento Garavini 7.57.

La Commissione approva l'emendamento Garavini 7.57 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) accetta la riformulazione del suo emendamento 7.24, proposta dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento Mosella 7.24 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il suo emendamento 7.33.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento Garavini 7.58, di cui è cofirmataria.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Garavini 7.59, di cui è cofirmataria, presentata dal relatore in sede di espressione dei pareri.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritiene che sarebbe opportuno usare analoghe cautele anche in riferimento al gioco del lotto, il cui numero di sorteggi settimanali potrebbe essere utilmente diminuito.

La Commissione approva l'emendamento Garavini 7.59 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Luisa BOSSA (PD), nel ritirare il suo emendamento 7.60, preannuncia che lo presenterà con una nuova formulazione in Assemblea o ne trasfonderà il contenuto in un ordine del giorno, essendo lo stesso teso a tutelare i bambini dalla piaga del gioco.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento De Pasquale 7.69, di cui è cofirmataria, proposta dal relatore in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che l'emendamento De Pasquale 7.69 (*nuova formulazione*), riferendosi al comma 10, sarà posto in votazione successivamente alla votazione dell'emendamento Palagiano 7.47.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 7.21.

Eugenia ROCCELLA (PdL) illustra le finalità del suo emendamento 7.73, invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente su di esso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Roccella 7.73 ed

approva l'emendamento Miotto 7.61 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Nicco 7.16 e Ciccioli 7.74: s'intende vi abbiano rinunciato.

Donato Renato MOSELLA (Misto-ApI) ritira il suo emendamento 7.22.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento Garavini 7.63, di cui è cofirmataria.

Antonio PALAGIANO (IdV), illustrando le finalità del suo emendamento 7.47, ne raccomanda l'approvazione, evidenziando la necessità di indicare con precisione la misura della distanza dei punti di raccolta del gioco da luoghi quali istituti scolastici, strutture sanitarie ed ospedaliere e luoghi di culto, invece che riferirsi genericamente al concetto di prossimità.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che sarebbe opportuno includere tra i luoghi cui ha fatto riferimento l'onorevole Palagiano nel suo intervento anche i centri per anziani, gli oratori e le case di riposo.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, fa presente all'onorevole Palagiano che il suo emendamento 7.47 è sostanzialmente confluito nell'emendamento De Pasquale 7.69 (*nuova formulazione*).

Antonio PALAGIANO (IdV) insiste nel chiedere che venga posto in votazione il suo emendamento 7.47, avendo già evidenziato la differenza rispetto all'emendamento De Pasquale 7.69 (*nuova formulazione*) non prevedendo quest'ultimo le distanze che devono essere mantenute nell'ubicazione dei punti di raccolta del gioco.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 7.47.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che su questo punto il Governo ha modificato il suo originario intendimento, sposando

una interpretazione burocratica e pianificatoria e rinviando in ogni caso a tempi futuri.

Marco CALGARO (UdCpTP) rileva l'opportunità di indicare la distanza minima per la ricollocazione dei punti di raccolta del gioco.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur riconoscendo la perfettibilità della norma in questione, ricorda che si tratta del primo tentativo di dettare una disciplina in questa materia.

La Commissione approva l'emendamento De Pasquale 7.69 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento De Pasquale 7.69, risultano preclusi gli emendamenti Laura Molteni 7.27, Palagiano 7.45, Sbrollini 7.66, Sarubbi 7.62, Palagiano 7.46 e 7.44, Sbrollini 7.65, Laura Molteni 7.37 e 7.38.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il suo emendamento 7.29.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 7.14.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Toccafondi 7.1: si intende vi abbia rinunciato.

Andrea SARUBBI (PD) ritira il suo emendamento 7.64.

La Commissione respinge l'emendamento Laura Molteni 7.39 e approva l'emendamento Binetti 7.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Laura MOLTENI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.40, volto a stabilire una distanza minima, pari a 500 metri, che deve intercorrere tra i punti della rete fisica di raccolta del gioco e determinati luoghi, quali istituti scola-

stici, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto.

Antonio PALAGIANO (IdV) aggiunge la propria firma all'emendamento Laura Molteni 7.40.

La Commissione respinge l'emendamento Laura Molteni 7.40.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il suo emendamento 7.31.

La Commissione approva l'emendamento Sarubbi 7.67 (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira l'emendamento Garavini 7.68, di cui è cofirmataria.

Antonio PALAGIANO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.48, illustrandone le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 7.48.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Abelli 7.12: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 7.41 (*vedi allegato 1*).

Rocco GIRLANDA (PdL) ritira il suo emendamento 7.5.

Gino BUCCHINO (PD) (FLpTP) ritira il suo emendamento 7.70

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il suo emendamento 7.34.

La Commissione approva l'emendamento Girlanda 7.4 (*vedi allegato 1*).

Carla CASTELLANI (PdL) ritira il suo emendamento 7.17.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa proprio l'emendamento Castellani 7.17 e chiede di porlo in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Castellani 7.17, fatto proprio dal deputato Polledri.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra le finalità del suo emendamento 7.50, volto a prevedere, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, che in determinati luoghi sia obbligatoria la detenzione di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 7.50.

Rocco GIRLANDA (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.7, illustrata dal relatore in sede di espressione di pareri sugli emendamenti.

Gino BUCCHINO (PD), con riferimento all'emendamento Girlanda 7.7 (*nuova formulazione*), fa notare come in esso non sia esattamente ricompreso il suo emendamento 7.72, volto a prevedere l'obbligo per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, nonché di scuole superiori e università dove si praticano attività sportive, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Girlanda 7.7, che tenga conto di quanto testé precisato dall'onorevole Bucchino nel suo intervento, e che faccia riferimento, quindi, all'obbligatorietà della dotazione e dell'impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nei luoghi in cui si pratica attività sportiva.

Rocco GIRLANDA (PdL) accoglie la nuova proposta di riformulazione del suo emendamento 7.7.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere favorevole sull'emendamento Girlanda 7.7, come ulteriormente riformulato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Girlanda 7.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Formichella 7.8: si intende vi abbia rinunciato.

Fa altresì presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Girlanda 7.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), risulta assorbito l'emendamento Bucchino 7.72 e risultano altresì preclusi gli emendamenti Mosella 7.25, Girlanda 7.3 e Formichella 7.10.

Marco CALGARO (UdCpTP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.36, volto a prevedere che la certificazione medica richiesta per la pratica di attività sportiva non agonistica possa essere prodotta gratuitamente dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, fa presente che la finalità della disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge è quella di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività non agonistica o amatoriale, senza prevederne la gratuità. Pertanto, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento in esame.

Il ministro Renato BALDUZZI ribadisce il proprio parere conforme al relatore sull'emendamento Calgaro 7.36.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 7.36.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 7.71.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emen-

damento Palagiano 7.49: si intende vi abbia rinunciato.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 7.35.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sull'emendamento Di Virgilio 7.2, osserva che il finanziamento dei defibrillatori attraverso variazioni dell'aliquota della tassazione dei tabacchi potrebbe rivelarsi problematica in sede di esame di tale disposizione presso la Commissione Bilancio.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) sottolinea che la Commissione Bilancio farà al momento opportuno le proprie valutazioni.

La Commissione approva l'emendamento Di Virgilio 7.2 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Formichella 7.9: si intende vi abbia rinunciato.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il proprio emendamento 7.28.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, riprende l'esame dell'emendamento Binetti 7.32 precedentemente accantonato.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Binetti nel senso di prevedere che la pubblicità del gioco con vincita in denaro deve sempre riportare in modo chiaramente visibile la probabilità di vincita che il soggetto ha in quel singolo gioco. Il mancato rispetto di tale disposizione viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

Andrea SARUBBI (PD) osserva che la possibilità di vincita è calcolata in maniera probabilistica in alcuni giochi quali l'Enalotto, mentre viene tradotta in una quota che tiene conto di elementi per altre tipologie di giochi, quali ad esempio le competizioni calcistiche. Ritene che la

dizione « giochi con vincite in denaro » sia troppo vaga e che dovrebbe essere sostituita dalle parole « giochi d'alea ».

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria debba essere decisamente elevato, ma che comunque debba essere definito in modo percentuale rispetto al montepremi.

Rocco GIRLANDA (PdL) osserva che la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro dovrebbe riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita. Nel caso in cui la percentuale non sia definibile, dovrebbe essere indicata la percentuale storica per giochi simili. Aggiunge inoltre che, a suo avviso, in caso di violazione, il soggetto proponente dovrebbe essere obbligato a ripetere la pubblicità secondo modalità identiche alla campagna precedente indicando che la medesima è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto della necessità di approfondire ulteriormente la riformulazione dell'emendamento Binetti 7.32, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.10, è ripresa alle 12.25.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, illustra l'ulteriore riformulazione dell'emendamento Binetti 7.32, auspicandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Il ministro Renato BALDUZZI si rimette alla Commissione sull'emendamento Binetti 7.2 (*nuova formulazione*).

Carla CASTELLANI (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Binetti 7.32, come ulteriormente riformulato.

Antonio PALAGIANO (IdV) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Binetti 7.32, come ulteriormente riformu-

lato, pur nella consapevolezza della complessità del testo che, in quanto tale, potrebbe rivelarsi di non facile applicazione.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 7.32 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che si sono così concluse le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. Invita quindi i relatori e il Governo ad esprimere i pareri di competenza sui subemendamenti presentati nella giornata di ieri con riferimento all'emendamento 1.143 dei relatori.

Livia TURCO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Barani, esprime parere favorevole sui subemendamenti Laura Molteni 0.1.143.24, Palagiano 0.1.143.8 e Miotto 0.1.143.20 e Castellani 0.1.143.23. Esprime altresì parere favorevole sui subemendamenti Murer 0.1.143.13, Miotto 0.1.143.16, 0.1.143.18, 0.1.143.10 e 0.1.143.21, purché riformulati nei termini che indicherà nel momento in cui si passerà alla votazione di ciascuno di essi.

Esprime parere contrario sui subemendamenti Laura Molteni 0.1.143.22, 0.1.143.30 e 0.1.143.25, Palagiano 0.1.143.3, Miotto 0.1.143.15, Palagiano 0.1.143.4, Laura Molteni 0.1.143.26, Palagiano 0.1.143.5, 0.1.143.2 e 0.1.143.6, Schirru 0.1.143.12, Rondini 0.1.143.29, Laura Molteni 0.1.143.27 e Miotto 0.1.143.11. Invita al ritiro dei restanti subemendamenti presentati all'emendamento 1.143 dei relatori.

Il ministro Renato BALDUZZI concorda con il parere espresso dal relatore.

Laura MOLTENI (LNP) illustra il suo subemendamento 0.1.143.22, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Laura Molteni 0.1.143.22.

Laura MOLTENI (LNP) illustra il suo subemendamento 0.1.143.24, che invita a tener conto della programmazione regionale, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva il subemendamento Laura Molteni 0.1.143.24 (*vedi allegato 1*).

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede che sia riconsiderato il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul subemendamento Laura Molteni 0.1.143.30.

Livia TURCO (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario sul subemendamento Laura Molteni 0.1.143.30.

Il ministro Renato BALDUZZI ribadisce anch'esso il parere contrario del subemendamento 0.1.143.30.

La Commissione respinge il subemendamento Laura Molteni 0.1.143.30.

Marco RONDINI (LNP) illustra il subemendamento Laura Molteni 0.1.143.25 di cui è cofirmatario, che tende a garantire, nel rispetto delle competenze regionali in materia, un'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assistenza per gli adulti dal 17° anno in poi.

Il ministro Renato BALDUZZI, rispondendo all'onorevole Rondini, osserva che si terrà nel debito conto l'esigenza evidenziata nella proposta emendativa, che è da ritenersi accolta in via di principio e che sarà pertanto soddisfatta in sede di attuazione del provvedimento.

Laura MOLTENI (LNP), a seguito delle precisazioni fornite dal ministro Balduzzi, ritira il subemendamento 0.1.143.25, di cui è prima firmataria.

Livia TURCO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Barani, propone una riformulazione del subemen-

damento Murer 0.1.143.13, volta all'inserimento, al comma 1, primo periodo, dell'emendamento 1.143 dei relatori, dopo le parole: « integrazione con il sociale » delle seguenti: « , anche con riferimento all'assistenza domiciliare ».

Delia MURER (PD) accoglie la riformulazione proposta del suo subemendamento 0.1.143.13.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa notare al relatore che il subemendamento Murer 0.1.143.13 era riferito al comma 4, lettera *b*), capoverso *b-bis*), dell'emendamento dei relatori e non, invece, al comma 1. Raccomanda pertanto al relatore di far presente fin da subito se, nelle successive riformulazioni, intenda proporre anche una diversa collocazione delle proposte emendative rispetto a quella prevista nella versione originaria.

Chiara MORONI (FLpTP) condivide quanto precisato dal presidente Palumbo, facendo presente che, come di consueto, gli uffici potranno predisporre una nota preparatoria del coordinamento formale del testo.

Laura MOLTENI (LNP) si oppone alla votazione del subemendamento Murer 0.1.143.13, come riformulato, in quanto le proposte emendative riferite al comma 1 dell'articolo 1 sono state già esaminate. Chiede, quindi, che tutte le proposte emendative siano trattate nell'esame in modo eguale, senza favoritismi di sorta. Dichiarò altresì che non parteciperà alla votazione sul subemendamento Murer 0.1.143.13.

La Commissione approva il subemendamento Murer 0.1.143.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Livia TURCO (PD), *relatore*, avverte fin da ora, come richiesto dal presidente Palumbo, che, ad avviso dei relatori, anche il subemendamento Miotto 0.1.143.18 andrebbe riferito al comma 1 anziché al comma 4 dell'emendamento 1.143 dei re-

latori. Propone quindi di accantonare tale subemendamento.

La Commissione delibera di accantonare il subemendamento Miotto 0.1.143.18.

Donata LENZI (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.143.14.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra le finalità del suo subemendamento 0.1.143.3, di cui raccomanda l'approvazione.

Il ministro Renato BALDUZZI assicura l'onorevole Palagiano che nel testo del provvedimento è prevista la garanzia di offrire l'assistenza non solo nelle aree a più alta densità di popolazione, ma anche nelle altre aree a popolazione sparsa.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira quindi il suo subemendamento 0.1.143.3.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.143.15.

Livia TURCO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Barani, propone una riformulazione del subemendamento Miotto 0.1.143.16 nel senso di aggiungere, al comma 4, lettera *b*), capoverso lettera *b-ter*, dell'emendamento 1.143 dei relatori, dopo la parola: « adottare » le seguenti: « anche per il tramite del distretto sanitario ».

Donata LENZI (PD) evidenzia, al riguardo, il rischio che si possano disperdere i finanziamenti destinati al territorio, disaggregando eccessivamente i destinatari.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del suo subemendamento 0.1.143.16.

La Commissione approva quindi il subemendamento Miotto 0.1.143.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra le finalità del suo subemendamento 0.1.143.4, evidenziando il rischio dei finanziamenti a pioggia e sottolineando invece la necessità di ricorrere a criteri di finanziamento specifici legati alla popolazione, alle condizioni geografiche e alle condizioni sociali locali.

Il ministro Renato BALDUZZI, rispondendo all'onorevole Palagiano, ritiene comprensibile la sua preoccupazione osservando comunque che il finanziamento cosiddetto a *budget* è un modello oramai conosciuto e consolidato, potendo essere lasciate alle convenzioni le specificazioni di criteri determinati.

Antonio PALAGIANO (IdV) insiste nel chiedere la votazione del suo subemendamento 0.1.143.4.

La Commissione respinge il subemendamento Palagiano 0.1.143.4.

Laura MOLTENI (LNP) illustra il suo subemendamento 0.1.143.26, volto ad evitare illegittime ingerenze nelle competenze esclusive delle regioni.

Il ministro Renato BALDUZZI, rispondendo all'onorevole Molteni, assicura che sarà tenuta nel debito conto l'esigenza di raccordarsi con le regioni nell'attuazione della normativa in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.143.26.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo subemendamento 0.1.143.5, osservando che la riforma in esame appare in realtà basata sul nulla, in quanto è demandato alla mera volontà delle regioni il fatto di provvedere alla necessaria dotazione finanziaria.

Il ministro Renato BALDUZZI, rispondendo all'onorevole Palagiano, osserva come non sia vero quanto da lui affermato, richiamando la norma cogente di cui all'articolo 1, comma 1. Tuttavia, ri-

tiene di poter accogliere il subemendamento in esame qualora l'onorevole Palagiano fosse disposto a riformularlo nel senso di sostituire le parole: « individuano la dotazione » con le seguenti: « provvedono alla dotazione ».

Antonio PALAGIANO (IdV) accoglie la riformulazione del suo subemendamento 0.1.143.5.

Livia TURCO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Barani, esprime parere favorevole sulla riformulazione del subemendamento Palagiano 0.1.143.5.

La Commissione approva il subemendamento Palagiano 0.1.143.5 come riformulato (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.143.17.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo subemendamento 0.1.143.2, sottolineando come sarebbe grave una situazione di disomogeneità assistenziale.

Il ministro Renato BALDUZZI invita al ritiro del subemendamento 0.1.143.2 in quanto appare più cogente la formula contenuta nell'emendamento 1.143 del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV) insiste nel chiedere la votazione del suo subemendamento 0.1.143.2.

La Commissione, respinge il subemendamento Palagiano 0.1.143.2.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo subemendamento 0.1.143.6, rilevando l'opportunità di utilizzare prioritariamente le forme associative già esistenti di rete e di gruppo.

La Commissione respinge il subemendamento Palagiano 0.1.143.6.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Schirru 0.1.143.12: si intende vi abbia rinunciato.

Livia TURCO (PD), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Barani, propone una riformulazione del subemendamento Pedoto 0.1.143.10, nel senso di aggiungere all'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 4, il seguente comma 4-*bis*: « Nell'ambito del patto della salute vengono definite modalità, criteri, procedure per valorizzare ai fini della formazione specifica in medicina generale l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata ».

Luciana PEDOTO (PD) accoglie la riformulazione del suo subemendamento 0.1.143.10 proposta dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva come la riformulazione del subemendamento Pedoto 0.1.143.10 appare in realtà molto diversa dal testo originario.

Luciana PEDOTO (PD), replicando all'onorevole Polledri, osserva invece che si tratta di una riformulazione molto più precisa e puntuale dello stesso concetto, volto ad una rivalutazione dei giovani medici di medicina generale.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede comunque che venga distribuita copia del testo della riformulazione del subemendamento Pedoto 0.1.143.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, legge la nuova formulazione del subemendamento Pedoto 0.1.143.10.

Anna Margherita MIOTTO (PD) raccomanda l'approvazione del subemendamento Pedoto 0.1.143.10 di cui è cofirmataria.

Carla CASTELLANI (PdL) sottoscrive il subemendamento Pedoto 0.1.143.10 in-

sieme a tutti i componenti del gruppo PdL in Commissione.

Vincenzo D'ANNA (PT) sottoscrive il subemendamento Pedoto 0.1.143.10.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Pedoto 0.1.143.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNP) illustra il suo subemendamento 0.1.143.29, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Rondini 0.1.143.29 e Molteni 0.1.143.27.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.143.11.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene non comprensibile l'ostilità manifestata dal Partito Democratico rispetto al suo subemendamento 0.1.143.7. Ritiene, infatti, che il decreto-legge in discussione individui una problematica reale giungendo tuttavia a soluzioni insufficienti.

A suo avviso, creare maggiore mobilità a livello interprovinciale è positivo e risponde ad un problema cogente. Evidenzia, tuttavia, come non sia pensabile trasferire all'improvviso un dipendente da una provincia ad un'altra senza oltretutto stabilire chi sia chiamato a definire le «eccedenze». Rileva poi come, in base all'emendamento 1.143 dei relatori, vengano escluse anche le organizzazioni sindacali dal processo decisionale. Invita quindi a rivedere il parere sul proprio subemendamento che prevede la necessità di acquisire il consenso dell'interessato.

La Commissione respinge il subemendamento Palagiano 0.1.143.7.

Livia TURCO (PD), *relatore*, propone, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Barani, esprime, la seguente riformulazione del subemendamento Miotto 0.1.143.21: all'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, dopo le parole:

« n. 165 », aggiungere le seguenti: « , previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, ».

Anna Margherita MIOTTO (PD) riformula il proprio subemendamento 0.1.143.21 nel senso indicato dai relatori.

La Commissione approva il subemendamento Miotto 0.1.143.21 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.143.19.

Antonio PALAGIANO (IdV), tenuto conto del subemendamento testé approvato dalla Commissione, ritira il proprio subemendamento 0.1.143.9.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Palagiano 0.1.143.8 e Miotto 0.1.143.20 (*vedi allegato 1*).

Rocco GIRLANDA (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.143.1.

Carla CASTELLANI (PdL) illustra il proprio subemendamento 0.1.143.23, ricordando che il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevede una verifica di compatibilità anche per le strutture sanitarie ed i poliambulatori che chiedono di potere operare in regime privato senza oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

Ritiene quindi che, tanto più in una situazione di carenza di risorse per il sistema sanitario, sia importante prevedere forme di liberalizzazione nei confronti di chi vuole investire nel settore.

Il ministro Renato BALDUZZI ritiene che il tema oggetto del subemendamento in discussione sia in parte «laterale» rispetto alla materia affrontata dal decreto-legge in esame e fa riferimento ad un modello ormai vigente da tempo rispetto al quale non si comprendono le ragioni di prevedere eventuali deroghe.

Per tali ragioni invita la presentatrice a ritirare il subemendamento 0.1.143.23.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ribadisce il parere favorevole già espresso rispetto al subemendamento in esame.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva come il subemendamento in discussione comporti, di fatto, una « cancellazione » dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, che regola le attività private assoggettandole ad autorizzazione e non ad accreditamento. Il legislatore ha seguito negli anni tale impostazione in quanto gli investimenti in questo settore possono condizionare la programmazione regionale. Il subemendamento Castellani 0.1.143.23 consentirebbe, di fatto, ad un privato di costruire un ospedale su un territorio acquisendo unicamente le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che in base ad una prima valutazione ha ritenuto di considerare ammissibile il subemendamento Castellani 0.1.143.23, pur vertendo su una materia non del tutto omogenea rispetto al decreto-legge. Resta fermo che il Presidente della Camera potrà poi valutare ulteriormente la relativa ammissibilità nel prosieguo dell'*iter* dell'Assemblea.

Carla CASTELLANI (PdL) si dichiara disponibile a riformulare il proprio subemendamento, alla luce del dibattito testé svolto, limitando il riferimento ai soli poliambulatori.

Chiara MORONI (FLpTP) ritiene che si tratti di una materia molto delicata che incide sulla tutela della salute dei cittadini che occorre garantire su tutto il territorio nazionale. Non comprende quindi per quali ragioni strutture che operano in regime privato debbano sfuggire ad autorizzazioni regionali. Ritiene quindi opportuno che venga ulteriormente chiarita la *ratio* dell'emendamento.

Carla CASTELLANI (PdL) fa presente che con il proprio subemendamento non verrebbero messe in discussione le autorizzazioni strutturali ed i requisiti da accertare per legge. L'intenzione è solo quella di evitare che non venga consentita l'apertura di tali centri solo perché non corrispondono al fabbisogno regionale.

Vincenzo D'ANNA (PT) ricorda come la riforma sanitaria si sia fondata sulla previsione di un regime autorizzatorio; la riforma Bindi limitò questa impostazione prevedendo per le sole strutture private accreditate la possibilità di erogare prestazioni con la stipula di un contratto. Oggi vige per le strutture che ne fanno istanza una procedura di autorizzazione per l'accertamento di requisiti minimi. Segnala quindi al ministro la necessità di rendere uniformi queste regole sul territorio. Pertanto, ritiene che abbia fatto bene la collega Castellani a porre il problema.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene poco comprensibile che, in base alla legislazione vigente, un radiologo che voglia aprire uno studio debba chiedere un'autorizzazione in base ai piani territoriali nonostante abbia i requisiti in regola. Non comprende per quali ragioni sia necessaria tale autorizzazione se un privato intende aprire uno sportello in più sul territorio.

Carla CASTELLANI (PdL) rileva che in un momento in cui ci sono carenze di risorse e di strutture è a suo avviso opportuno evitare di sottoporre le procedure ad una verifica di compatibilità del fabbisogno. Ritiene inoltre che il decreto-legge abbia argomenti non del tutto omogenei tra loro, come dimostrano le disposizioni sulle ludopatie.

Peraltro, preso atto di quanto emerso dal dibattito, ritira il proprio subemendamento 0.1.143.23, auspicando che sia possibile affrontare la questione in altra sede quanto prima.

Livia TURCO (PD), *relatore*, propone, anche a nome dell'altro relatore, onorevole

Barani, esprime, la seguente riformulazione del subemendamento Miotto 0.1.143.18, precedentemente accantonato: « Al comma 1, primo periodo, dell'emendamento 1.143 dei relatori, sostituire le parole da: « degli infermieri » fino alla fine del periodo con le seguenti: « delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria ».

Anna Margherita MIOTTO (PD) riformula il proprio subemendamento nei termini proposti dai relatori.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.143.18 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento dei relatori 1.143, verrà posto in votazione quest'ultimo, come risultante dai subemendamenti approvati.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che il suo gruppo voterà contro l'emendamento 1.143 dei relatori perché ritiene che l'intervento proposto non costituisca una reale emergenza in questa fase e non debba pertanto essere contenuto in un decreto-legge.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala l'opportunità di valutare, in sede di coordinamento formale del testo, una riformulazione che faccia riferimento a « convenzionati o accreditati » anziché a « convenzionati ».

La Commissione approva l'emendamento 1.143 dei relatori, come risultante dall'approvazione dei subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO (PdL) avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.143 dei relatori, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge,

sono da intendersi precluse tutte le proposte emendative riferite al medesimo articolo 1, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Pagano 1.03 e dell'articolo premissivo Laura Molteni 0.1.1.

Constata quindi l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Pagano 1.03: si intende vi abbia rinunciato. Si passerà, quindi, alla votazione dell'articolo premissivo Laura Molteni 0.1.1.

Laura MOLTENI (LNP) illustra il proprio emendamento 0.1.1, che ritiene di particolare importanza in quanto è volto ad introdurre il concetto di norma cedevole, che era stato peraltro accettato nell'ambito della discussione sul governo clinico. Si prevede dunque che la disposizione di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 si applichino fino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dei principi fondamentali disciplinati dalla legge in esame.

Considerato, infatti, che si tratta di competenze regionali e che sul territorio esistono modelli organizzativi molto positivi che si sono sviluppati in questi anni, è importante non « buttarli via » con il nuovo modello di organizzazione della sanità disposto dal decreto-legge in esame.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo rileva come la clausola di cedevolezza, che a volte può sembrare quasi una professione di fede, vada sicuramente adattata ai casi specifici.

Nonostante le affermazioni dei relatori, ritiene che non manchino le argomentazioni per affermare che il testo in esame sia invasivo delle competenze regionali. Auspica quindi che i relatori tengano conto, con particolare attenzione, delle regioni sottese all'emendamento in esame, nel prosieguo dell'*iter*, anche al fine di avere un atteggiamento più conciliante da parte delle regioni.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Laura Molteni 0.1.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte

emendative riferite all'articolo 1, e rimanendo da esaminare gli emendamenti all'articolo 11 del decreto-legge, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.40.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i relatori e il Governo ad esprimere i pareri di competenza riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento Binetti 11.32, su cui esprime parere favorevole e degli emendamenti Laura Molteni 11.43, Bocciardo 11.59, Cazzola 11.4, Castellani 11.26, Lulli 11.25, Ciccioli 11.58, Castellani 11.35 e 11.29, Ciccioli 11.57, Binetti 11.36, De Luca 11.16, Palagiano 11.41, nonché dell'articolo aggiuntivo Palagiano 11.01 su cui esprime parere contrario.

Livia TURCO (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti sui quali il relatore Barani si è rimesso alla Commissione, ad eccezione degli emendamenti Abelli 11.22, Ravetto 11.18, Ciccioli 11.55, Binetti 11.38, Ravetto 11.14, Roccella 11.51, Cazzola 11.1, Mancuso 11.9 e Binetti 11.34, sui quali esprime parere contrario. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Binetti 11.32, nonché sugli emendamenti Ravetto 11.13, Castellani 11.27, Binetti 11.40 e Ciccioli 11.54, a condizione che siano riformulati nel senso che indicherà quando si passerà alla loro votazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Laura Molteni 11.45, Ravetto 11.17, Moroni 11.23, Binetti 11.33 e Mosella 11.52. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lenzi 11.49 e Miotto 11.48, nonché parere contrario sugli emendamenti Di Virgilio 11.10, Castellani 11.24, Binetti 11.31, Ciccioli 11.53, Laura Molteni 11.47, Lenzi 11.50, Zeller 11.30, Cazzola 11.3, Laura Molteni 11.42, Bocciardo 11.20 e 11.11. Per quanto riguarda gli emendamenti Laura Molteni

11.43, Bocciardo 11.59, Cazzola 11.4, Castellani 11.26, Lulli 11.25, Ciccioli 11.58, Castellani 11.35 e 11.29, Ciccioli 11.57, Binetti 11.36, De Luca 11.16, Palagiano 11.41 e l'articolo aggiuntivo Palagiano 11.01 concorda con il parere contrario espresso dal relatore Barani.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime parere conforme ai relatori per quanto riguarda gli emendamenti rispetto ai quali costoro hanno espresso identico parere, nonché parere conforme all'onorevole Livia Turco con riferimento agli emendamenti su cui quest'ultimo relatore ha espresso parere contrario.

Laura MOLTENI (LNP) avverte che, per un errore materiale, il suo emendamento 11.42 si riferisce al comma 5, primo periodo, dell'articolo 11, e non invece al comma 4. Ricorda altresì di aver ritirato i suoi emendamenti 11.44, 11.47 e 11.39.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto della precisazione dell'onorevole Laura Molteni, avverte che l'emendamento 11.42 sarà posto in votazione dopo l'emendamento Bocciardo 11.59.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il suo emendamento 11.32.

Gianni MANCUSO (Pdl) ritira il suo emendamento 11.5.

Laura RAVETTO (Pdl) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.15, illustrandone le finalità.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara, a nome del suo gruppo, il voto contrario all'emendamento Ravetto 11.15, in quanto a suo avviso svuota il senso dell'articolo 11 del decreto-legge.

Chiara MORONI (FLpTP) non concorda con la valutazione espressa dall'onorevole Miotto, facendo presente come l'emendamento Ravetto 11.15 renda il provvedimento più ragionevole, in considerazione del fatto che l'AIFA ha già predisposto una

revisione del Prontuario farmaceutico nazionale.

La Commissione approva l'emendamento Ravetto 11.15 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ravetto 11.15, risultano preclusi gli emendamenti Cazzola 11.2, Di Virgilio 11.8, Ravetto 11.19, Castellani 11.28, Binetti 11.37, Ciccioli 11.56, Bocciardo 11.12, De Nichilo Rizzoli 11.21 e Mancuso 11.6.

Gianni MANCUSO (PdL) ritira il suo emendamento 11.7.

Laura RAVETTO (PdL), in assenza dell'onorevole Abelli, sottoscrive l'emendamento Abelli 11.22 e lo fa proprio, auspicando che anche altri colleghi ne condividano il contenuto. In proposito, fa presente che la questione non si debba porre tanto in termini di risparmi per il Servizio sanitario nazionale quanto piuttosto in termini di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, ma soprattutto di tutela della sicurezza e della salute dei cittadini che rischierebbe di essere compromessa derivanti dall'impiego di farmaci *off-label*.

Carla CASTELLANI (PdL) sottoscrive l'emendamento Abelli 11.22.

Carlo CICCIOLO (PdL) sottoscrive l'emendamento Abelli 11.22.

Domenico DI VIRGILIO sottoscrive l'emendamento Abelli 11.22.

Mariella BOCCIARDO (PdL) sottoscrive l'emendamento Abelli 11.22.

Rocco GIRLANDA (PdL) sottoscrive l'emendamento Abelli 11.22.

Chiara MORONI (FLpTP) sottoscrive l'emendamento Abelli 11.22, paventando le conseguenze della mancata approvazione dell'emendamento.

Eugenia ROCCELLA (PdL) sottoscrive l'emendamento Abelli 11.22.

Laura MOLTENI (LNP) chiede chiarimenti in ordine alla eventuale preclusione degli emendamenti che seguono l'emendamento Abelli 11.22.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fornisce i richiesti chiarimenti, ricordando che, in caso di approvazione dell'emendamento Abelli 11.22, risulterebbero precluse le votazioni di tutte le proposte emendative riferite ai commi 3 e 4.

Antonio PALAGIANO (IdV) esprime forte contrarietà all'emendamento Abelli 11.22, che impedirebbe di conseguire importanti risparmi da parte del Sistema sanitario nazionale.

Donata LENZI (PD) ritiene che l'eventuale approvazione dell'emendamento 11.22 travolgerebbe anche il primo periodo del comma 4, che consente alle farmacie ospedaliere le operazioni di ripartizione dei farmaci, avendo così riguardo sia agli aspetti relativi alla sicurezza che a quelli dei costi.

Il ministro Renato BALDUZZI osserva che se il Governo ha introdotto nel testo del decreto-legge la norma di cui all'articolo 11, evidentemente lo ha fatto nella consapevolezza che tale disposizione tuteli pienamente la salute dei cittadini, segnalando altresì che, in caso di approvazione dell'emendamento Abelli 11.22, il Governo dovrebbe compiere una valutazione sui conseguenti effetti di minor risparmio.

Vincenzo D'ANNA (PT) esprime il suo voto contrario sull'emendamento 11.22 e, ritenendo che non si debba cedere ai poteri forti, auspica piuttosto che Farindustria inizi a produrre farmaci monodose.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ribadisce di volersi rimettere alla Commissione sull'emendamento Abelli 11.22.

Livia TURCO (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario già espresso sull'emendamento Abelli 11.22.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime analogamente parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Abelli 11.22 (*vedi allegato 1*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Abelli 11.22, risultano preclusi gli identici emendamenti Ravetto 11.18, Ciccioli, 11.55, Binetti 11.38, gli identici emendamenti Ravetto 11.14, Roccella 11.51, gli identici emendamenti Cazzola 11.1, Mancuso 11.9, Binetti 11.34, gli identici emendamenti Ravetto 11.13, Castellani 11.27, Binetti 11.40, Ciccioli 11.54, l'emendamento Laura Molteni 11.45, gli identici emendamenti Ravetto 11.17, Moroni 11.23, Binetti 11.33, Mosella 11.52, gli emendamenti Lenzi 11.49, Miotto 11.48 e Lenzi 11.50.

Avverte inoltre che gli identici emendamenti Castellani 11.24, Binetti 11.31 e Ciccioli 11.53, che prevedono la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 11, possono essere posti in votazione ma devono essere riferito al solo comma 5, in quanto il comma 4 è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Abelli 11.22.

Carla CASTELLANI (PdL) ritira il suo emendamento 11.24.

Paola BINETTI (UdCpTP) ritira il suo emendamento 11.31.

La Commissione respinge l'emendamento Ciccioli 11.53.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il suo emendamento 11.30 e preannuncia che lo presenterà nuovamente in Assemblea.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente inoltre che anche gli emendamenti Cazzola 11.3 e Bocciardo 11.20 risultano

preclusi dall'approvazione dell'emendamento Abelli 11.22.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 11.11.

La Commissione respinge l'emendamento Laura Molteni 11.43.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 11.59.

Laura MOLTENI (LNP) rileva l'importanza del dispositivo recato dal suo emendamento 11.42, in particolare per le persone che possono avere difficoltà nel dosaggio dei farmaci, come le persone anziane.

Chiara MORONI (FLpTP) ritiene che la lettura dei foglietti illustrativi dei medicinali in ospedale potrebbe non essere utile al paziente.

La Commissione respinge l'emendamento Laura Molteni 11.42.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cazzola 11.4: si intende vi abbia rinunciato.

Carla CASTELLANI (PdL), intervenendo sui suoi emendamenti 11.26 e 11.35, pur accedendo alla proposta di ritirarli, fa tuttavia presente che occorrerebbe porre la massima attenzione a non danneggiare la realtà produttiva del farmaco italiano con norme che renderebbero anonimo il contributo scientifico prodotto da questo importante settore dell'economia nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lulli 11.25: si intende vi abbia rinunciato.

Carlo CICCIOLO (PdL) ritira il suo emendamento 11.58. Intervenendo quindi con riferimento agli identici emendamenti Castellani 11.29, Ciccioli 11.57 e Binetti

11.36, paventa il rischio, già anticipato dalla collega Castellani, di gravi conseguenze occupazionali nel settore farmaceutico a causa della caduta del 30 per cento della domanda di farmaci e della possibilità che l'Italia diventi un mercato di mera distribuzione di farmaci prodotti in altri Paesi.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene si debba evitare il rischio di contrapporre le esigenze di salvaguardare i livelli occupazionali con la sostenibilità economica e finanziaria del sistema nel suo insieme. Ritiene poi che i problemi posti dal farmaco generico e dall'introduzione del principio attivo, su cui la Commissione si è a lungo soffermata nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012, sulla *spending review*, si possano affrontare in sede diversa rispetto alla XII Commissione cui compete avere riguardo alla sostenibilità del sistema e alla salute dei cittadini.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Castellani 11.29, Ciccio 11.57 e Binetti 11.36.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Luca 11.16: si intende vi abbia rinunciato.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra le finalità del suo emendamento 11.41, raccomandandone l'approvazione, in quanto volto a prevedere che, ai fini della sicurezza dei pazienti, le operazioni di ripartizione e di riconfezionamento dei medicinali debbano comunque garantire il mantenimento di informazioni indispensabili quali la posologia, le controindicazioni, le avvertenze, la data di scadenza, la corretta conservazione, nonché il numero di lotto di produzione.

Laura MOLteni (LNP), nel ricordare che il suo emendamento 11.42 recava un contenuto analogo all'emendamento Palagiano 11.41, lo sottoscrive.

Il ministro Renato BALDUZZI, considerando plausibili le considerazioni addotte da presentatore, ritiene che potrebbe modificare il parere espresso sull'emendamento Palagiano 11.41, ove fosse riformulato.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, propone che l'emendamento Palagiano 11.41 sia riformulato nel senso di prevedere, al comma 5 dell'articolo 11, che le operazioni di confezionamento e riconfezionamento dei medicinali siano effettuate nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, « con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza ».

Antonio PALAGIANO (IdV) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il ministro Renato BALDUZZI si rimette alla Commissione sull'emendamento Palagiano 11.41 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 11.41 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Antonio PALAGIANO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 11.01, teso a prevedere che, al fine di evitare truffe a carico del Servizio sanitario nazionale, in caso di rinvio a giudizio, non possa essere trasferita per atto tra vivi l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.

Il ministro Renato BALDUZZI fa presente che, a seguito delle argomentazioni addotte dall'onorevole Palagiano, potrebbe riconsiderare il parere contrario già espresso sull'articolo aggiuntivo in esame, pur nutrendo delle perplessità sulla formulazione stessa di tale proposta emendativa.

Chiara MORONI (FLpTP), pur condividendo la *ratio* dell'articolo aggiuntivo Palagiano 11.01, si domanda se la formulazione adottata sia tecnicamente corretta.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, partendo da un approccio garantista, rileva come le misure individuate dall'articolo aggiuntivo Palagiano 11.01 siano eccessivamente pregiudizievoli nei confronti di soggetti che sono stati semplicemente rinviati a giudizio, senza essere stati condannati. Ribadisce pertanto il proprio parere contrario a tale proposta emendativa.

Antonio PALAGIANO (IdV) propone di riferire l'interdizione al trasferimento dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia non al semplice rinvio a giudizio bensì alla condanna in primo grado.

Il ministro Renato BALDUZZI ritiene che nella nuova formulazione prospettata, l'articolo aggiuntivo Palagiano 11.01 possa essere considerata accettabile.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo 11.01 Palagiano (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, nell'esprimere soddisfazione, anche a nome della collega Turco, per il clima collaborativo che ha contraddistinto i lavori della Commissione nell'esame del decreto-legge, rileva tuttavia come se ci fosse stato più tempo a disposizione la Commissione avrebbe potuto affrontare anche altri temi quali l'esercizio abusivo della professione, le cure palliative, la riorganizzazione della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, nonché la disciplina di alcune professioni mediche e sanitarie tra cui quelle degli psicologi e dei biologi. Fa presente altresì che tali temi potranno essere ripresi nel corso del successivo esame del

decreto-legge in Assemblea, ritenendo con ciò di dare voce a un orientamento condiviso tra i vari gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, essendosi concluse le votazioni degli emendamenti presentati al decreto-legge in oggetto, il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Fa altresì presente che la Commissione sarà nuovamente convocata alle ore 13.30 di domani, giovedì 11 ottobre, al fine di valutare i pareri che saranno espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, per procedere poi al conferimento del mandato al relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel fascicolo a parte al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 712 del 3 ottobre 2012, a pagina 28, prima colonna, trentacinquesima riga, all'emendamento 1.98 Palagiano, aggiungere la seguente parola « (*Inammissibile*) ».

ALLEGATO 1

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.

**EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI
E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa).

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono bandire concorsi pubblici per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo una riserva di posti, non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 31 dicembre 2012 ha maturato, nell'ultimo quinquennio, almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato presso le aziende sanitarie locali.

2. A decorrere dall'anno 2013 le Aziende sanitarie locali, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle del comma 4 del presente articolo, previa autorizzazione della Regione, ovvero del Presidente della Regione in qualità di commissario *ad acta*, possono superare il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

per le assunzioni strettamente necessarie a garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

3. All'articolo 1, comma 174, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « si applicano comunque », sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal 1o giugno, ».

4. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, a decorrere dall'anno 2012, gli enti del servizio sanitario delle Regioni sottoposte, per almeno un biennio, alla misura del blocco automatico del *turn over* ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga a quanto previsto al predetto comma, possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo del 25 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno immediatamente precedente, previa autorizzazione della Regione, ovvero del Presidente della Regione in qualità di commissario *ad acta*, a seguito di richiesta motivata dei suindicati enti. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la spesa sostenuta per il personale assunto in attuazione della presente comma non può essere superiore al 25 per cento di quella sostenuta per le spese di personale cessato dal

servizio nell'anno immediatamente precedente. I concorsi pubblici banditi ai sensi del presente comma possono prevedere la medesima percentuale di riserva di posti di cui al comma 1. In alternativa alle nuove assunzioni, gli enti del servizio sanitario, nel rispetto dei limiti di cui al presente comma, possono confermare i provvedimenti di stabilizzazione del personale precario, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assunti in violazione del blocco automatico del *turn over*, di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. 01. (Nuova formulazione) Girlanda.

ART. 7.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

7. 11. Formichella, Scandroglio.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n.125, dopo l'articolo 14-bis è inserito il seguente:

ART. 14-ter.

(Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).

1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui

la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività ».

7. 51. (Nuova formulazione) Miserotti.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare lo stesso controllo ».

7. 26. (Nuova formulazione) Casini, Galletti, Poli, Calgaro, Binetti, De Poli, Ruggeri.

Al comma 4, sostituire le parole: rivolte prevalentemente ai giovani con le seguenti: rivolte ai minori.

* **7. 52.** Saltamartini, Scandroglio.

Al comma 4, sostituire le parole: rivolte prevalentemente ai giovani con le seguenti: rivolte ai minori.

* **7. 76.** Ciccioli, Scandroglio.

Al comma 4, dopo le parole, rivolte prevalentemente ai giovani aggiungere le seguenti: nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse.

7. 55. (Nuova formulazione) Sarubbi.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.

7. 56. *(Nuova formulazione)* Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burstone, Lenzi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P.

7. 57. *(Nuova formulazione)* Garavini, Miotto, Bossa, Sbrollini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca segnala alle scuole primarie e secondarie la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione.

7. 24. *(Nuova formulazione)* Mosella, Fabri, Vatinno, Scandroglio.

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, anche mediante l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco ».

7. 59. *(Nuova formulazione)* Garavini, Miotto, Bossa, Sbrollini, Sarubbi.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: cinquemila con la seguente: diecimila.

7. 61. Miotto.

Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente:

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi.

7. 69. *(Nuova formulazione)* De Pasquale, Miotto, Pedoto, Grassi.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'Istruzione, dello Sviluppo economico e della Economia e delle finanze anche esponenti delle Associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

7. 30. (Nuova formulazione) Binetti, Calgaro, De Poli.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-bis. All'articolo 419 del Codice civile, al secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Può altresì disporre la sospensione di procedure esecutive in caso di soggetto affetto da ludopatia».

7. 67. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Bossa, D'Incecco, Burtone, Lenzi.

Al comma 11, sostituire la parola: dispone con la seguente: definisce.

7. 41. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 11, dopo le parole: certificazione medica inserire le seguenti: e comunque dal compimento dei 6 anni di vita ad eccezione delle attività di educazione fisica durante l'orario scolastico.

7. 4. Girlanda.

Al comma 11, sostituire le parole da: e per la dotazione e l'impiego fino alla fine

del periodo con le seguenti: e per la dotazione obbligatoria e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, da parte di società sportive professionistiche e dilettantistiche, di scuole secondarie superiori e università dotate impianti sportivi, nonché da parte di soggetti gestori di impianti ove si svolge una rilevante pratica sportiva amatoriale anche da parte di non soci.

7. 7. (Nuova formulazione) Girlanda.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto 18 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2013. Per la copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede per l'anno 2013, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. 2. Di Virgilio, Burtone, Castellani.

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Dove la stessa percentuale non sia definibile è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa secondo modalità, mezzi utilizzati, quantità di annunci iden-

tici alla campagna pubblicitaria originaria indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

7. 32. (Nuova formulazione) Binetti, Calgario, De Poli, Scandroglio, Palagiano, Polledri, Nicco, Ciccio, Mosella, Girlanda, Rondini, Castellani, Porcu, Di Virgilio.

ART. 1.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sociale inserire le seguenti: in coerenza con la programmazione regionale.

0. 1. 143. 24. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: integrazione con il sociale aggiungere le seguenti: anche con riferimento all'assistenza domiciliare integrata.

0. 1. 143. 13. (Nuova formulazione) Murer.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-ter), dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: anche per il tramite del distretto sanitario.

0. 1. 143. 16. (Nuova formulazione) Miotto.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b), capoverso lettera b-quinquies), sostituire le parole: possono provvedere alla dotazione con le seguenti: provvedono alla dotazione.

0. 1. 143. 5. (Nuova formulazione) Palagiano.

All'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito del patto della salute vengono definite modalità, criteri, procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'Azienda sanitaria e della medicina Convenzionata.

0. 1. 143. 10. (Nuova formulazione) Pedoto, Miotto, Castellani, Abelli, Bocciardo, Ciccio, De Luca, De Nichilo Rizzoli, Di Virgilio, Mancuso, Mussolini, Porcu, Roccella, Scapagnini, D'Anna.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, dopo la parola: 165, aggiungere le seguenti: e comunque previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL,.

0. 1. 143. 21. (Nuova formulazione) Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroolini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, sostituire le parole: situate al di fuori, con le seguenti situate anche al di fuori.

0. 1. 143. 8. Palagiano.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: Le Aziende non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.

0. 1. 143. 20. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroolini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: degli infermieri fino alla fine del periodo con le seguenti: delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.

0. 1. 143. 18. *(Nuova formulazione)* Miotto.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria promuovendo l'integrazione con il sociale, anche con riferimento all'assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che ope-

rano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.

2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono prevedere la presenza, presso le medesime strutture, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. L'assistenza primaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali può essere anche assicurata attraverso personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale.

4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è premessa la seguente: « Oa) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla

relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; »;

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;

b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a *budget*;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera *b-bis*);

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera *b-bis*) sulla base di accordi regionali o aziendali;

b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i pro-

grammi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera *b-bis*) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera *b-ter*);

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi »;

c) la lettera *e*) è soppressa;

c-bis) la lettera *f*) è soppressa;

d) dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

« *f-bis*) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica », secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale;

e) la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

« *h*) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modificazioni. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche

dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;

h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;

h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse; »;

f) alla lettera *i*) le parole: « di tali medici » sono sostituite dalle seguenti: « dei medici convenzionati »;

g) dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

« *m-ter*) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica ».

4-bis. Nell'ambito del patto della salute vengono definite modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale, l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata.

5. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede secondo la normativa vigente all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di me-

dicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali, ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui ai capoversi *b-bis*), *b-ter*), *b-quater*), *b-quinquies*), *b-sexies*) della lettera *b*), nonché ai capoversi *h*), *h-bis*), *h-ter*) della lettera *e*), nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali. Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, primo periodo, il Ministro della salute, con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative emana disposizioni le quali, nelle more della conclusione delle trattative, attuano in via provvisoria i principi di cui al medesimo comma 5. La vigenza di tali disposizioni viene meno con l'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 5.

7. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico,

prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma.

1. 143. *(Testo risultante dai subemendamenti approvati)* I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e quelli la cui efficacia non risulti fino a: stabilito al 31 dicembre 2013.

11. 15. Ravetto, Moroni.

Sopprimere i commi 3 e 4.

11. 22. Abelli, Ravetto, Castellani, Ciccioli, Bocciardo, Moroni, Girlanda, Roccella, Polledri.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: di buona fabbricazione aggiungere

le seguenti: con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza.

11. 41. *(Nuova formulazione)* Palagiano, Laura Molteni, Fabi, Rondini.

ART. 11-bis.

(Modifiche al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 811 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva ».

11. 01. *(Nuova formulazione)* Palagiano.

ALLEGATO 2

**DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440
Governo.****EMENDAMENTO 1.143 DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: in forma strutturata fino a: denominate unità complesse di cure primarie.

0. 1. 143. 22. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sociale inserire le seguenti: in coerenza con la programmazione regionale.

0. 1. 143. 24. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'emendamento 1.143 dei relatori, secondo periodo, sostituire le parole da: disciplinano a: privilegiando con le seguenti: possono privilegiare.

0. 1. 143. 30. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

Al comma 4, lettera b), sostituire il capoverso lettera b-bis con la seguente: nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio prevedere che, nel rispetto delle competenze regionali in materia, sia garantita un'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, distinta in assistenza pediatrica 0-16 anni e in assistenza per gli adulti dal 17° anno in poi, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici

di medicina generale, della guardia medica dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, distinta nelle fasce suindicate, con l'adozione di forme organizzative mono-professionali fra Medici di medicina generale e forme organizzative mono-professionali fra pediatri di libera scelta, denominate: « aggregazioni funzionali territoriali » e « aggregazioni funzionali territoriali pediatriche » che condividono obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multi professionali che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale in coerenza con la programmazione regionale a rilevanza sanitaria nella fascia d'età dal 17° anno in poi e forme organizzative multiprofessionali, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei pediatri di libera scelta a rilevanza sanitaria nella fascia d'età 0-16° anno, tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori.

0. 1. 143. 25. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: garantire l'attività assistenziale aggiungere le seguenti: e l'assistenza domiciliare integrata.

0. 1. 143. 13. Murer.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: specialisti ambulatoriali aggiungere le seguenti: degli infermieri.

0. 1. 143. 14. Lenzi.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso b-bis), sostituire le parole: adottando forme organizzative, con le seguenti: adottando su base volontaria forme organizzative.

0. 1. 143. 3. Palagiano.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso b-bis), dopo le parole: che erogano prestazioni assistenziali aggiungere le seguenti: di prevenzione, cura e riabilitazione della salute individuale e collettiva.

0. 1. 143. 15. Miotto.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-ter), dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: per il tramite del distretto sanitario.

0. 1. 143. 16. Miotto.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-ter), sostituire le parole: adottare forme di finanziamento a budget, con le seguenti: forme di finanziamento specifico legato alla popolazione, alle condizioni oro-geografiche e alle condizioni sociali locali.

0. 1. 143. 4. Palagiano.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) sopprimere la lettera b-quater).

0. 1. 143. 26. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-quinquies), sostituire le parole: possono provvedere alla dotazione con le seguenti: individuano la dotazione.

0. 1. 143. 5. Palagiano.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-sexies), dopo le parole: obiettivi e concordano aggiungere le seguenti: per il tramite del distretto sanitario.

0. 1. 143. 17. Miotto.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera b) capoverso lettera b-septies), sostituire le parole: definiscano standard fino alla fine della lettera con le seguenti: assicurino l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza in base alla programmazione regionale.

0. 1. 143. 2. Palagiano.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale dei medici di Assistenza Primaria, della Continuità Assistenziale e della Medicina dei Servizi, nonché dei Pediatri di libera scelta, inseriti nelle aggregazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificate dal precedente articolo 1 lettera b-bis, utilizzando prioritariamente le forme associative esistenti di rete e di gruppo, già normate a livello nazionale e regionale, opportunamente potenziate nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio »;

0. 1. 143. 6. Palagiano.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera e) capoverso h) dopo le parole: 256 e successive modificazioni aggiungere le seguenti: o di esperienza professionale acquisita nell'ambito delle cure primarie e con formazione complementare.

0. 1. 143. 12. Schirru.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, lettera d) dopo il capoverso h-ter) aggiungere il seguente:

h-quater) prevedere per particolari attività e territori, in particolare di assistenza domiciliare, la disciplina di accordi collettivi nazionali e/o regionali per l'erogazione di prestazioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative e tecniche.

0. 1. 143. 18. Miotto.

All'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito del patto della salute vengono definite modalità, criteri, procedure per riconoscere i requisiti anche riferiti al servizio reso per il conseguimento della specializzazione dell'esercizio della medicina generale.

0. 1. 143. 10. Pedoto, Miotto.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 4, all'articolo 1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis) L'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: Il rapporto tra le Aziende ed il personale a rapporto convenzionato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, cessa al compimento del settante-

simo anno di età. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione.

Di conseguenza all'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, il comma 2-ter è soppresso.

0. 1. 143. 29. Rondini.

All'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis) Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute promuove la stipula di una intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per definire, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, i tempi e le modalità di realizzazione della sperimentazione del progetto « Psicologo di base », finalizzato alla promozione di forme strutturate di collaborazione tra Medici di medicina generale e Psicologi, con l'obiettivo di garantire un approccio olistico in chiave biopsicosociale alla malattia e di realizzare una riduzione della spesa sanitaria.

0. 1. 143. 27. Laura Molteni, Fabi, Martini, Rondini.

All'emendamento 1.143 dei relatori, sopprimere il comma 7.

0. 1. 143. 11. Miotto, Lenzi, Grassi, Buchino, Murer, Sbrollini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7 sostituire la parola: attuare con le seguenti: disciplinare, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, i criteri per l'attuazione.

0. 1. 143. 21. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, dopo le parole: le regioni possono attuare, aggiungere le seguenti: con il consenso dell'interessato.

0. 1. 143. 7. Palagianò.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, dopo le parole: dipendente dalle aziende sanitarie aggiungere le seguenti: di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica o disciplina, anche equipollenti, risultato in esubero.

0. 1. 143. 19. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, sostituire le parole: processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie, con le seguenti: previo confronto con le OOSS maggiormente rappresentative, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie di ruolo e non di ruolo, della medesima qualifica e disciplina.

0. 1. 143. 9. Palagianò.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, sostituire le parole: situate al di fuori, con le seguenti situate anche al di fuori.

0. 1. 143. 8. Palagianò.

All'emendamento 1.143 dei relatori, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: « Le Aziende non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma ».

0. 1. 143. 20. Miotto, Lenzi, Grassi, Bucchino, Murer, Sbroellini, Bossa, D'Incecco, Burtone, Pedoto, Fontanelli.

All'emendamento 1.143 dei relatori, dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. Qualora le regioni risultino inadempienti, entro 180 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con DPCM su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad attuare quanto previsto dal presente articolo ».

0. 1. 143. 1. Girlanda.

All'articolo 1.143, dopo il comma 7, inserire il seguente:

« All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. La verifica di compatibilità prevista dal comma 3 non è richiesta per le strutture sanitarie e i poliambulatori che chiedono di poter operare in regime privato, senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dal presente comma ».

0. 1. 143. 23. Castellani

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Riordino dell'assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie).

1. Le regioni definiscono l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza

primaria promuovendo l'integrazione con il sociale e i servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, degli infermieri e degli altri professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, Le regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l'arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei sistemi informatici, assicurano l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica.

2. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie erogano l'assistenza primaria attraverso personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni possono prevedere la presenza, presso le medesime strutture, di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza. L'assistenza primaria erogata presso le resi-

denza sanitarie assistenziali può essere anche assicurata attraverso personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti ambulatoriali. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale.

4. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) alla lettera *a)* è premessa la seguente: « *Oa)* prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; »;

d) dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

« *b-bis)* nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, *audit* e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree

metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori;

b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a *budget*;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera *b-bis*);

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera *b-bis*) sulla base di accordi regionali o aziendali;

b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera *b-bis*) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera *b-ter*);

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; »;

c) la lettera *e)* è soppressa;

c-bis) la lettera *f)* è soppressa;

f) dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente:

« *f-bis)* prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica», secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale.

g) la lettera *h)* è sostituita dalle seguenti:

« *h)* prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in possesso di titolo equipollente come indicato dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e successive modificazioni. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma;

h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali;

h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca in interesse; »;

f) alla lettera *i)* le parole: « di tali medici » sono sostituite dalle seguenti « dei medici convenzionati »;

g) dopo la lettera *m-bis)* è inserita la seguente:

« *m-ter)* prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al

sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta elettronica. ».

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si procede secondo la normativa vigente all'adeguamento degli accordi collettivi nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali, ai contenuti dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui ai capoversi *b-bis*), *b-ter*), *b-quater*), *b-quinquies*), *b-sexies*) della lettera *b*), nonché ai capoversi *h*), *h-bis*), *h-ter*) della lettera *e*), nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali. Entro i successivi 90 giorni, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali attuativi.

8. Decorso il termine di cui al comma 5, primo periodo, il Ministro della salute,

con decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le OO.SS. maggiormente rappresentative emana disposizioni le quali, nelle more della conclusione delle trattative, attuano in via provvisoria i principi di cui al medesimo comma 5. La vigenza di tali disposizioni viene meno con l'entrata in vigore degli accordi di cui al comma 5.

9. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

1. 143. I Relatori.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	162
Sui lavori della Commissione	163

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio	163
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	163
Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato	163

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 2 ottobre.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata illustrata una proposta dell'onorevole Servodio. Successivamente, il Presidente ha presentato una nuova formulazione della sua proposta di risoluzione unitaria, che il Governo si è riservato di valutare.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimersi su tale nuova formulazione.

Il Sottosegretario Franco BRAGA esprime un parere favorevole sulla nuova formulazione della proposta di risoluzione unitaria avanzata dal Presidente.

Fabio RAINIERI (LNP) fa presente che il testo proposto dal Presidente potrebbe generare confusione nell'opinione pubblica, in particolare laddove fa riferimento al rapporto tra limiti relativi alla presenza di aflatossine e consumo di pasta da parte

degli italiani. Si rischia in tal modo di mandare un messaggio sbagliato e ingiustamente allarmistico. Ricorda poi che le risoluzioni inizialmente presentate dai gruppi riguardano solo il mais e non gli altri cereali e sottolinea l'opportunità di mantenere la risoluzione in tale ambito.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ritiene che, acquisita la valutazione positiva del Governo, il seguito della discussione possa essere rinviato, anche al fine di consentire una valutazione dei rilievi del deputato Rainieri.

Sui lavori della Commissione.

Marco CARRA (PD) desidera informare la Commissione che lo scorso venerdì il Ministro Catania si è recato in visita a Mantova, dove ha incontrato le rappresentanze del territorio e delle organizzazioni agricole. Al riguardo, ricorda che la Commissione Agricoltura ha svolto, all'unanimità, un lavoro egregio nel corso della conversione del decreto-legge n. 74, sugli interventi per le zone terremotate. Tuttavia, permangono ancora incertezze sui fondi da destinare al comparto agricolo e non sono state date tutte le necessarie risposte agli operatori danneggiati. Per questi motivi, come già richiesto dal suo gruppo, ritiene necessario che la Commissione discuta, con la massima urgenza, la sua risoluzione n. 7-00937, con la quale propone di impegnare il Governo ad assumere iniziative per destinare immediatamente almeno 15 milioni di euro, nell'ambito dei fondi stanziati dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, per il risarcimento dei danni arrecati dal sisma al sistema dei formaggi a denominazione d'origine protetta. In tal modo, la commissione potrà riprendere la sua azione in favore del comparto agricolo delle zone terremotate, non mortificando il positivo lavoro già svolto. Invita pertanto

la Presidenza a prevedere la discussione della risoluzione per la prossima settimana.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Carra. Comunica poi che la Commissione sarà convocata per la giornata di domani per l'esame del nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 (C. 5440), che dovrebbe essere trasmesso dalla Commissione Affari sociali.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 502 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	164
Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE. Atto n. 503 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	165
SEDE CONSULTIVA:	
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Atto n. 502.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2012.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, richiama i contenuti del provvedimento e formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE.

Atto n. 503.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame degli emendamenti è attualmente in corso presso la Commissione

Affari sociali, che trasmetterà nel pomeriggio il testo del provvedimento modificato. Nella giornata di domani la Commissione potrà quindi esprimersi sul nuovo testo.

Isidoro GOTTARDO (PdL) desidera in primo luogo sottolineare come ritenga sconcertante che il Governo presenti un provvedimento nel quale vi è una norma che si pone in totale violazione dei principi europei del libero mercato. Si riferisce ai commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* dell'articolo 8, in materia di bevande, che stabilisce che le bevande analcoliche devono essere commercializzate in Italia con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento, attualmente fissato dalla legislazione nazionale al 12 per cento.

Ricorda che lo scorso 20 giugno, la XIV Commissione si è espressa su analoga disposizione, contenuta nel testo unificato delle proposte di legge recanti Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta, con un parere che invitava la XIII Commissione a riformulare la norma nel senso di renderla facoltativa e che indicava, quale condizione, la necessità di prevedere che le richiamate disposizioni fossero applicabili previo esperimento della procedura di informazione alla Commissione europea. Si trattava, a suo avviso, di una posizione di buon senso della XIV Commissione, rivolta alla necessità di tutelare e tenere conto del sistema produttivo italiano nel suo complesso.

Sottolinea infatti l'impatto devastante che le disposizioni in oggetto avranno sulle aziende produttrici nazionali. Elevare dal 12 al 20 la percentuale di succo naturale contenuto nelle bevande analcoliche renderà di fatto impossibile per le imprese del settore continuare a produrre, né si può pensare che la norma di cui al comma 16-*ter*, che stabilisce che le bevande prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere commercializzate entro i successivi otto mesi, potrà consentire di adeguare la produzione ai nuovi requisiti. Cita a titolo di esempio la produzione di chinotto e di aranciata

amara, bevande per le quali il contenuto minimo di succo naturale del 12 per cento, tenuto conto del sapore amaro della frutta medesima, già pone problemi notevoli, con la necessità di aggiungere conservanti e zuccheri in alta percentuale.

Evidenzia come obiettivo della norma sarebbe quello di favorire i produttori di frutta nazionali, che il provvedimento, a suo avviso, in realtà prende in giro: le disposizioni in esame non potranno infatti essere accolte dalla Commissione europea e genereranno unicamente una procedura di infrazione.

Ritiene che sia dovere della XIV Commissione esprimersi in senso fortemente critico, con una condizione volta a sopprimere le disposizioni di cui ai commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8, o ancor più esprimendo un parere esemplare, contrario al provvedimento nel suo complesso. Giudica infatti particolarmente grave il fatto che il Governo presenti un provvedimento lesivo, che per avvantaggiare alcuni, fa il male del Paese.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva che sul tema delle bevande si registrano orientamenti diversi in Parlamento: la Commissione Agricoltura si è espressa in senso favorevole sulle disposizioni in questione, mentre la Commissione Attività produttive sembra orientata in senso opposto.

Enrico FARINONE (PD) evidenzia in primo luogo l'importanza del decreto-legge, che interviene sul tema della salute, al fine di rendere il sistema più efficiente, e che dovrebbe consentire di recuperare la fiducia dei cittadini nel servizio sanitario nazionale, a fronte delle evidenti difficoltà e degli scandali che hanno colpito il settore.

Si sofferma quindi su alcuni temi specifici, sui quali, sebbene non vi sia una diretta competenza della XIV Commissione, intende richiamare l'attenzione dei colleghi e del relatore. Cita innanzitutto le disposizioni relative all'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 7, che il provvedimento correttamente intende più

come fonte di salute che come fattore di rischio per la società, e delle quali è dovere dello Stato favorire la diffusione. Si chiede in proposito, laddove si prevede l'obbligatorietà di idonea certificazione medica, di valutare la possibilità di rendere gratuito tale adempimento, e ritiene inoltre opportuno comprendere se nel testo del provvedimento sarà mantenuta la previsione della dotazione, per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici.

Rileva quindi che il medesimo articolo 7 reca norme di contrasto del gioco minorile, prevedendo distanze minime dagli istituti scolastici degli esercizi commerciali in cui sono presenti apparecchi di gioco o attività di scommessa. Sottolinea il rilievo di tali disposizioni, che seppure non saranno in grado di impedire fenomeni di ludopatia nei giovani, rappresentano comunque un messaggio importante in tal senso.

Con riferimento, infine, alle norme sulle bevande, condivide le preoccupazioni del collega Gottardo sulle disposizioni di cui all'articolo 8, che se approvate provocheranno problemi non solamente a livello europeo ma anche alle imprese del settore, che risulterebbero fortemente ridimensionate rispetto alle concorrenti straniere. Ricorda che nel comparto sono impiegati almeno 3.000 lavoratori, il cui futuro sarebbe significativamente compromesso da una simile legislazione.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene necessario affrontare il provvedimento tenendo sempre presenti le competenze della XIV Commissione, che — come ricordato dall'onorevole Gottardo — si era già espressa, nel parere reso il 20 giugno scorso alla XIII Commissione, sul tema delle bevande analcoliche a base di frutta. Osserva come sia sorprendente vedere la medesima norma contenuta nel testo unificato elaborato dalla Commissione Agricoltura, e suscettibile di determinare asimmetrie a livello di mercato, oltre che procedure di infrazione a livello europeo, comparire nel decreto-legge del Governo. Né se ne comprendono le motivazioni: se l'intento è di

tutela della salute, si dovrebbe allora tenere conto di molte altre categorie di alimenti; se invece l'obiettivo è quello di incentivare la produzione, l'effetto conseguito è opposto, poiché non si fa che determinare un danno certo per le aziende che producono i succhi, con un vantaggio illusorio per i coltivatori di frutta italiani, tenuto conto del fatto che il succo di frutta è acquistabile anche all'estero.

Ritiene opportuno che la XIV Commissione assuma una posizione ferma sul punto, esprimendosi in senso contrario al provvedimento nel suo complesso.

Sandro GOZI (PD) prende atto della determinazione e della volontà di coerenza dei colleghi con riferimento ai contenuti dell'articolo 8, che avrebbe auspicato – lo dice senza intenti polemici ma con spirito costruttivo – vedere anche in altre occasioni. Si tratterebbe del primo caso nel quale la Commissione esprime parere contrario su un provvedimento del Governo; occorre, in ogni caso, procedere con ponderazione, avendo presenti le competenze della XIV Commissione.

Prima di affrontare il tema dei succhi di frutta, richiama l'attenzione dei colleghi su due ulteriori questioni, che giudica di particolare importanza. Si tratta di due procedure di infrazione, pendenti nei confronti dell'Italia, e vertenti su materie riconducibili al decreto legge in esame. Si chiede per quale motivo il Governo non abbia ritenuto di intervenire in questa occasione. Emerge, ancora una volta, il protezionismo latente e lo spirito corporativo del Paese, in questo caso dimostrato dai medici e del servizio sanitario nazionale.

Con la prima procedura di infrazione si contesta la mancata valutazione, per la dirigenza medica e veterinaria, dei periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di un altro Stato membro dell'UE, prima di essere assegnati all'amministrazione sanitaria italiana. Ritiene che si tratti di una mancanza molto grave, che dimostra l'ipocrisia italiana in materia europea: si fanno proclami di piena adesione alle norme dell'UE, salvo poi non

applicarle quando riteniamo che siano per noi sfavorevoli. La seconda procedura di infrazione contesta invece all'Italia la non completa applicazione ai medici delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2003/88 relativa all'orario di lavoro. Occorre, a suo avviso, dare un forte segnale su tali questioni.

In merito alla questione della ludopatia, ricorda che la Commissione europea ha presentato un Libro verde sui problemi specifici di ordine pubblico e i rischi sociali connessi alla crescita nell'UE dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo *on-line*, e che prevede l'adozione nel corso dell'anno di una comunicazione sul gioco *on-line* nel mercato interno. Invita il relatore a richiamare nel parere tale importante documento.

Quanto, infine, ai contenuti dell'articolo 8 richiamati nel corso della seduta, occorre distinguere le disposizioni di cui al comma 16 – già contenute nel testo unificato elaborato dalla Commissione Agricoltura e sulle quali la XIV Commissione si era espressa il 20 giugno scorso con osservazioni e condizioni che debbono essere, a suo avviso, ribadite anche in questa occasione – dalle ulteriori norme, di cui ai commi 16-*bis* e 16-*ter*, introdotte dalla Commissione Affari sociali. Anche su queste disposizioni occorre che la XIV Commissione assuma una posizione molto netta, poiché sono suscettibili di determinare contestazioni in sede europea. L'approfondimento delle norme è indispensabile anche alla luce delle posizioni contrapposte che sul tema sono state assunte presso le Commissioni parlamentari; la posizione della XIV Commissione è, in questo contesto, una posizione di terzietà, e occorre valutare con rigore la compatibilità comunitaria delle norme, anche al fine di evitare che si verifichino fenomeni di *gold plating*, a detrimento del sistema produttivo nazionale. In tal senso, auspica un supplemento di esame al fine di definire la proposta di parere.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ribadisce l'assurdità delle disposizioni contenute nell'articolo 8, ricordando che vige in

Italia dal 1958 una disposizione – si tratta dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 – che prevede che le bibite analcoliche con il nome di frutta debbono essere preparate con succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato. Le norme definite dalla Commissione Affari sociali abrogano tale disposizione: d'ora innanzi in Italia si potranno produrre e commercializzare le sole bibite analcoliche con il nome di frutta che siano preparate unicamente con succo naturale, vale a dire non più concentrato, liofilizzato o sciroppato, in misura non inferiore al 20 per cento. Ciò significa che i cittadini italiani non potranno più acquistare un succo di frutta prodotto in altri paesi europei, a meno che non abbia i medesimi requisiti. Inoltre, il comma 16-ter dell'articolo 8 stabilisce che, dall'entrata in vigore del provvedimento, non potrà più essere prodotta e commercializzata nessuna bevanda prodotta in base ai vecchi criteri; si potranno esclusivamente smaltire i fondi di magazzino. Invita i colleghi a riflettere sulla portata e gli effetti di tali disposizioni sul comparto industriale interessato e sui lavoratori del settore che sono nell'ordine di 3 o 4 mila persone.

Condivide le osservazioni dell'onorevole Gozi sulle ulteriori questioni sollevate, che testimoniano della difficile applicazione in Italia della direttiva servizi. Ritiene indispensabile sottolineare la necessità di una rapida risoluzione delle procedure di infrazione avviate; in caso contrario, la XIV Commissione verrebbe meno ai propri compiti istituzionali.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, laddove si prevede la dotazione, per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici, che si tratta di apparecchiature che hanno bisogno, per essere utilizzate, di personale specializzato. Ricorda che, in Italia, le società sportive dilettantistiche sono più di 90 mila e si chiede pertanto come sia possibile garantire l'applicazione di tale disposizione.

Marco MAGGIONI (LNP) ritiene che chi scrive le norme non conosce in realtà il funzionamento delle società sportive dilettantistiche, non sa quanto sia difficile per queste associazioni reperire i fondi necessari per offrire ai giovani la possibilità di praticare attività sportiva. Con disposizioni come quella citata dal Presidente Pescante si rischia di aggravare, con adempimenti onerosi, una situazione già difficile.

Enrico FARINONE (PD) osserva come alle società sportive dilettantistiche occorra riconoscere grande merito e onore per l'attività svolta; bisogna nello stesso tempo conciliare questo lodevole esercizio con le esigenze di sicurezza. Si tratta naturalmente, in primo luogo, di un problema di risorse, ma è anche importante riconoscere l'utilità del lavoro svolto da queste associazioni e mettere in campo misure di sostegno.

Anche il tema della professione medica deve essere affrontato tenendo conto delle diverse sfumature, affrontando innanzitutto il problema della differenza tra medico di base e medico ospedaliero, anche sotto il profilo degli orari di lavoro.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl), *relatore*, esprime apprezzamento per l'interesse manifestato dalla Commissione su temi così rilevanti come quelli che riguardano la tutela della salute e assicura che terrà conto di tutte le sollecitazioni pervenute dai colleghi. Tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, la proposta di parere che si riserva di formulare si concentrerà sulla conformità delle disposizioni recate dal decreto-legge con la normativa dell'Unione europea, sia con riferimento alle procedure di infrazione che con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 8.

Coglie quindi l'occasione per richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in tema di sanità, il capro espiatorio non deve sempre essere il medico; occorre valutare con equilibrio le diverse situazioni che, in alcuni casi, non consentono agli operatori sanitari, al di là della loro volontà, di rispondere adeguatamente alle

necessità dei pazienti. Rileva quindi, anche alla luce della complessità del dibattito svoltosi presso la Commissione Affari sociali, che le materie affrontate avrebbero meritato un esame non costretto dai tempi della decretazione di urgenza; non esclude peraltro – su questo si esprimerà la Commissione Bilancio – che numerose disposizioni non potranno essere mantenute per problemi di copertura finanziaria.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e rilevato che, ai fini dell'espressione del parere, occorre attendere la trasmissione da parte della Commissione di merito del testo del provvedimento come modificato dagli emendamenti approvati, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	171
Esame di domande per l'Accesso	171
<i>ALLEGATO (Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso)</i>	173
Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	172

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente BIANCHI. — Interviene per RAI Parlamento il dottor Roberto Amen.

La seduta comincia alle 14.15.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa che, a seguito di una comunicazione pervenuta al Presidente della Commissione da parte del Presidente del Senato in data 5 ottobre, con la quale si informava delle dimissioni dalla Commissione del senatore Viespoli e della contemporanea nomina al suo posto, in rappresentanza del Gruppo Coesione Nazionale, del senatore Riccardo Villari, quest'ultimo è entrato a far parte anche della Sottocommissione, sempre in sostituzione del senatore Viespoli.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per un periodo compreso tra il 25 ottobre e il 9 novembre 2012, e radiofonico, per il periodo compreso tra il 2 e il 5 novembre 2012.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

La seduta, sospesa alle 14.25 ripresa alle 14.35.

Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI sono pervenute le proposte di calendario riguardanti le domande accolte.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità i

calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo, per il periodo compreso tra il 25 ottobre e il 9 novembre 012, e radiofonico, per il periodo compreso tra il 2 e il 5 novembre 2012.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 10 ottobre 2012)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, per un periodo compreso tra il 25 ottobre e il 9 novembre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra il 2 e il 5 novembre 2012, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura « replica ». L'ordine

di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

TELEVISIVE

Prot.	Richiedente	Titolo
6676	Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Sandro Penna	Giorgio Caproni e il mare a cento anni dalla nascita (approfondimento)
6703	Comitato nazionale minoranze etnico-linguistiche in Italia	Le etnie nel Regno di Napoli
6711	Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura	Il mare e il mito nella poesia di Giovanni Pascoli a 100 dalla morte
6773	Coordinamento Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale	Investiamo nel futuro dei popoli
6782	TAMAT ONG	Il frutto di Tamat
6785	Associazione ONLUS "IL CENTRO DEL SORRISO"	La musica pianistica di Mozart come terapia della psiche.
6786	Associazione "per un sorriso Monica de Carlo" Onlus	Sostegno a distanza in chiaro
6789	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Per una civiltà dell'amore: 25 anni di volontariato dei giovani per i giovani.
6790	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Conosciamo la Sindrome di Sjogren attraverso il libro "Dietro la Sindrome di Sjogren"
6792	Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica	legge 180: una legge imperfetta
6793	Sindacato Libero Scrittori Italiani	Boccaccio a 700 anni dalla nascita
6794	G.I.V.I.S.-Gruppo Indipendente Volontari Italo-Stranieri	Incontri diversi (conoscersi per stare insieme)

RADIOFONICHE

Prot.	Richiedente	Titolo
6791	Associazione nazionale italiana malati sindrome di Sjogren	Conosciamo la Sindrome di Sjogren attraverso il libro "Dietro la Sindrome di Sjogren"
6784	Associazione Vita Universale	Gesù e gli animali

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	176
Comunicazioni del Presidente	176

Mercoledì 10 ottobre 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Damiano TOSELLI, *presidente dell'Associazione italiana professionisti security aziendale (AIPSA)*, il quale svolge una

relazione e successivamente risponde alle domande poste da Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dai senatori Giuseppe ESPOSITO (Pdl) e Achille PASSONI (PD) e dal deputato Ettore ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2010 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (<i>Esame e conclusione</i>)	177
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i>	181
Bilanci consuntivi 2009 e 2010 e preventivo 2010 dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (<i>Esame e conclusione</i>)	178
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i>	184

Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 8.30.

Bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2010 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*). Svolge quindi la relazione sui bilanci relativi all'ENPALS. Propone al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli con osservazione:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di

forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2009-2010, i bilanci preventivi 2010-2011 e il bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2010 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

premesso che:

a) il 2010 è stato caratterizzato da un risultato di esercizio in incremento del 16,7 per cento rispetto all'anno precedente e che tale risultato deriva principalmente dal risultato operativo della gestione ordinaria dell'ente, che quest'anno presenta un aumento di 52,5 milioni rispetto all'esercizio precedente (risultando rispettivamente pari a 318,7 milioni nel 2010 e 266,2 milioni nel 2009);

b) il patrimonio netto dell'ente registra un incremento del 13,7 per cento rispetto al valore del 2009, passando da 2.475.672.937 a 2.815.490.670 euro;

c) per quanto attiene alla gestione mobiliare, risulta che l'Ente abbia conseguito nel 2010 – escludendo la compo-

nente infruttifera – un rendimento pari al 4,9 per cento, realizzato con una *asset allocation* applicativa di criteri estremamente prudentziali, definiti dal CdA e dal CIV con l'obiettivo essenziale di ridurre al massimo i possibili rischi di perdite finanziarie;

d) relativamente alla gestione previdenziale, il gettito dei contributi registra nel biennio considerato un *trend* positivo, passando da 1.265 milioni di euro nel 2009 a 1.326 milioni nel 2010 con un incremento del 4,8 per cento, mentre la spesa previdenziale passa da 906,5 a 916,9 milioni di euro con un aumento del 1,1 per cento;

e) in conseguenza di quanto sopra il saldo previdenziale registra un tasso di crescita pari al 14,1 per cento tra il 2009 e il 2010;

f) i tempi medi di liquidazione delle prestazioni erogate nel biennio considerato si attestano sui 30 giorni per oltre il 76 per cento delle prestazioni, situazione considerata in linea con gli obiettivi indicati dal CIV nel Piano triennale 2009-2011;

g) infine dall'analisi del Bilancio tecnico al 1° gennaio 2010 risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, sia del Fondo pensione sportivi professionisti, pur con una tendenza decrescente del coefficiente di copertura, che passa rispettivamente dal 117,98 per cento al 106,97 per cento e dal 290,67 per cento al 195,35 per cento;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

considerato che, a norma di quanto contenuto nell'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, l'avvenuta incorporazione dell'Ente nell'INPS a partire dal 1° gennaio 2012 è stata realizzata anche al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale con il conseguimento di una riduzione dei costi complessivi di funzionamento, sarà opportuno –

nell'esame degli esercizi contabili successivi al 2011 – verificare le misure adottate dall'INPS sulle politiche del personale, sull'organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sulla gestione del patrimonio già appartenente all'Ente ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Bilanci consuntivi 2009 e 2010 e preventivo 2010 dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI, *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENAM. Propone al termine le seguenti considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2009-2010, il bilancio preventivo 2010 relativi all'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM);

premessò che:

a) le entrate dell'Ente sono costituite dai contributi mensili degli iscritti d'ufficio e dagli iscritti a domanda, nella misura dello 0,80 per cento dello stipendio, nonché da rendite di patrimonio;

b) dal 31 dicembre 2009 al 31 luglio 2010 le attività dell'Ente passano da 108.095.185 euro a 114.346.683 euro, mentre per le passività si registra una variazione da 39.174.512 a 49.397.934 euro;

c) l'ammontare dei contributi incassati risulta pari a 48.697.708 euro nel 2009 e 22.750.162 nel 2010 (fino al 31 luglio), cui corrispondono spese per prestazioni istituzionali pari rispettivamente a 34.738.301 e 26.807.684;

d) Tra le prestazioni istituzionali rilevante appare nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 la somma erogata per la voce « Contributi straordinari e assistenza anziani », che presenta un valore di 17.004.457 euro, mentre per tutto l'esercizio 2009 la medesima voce risulta pari a 11.000.000 euro;

e) tra le spese di amministrazione la voce più consistente è rappresentata dalla spesa per il personale, pari a 2 milioni 378mila euro nel 2009 e 1 milione 195mila euro nel periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010;

f) il patrimonio immobiliare dell'Ente presenta un valore storico di 46 milioni 837mila euro e genera annualmente entrate pari a circa 59mila euro derivanti dalla locazione dei beni immobili;

g) per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, esso è costituito interamente da liquidità ed è completamente dedicato alla gestione di cassa. Sono assenti investimenti in attività finanziarie e le rendite sono costituite dagli interessi bancari sulle somme depositate;

h) nel periodo considerato il Patrimonio netto subisce un decremento passando dal valore di 68.920.673 euro a quello di 64.985.840 euro, determinato dal

disavanzo economico conseguito nella gestione al 31 luglio 2010, pari a –3.394.832 euro;

i) considerato infine che l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'ENAM con l'attribuzione, a decorrere dal 31 luglio 2010, delle sue funzioni all'INPDAP, il quale è stato da ultimo soppresso ed incorporato nell'INPS per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 »

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

considerato che le prestazioni erogate dalla gestione *ex* ENAM possono ritenersi assimilabili a quelle già garantite dall'*ex* INPDAP (oggi INPS), andrebbe valutata l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad abolire l'obbligatorietà del contributo *ex* ENAM a carico delle categorie di riferimento, prevedendo che i relativi servizi assistenziali vengano rimodulati e facciano capo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali – istituita in seno all'INPDAP con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 – in modo da pervenire anche ad una razionalizzazione dei relativi costi gestionali e amministrativi ».

La deputata Carmen MOTTA (PD) condivide l'osservazione formulata dal relatore, auspicando altresì che il contenuto della stessa possa tradursi in una specifica proposta di legge, anche su iniziativa dei componenti della Commissione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, concorda con quanto espresso dalla deputata Carmen Motta, e nessun

altro chiedendo di intervenire pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con osservazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO 1

Bilanci consuntivi 2009-2010, preventivi 2010-2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2010 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).**RELAZIONE**

L'ENPALS è stato istituito con il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, con L. 29 novembre 1952, n. 2388, per la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Il quadro delineato è stato poi ulteriormente arricchito con l'attribuzione all'Ente della tutela assicurativa di quella particolare forma di spettacolo costituita dallo sport (L. 14 giugno 1973, n. 366). L'assicurazione I.V.S. a favore degli sportivi professionisti è stata gestita dall'ENPALS per mezzo di un Fondo speciale autonomo con un proprio bilancio, che costituisce allegato al Bilancio dell'Ente medesimo. Detta assicurazione, istituita in un primo tempo per i soli giocatori e allenatori di calcio, è stata successivamente estesa – con la L. 23 marzo 1981, n. 91 – a tutti gli sportivi professionisti, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, « gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica ».

Da ultimo, si ricorda che l'articolo 21 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

n. 214 del 2011, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, ed al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, ha previsto la soppressione dell'ENPALS a partire dal 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso con l'istituzione di una apposita gestione.

Dai dati dei bilanci consuntivi considerati emerge una variazione percentuale positiva per l'utile di esercizio pari a 16,7 per cento (essendo lo stesso passato da 294.149.013 euro nel 2009 a 343.519.283 euro nel 2010), cui corrisponde nel medesimo periodo un incremento del patrimonio netto pari al 13,7 per cento (che passa da 2.475.672.937 a 2.815.490.670 euro). Come riportato nella relazione del Collegio dei Sindaci allegata al Rendiconto generale del 2010 « il maggiore avanzo registrato nel 2010 risulta influenzato dall'andamento delle componenti straordinarie di reddito, ma relativamente, visto che, prescindendo da tali operazioni, il risultato operativo della gestione, imputabile all'attività ordinaria dell'ente, quest'anno presenta un aumento di 52,5 milioni rispetto all'esercizio precedente (risultando rispettivamente pari a 318,7 milioni nel 2010 e 266,2 milioni nel 2009) ». Infine, tra le componenti straordinarie di reddito si segnalano quelle relative a sopravvenienze attive derivanti da cancellazioni di residui passivi (per un importo pari a 16,201

milioni di euro) e da plusvalenze (costituite dalla differenza tra valore di cessione e valore di inventario) derivanti dal conferimento al Fondo Gamma immobiliare – partecipato dall'ENPALS per una quota pari al 99,58 per cento – di 29 unità immobiliari (1, 46 milioni di euro circa).

Con riferimento alla composizione patrimoniale, la consistenza del patrimonio mobiliare dell'ente alla fine dell'esercizio 2010 risulta pari a 2.458.606.431 euro, di cui le componenti più importanti sono rappresentate da Depositi infruttiferi presso la Tesoreria centrale (pari al 60,28 per cento), Titoli obbligazionari (18,10 per cento) e fondi immobiliari (12,02 per cento). Sia nella Relazione del Presidente che in quella del CIV allegate al Rendiconto 2010 viene evidenziato che – escludendo la componente infruttifera – le risorse mobiliari detenute dall'Ente hanno prodotto nel 2010 un rendimento pari al 4,9 per cento, realizzato « con una *asset allocation* applicativa di criteri estremamente prudentziali, definiti dal CdA e dal CIV con l'obiettivo essenziale di ridurre al massimo i possibili rischi di perdite finanziarie ». Relativamente alla componente immobiliare, questa – per effetto della vendita di due unità immobiliari e del conferimento di altri 29 immobili al Fondo immobiliare – passa dal valore di 40.636.387 euro del 2009 a 31.817.767 euro del 2010, costituendo una porzione pari a circa 1,3 per cento dell'intero patrimonio.

La spesa per il personale in servizio (373 unità) ammonta a 22,7 milioni di euro, con un aumento del 3,53 per cento rispetto al 2009, mentre per il 2011 vengono stimate in 22,03 milioni. Come riportato nella relazione del Presidente allegata al Consuntivo 2010, l'incremento della spesa è ascrivibile all'applicazione alle retribuzioni del personale dirigenziale degli incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL dei Dirigenti e dei Professionisti ed ai correlati oneri previdenziali ed assistenziali sostenuti dall'Ente a fronte di tali erogazioni. È altresì riportata l'intenzione dell'Ente di procedere ad una rideterminazione della dotazione or-

ganica in complessive 355 unità, in luogo delle attuali 377, con l'eliminazione di una posizione dirigenziale (da 11 a 10).

Per ciò che concerne l'efficienza dell'Ente nei confronti del servizio reso all'utenza, nel 2010 i tempi medi di liquidazione delle prestazioni erogate non presentano sostanziali variazioni rispetto al 2009 e si attestano sui 30 giorni per oltre il 76 per cento delle prestazioni, situazione considerata in linea con gli obiettivi indicati dal CIV nel Piano triennale 2009-2011. I restanti 19,89 per cento delle prestazioni sono liquidate entro 60 giorni ed il 3,76 per cento entro 120 giorni.

Relativamente alla gestione previdenziale, il gettito dei contributi registra un *trend* positivo, passando da 1.265 milioni di euro nel 2009 a 1.326 milioni nel 2010 con un incremento del 4,8 per cento, mentre la spesa previdenziale passa da 906,5 a 916,9 milioni di euro con un aumento del 1,1 per cento. Il saldo previdenziale – sulla base delle esposte cifre – è pari a 358,2 milioni di euro nel 2009 e 408,7 milioni nel 2010, con un tasso di crescita del 14,1 per cento.

Per ciò che concerne invece i dati riportati nel bilancio preventivo per il 2011, pur nella costanza di un saldo previdenziale positivo, le entrate contributive previste per il 2011 vedono un decremento del 4,8 per cento rispetto al 2010 e risultano stimate a 1.261 milioni di euro; per contro, le uscite contributive previste per lo stesso anno prevedono un incremento del 5,1 per cento e risultano essere pari a 964,5 milioni.

Tali eccedenze di contributi in rapporto alla spesa per prestazioni trovano riflesso nei risultati delle proiezioni contenute nel Bilancio tecnico al 1° gennaio 2010 dell'Ente, in cui emerge che, supposto invariato il quadro normativo di riferimento e inalterate le basi tecniche adottate, risulta assicurata per il prossimo trentennio la sostenibilità finanziaria sia del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sia del Fondo pensione sportivi professionisti, anche se il margine del gettito contributivo in relazione alla spesa per prestazioni istituzionali si riduce di anno in anno. In

particolare, per il Fondo lavoratori dello spettacolo si è valutato che il coefficiente di copertura (inteso come rapporto tra contributi e spesa per prestazioni istituzionali) passi progressivamente dal 117,98 per cento nel 2010 al 106,97 nel 2039, mentre per il Fondo sportivi professionisti nel medesimo intervallo temporale il coefficiente di copertura passa da 290,67 per cento a 195,35 per cento. Viene peraltro evidenziato come la metodologia di reda-

zione del bilancio tecnico sia stata ispirata da criteri di estrema cautela adottati per la determinazione della dinamica della popolazione contribuente e quindi del gettito contributivo; mentre al contrario, per quanto attiene alle prestazioni, si è proceduto in modo da massimizzare la relativa spesa, sempre nei limiti consentiti dalla normativa vigente e sulla base di ipotesi compatibili con il quadro generale di riferimento.

ALLEGATO 2

Bilanci consuntivi 2009-2010 e preventivo 2010 relativi all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM).**RELAZIONE**

L'Enam – nato dalla fusione dell'Istituto Nazionale Orfani dei Maestri con l'Istituto Nazionale di Assistenza Magistrale, attuata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1346 – eroga prestazioni assistenziali ai propri iscritti sia attraverso forme dirette d'intervento, sia attraverso forme indirette, quali convenzioni e polizze assicurative. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente gli insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato delle scuole elementari e materne statali in attività di servizio. Gli iscritti mantengono il diritto alle prestazioni anche dopo il collocamento in pensione. L'Enam eroga ai propri iscritti prestazioni sia sotto forma di contributi economici che di servizi nei settori sanitario, scolastico, culturale, climatico e creditizio. Gli iscritti versano un contributo mensile pari allo 0,80 per cento dello stipendio base.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'ENAM con l'attribuzione, a decorrere dal 31 luglio 2010, delle sue funzioni all'INPDAP, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi al detto Ente e continua a garantire l'erogazione di tutte le prestazioni di cui la categoria è destinataria; una successiva circolare dell'INPDAP del 25 ottobre 2010 ha chiarito che le prestazioni erogate dall'ENAM continuano, seppur gestite dall'INPDAP, ad essere elargite e ad avere come esclusivi beneficiari gli iscritti all'ENAM ed i soggetti individuati dal relativo statuto. Si ricorda peraltro come, in precedenza, già la legge n. 70 del 20 marzo 1975, classi-

ficando l'ENAM tra gli enti di assistenza generica, ne avesse previsto l'assoggettamento alle procedure previste dagli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ai fini dell'eventuale soppressione in relazione all'avvenuto trasferimento delle funzioni di assistenza agli enti locali; successivamente, a seguito del contenzioso promosso dall'Ente davanti al T.A.R. e Corte di Cassazione, fu emanata la legge n. 167 del 1991 che ne sancì la sopravvivenza.

Sulla base della previsione normativa di soppressione dell'Ente, il documento contabile relativo al 2010 è stato redatto come « Bilancio di chiusura di gestione al 31 luglio 2010 » a cura del Commissario *ad acta*, nominato – fino al 31 dicembre 2010 – con decreto del Ministro dell'istruzione ed università nella persona del già Presidente dell'Ente « al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di chiusura ». Si precisa inoltre che tra la documentazione contabile dell'Ente non è prevista la redazione di un Bilancio tecnico attuariale.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati desumibili dai documenti esaminati, con riferimento allo Stato patrimoniale si rileva che dal 31 dicembre 2009 al 31 luglio 2010 le attività dell'Ente passano da 108.095.185 euro a 114.346.683 euro, mentre per le passività si registra una variazione da 39.174.512 a 49.397.934. Tra le attività, il totale delle disponibilità liquide – che nel 2009 erano pari a 32.206.186 euro – risultano al 31 luglio 2010 essere pari a 44.171.154 euro. È peraltro evidenziato nella Relazione del direttore generale allegata al Bilancio di chiusura di gestione

che tale aumento di liquidità va vista in correlazione con l'esistenza di uno sbilancio negativo tra residui attivi (14.081.607 euro) e residui passivi (45.993.369), che ridimensiona la risultanza reale delle disponibilità, portandola a 12.259.393 euro. Si segnala inoltre che tra i residui passivi la voce più consistente è quella dei contributi dovuti ai comitati provinciali per prestazioni istituzionali, pari a 12.276.786 euro.

Sempre relativamente alla situazione patrimoniale, si evidenzia che – disponibilità liquide a parte – nelle attività dell'Ente non esistono poste relative ad investimenti mobiliari, mentre il patrimonio immobiliare presenta un valore di 46.837.176 euro ed ha generato entrate pari a 59.925 euro nel 2009 e 34.956 euro nel 2010 fino al 31/7, entrate complessivamente derivanti dalla locazione dei beni immobili.

Per ciò che concerne il Conto economico, ricordando la parzialità temporale relativa all'esercizio 2010, vengono riportate le seguenti evidenze:

L'ammontare dei contributi incassati risulta pari a 48.697.708 euro nel 2009 e 22.750.162 nel 2010 (fino al 31 luglio), cui corrispondono spese per prestazioni istituzionali pari rispettivamente a 34.738.301

e 26.807.684 euro, di cui 17.004.457 per la voce « contributi straordinari e assistenza anziani » (11.000.000 nel 2009);

i costi per salari e stipendi del personale (costituito da 64 dipendenti a fronte di una pianta organica di 94) sono 2.378.619 euro nel 2009 e 1.195.292 nel 2010 (fino al 31 luglio);

il risultato complessivo di esercizio nel 2009 è di 4.551.035 euro, mentre per la parte temporale di competenza del 2010 il risultato conseguito riporta un disavanzo pari a -3.394.832 euro.

Sulla base di quanto sopra illustrato, il Rendiconto generale di fine gestione dell'Enam si chiude al 30 luglio 2010 con un Patrimonio netto di 64.985.840 euro, in decremento rispetto al 2009 dove risultava pari a 68.920.673 euro. Nella Relazione del direttore generale allegata al Bilancio di chiusura di gestione si afferma peraltro che la situazione patrimoniale complessiva va esaminata tenendo conto della circostanza che restano attribuiti al patrimonio immobiliare i costi storici e/o di acquisizione, con l'incremento commisurato esclusivamente alla spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione e adeguamento realizzati nel corso dell'esercizio.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Giorgio Conte, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il tribunale di Vicenza (<i>Cancellazione dall'ordine del giorno</i>)	4
Seguito dell'esame della domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dalla deputata Paola Goisis, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (<i>Rinvio dell'esame</i>)	4
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del deputato Silvio Berlusconi pendente presso il tribunale di Cagliari (atto di citazione del dottor Renato Soru) (doc. IV-ter, n. 24) (<i>Esame e rinvio</i>)	5

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione parlamentare delle Commissioni Affari esteri e per gli Affari europei del Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del direttore generale del CENSIS, dott. Giuseppe Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12

SEDE REFERENTE:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	27
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	29
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroolini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	15
ALLEGATO 3 (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore</i>)	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Emendamenti C. 3900-A ed abb., approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	17
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	32
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	33
Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	25
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	34

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. C. 2519 ed abb./B (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	35
Delega al Governo in materia di depenalizzazione. C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e subemendanti</i>)	42
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
---	----

INTERROGAZIONI:

5-07403 Bernardini: Sulla tutela del diritto alla salute di un detenuto	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	43
5-07391 Bernardini: Sulle carenze strutturali del nucleo traduzioni e piantonamenti di Avellino	40
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	44

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
--	----

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario Generale della Convenzione delle Alpi, Dott. Marco Onida, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000»	46
Audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000»	46
Audizione di rappresentanti di Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger, recanti «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000»	46

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore Antonio Armellini, Commissario straordinario per l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente	49
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 5434 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	51
<i>ALLEGATO (Emendamento)</i>	53
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Marcenaro, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4765</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
<i>ERRATA CORRIGE</i>	52

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della « Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ». C. 5428, approvata dalla 4 ^a Commissione del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle realtà associative del settore oggetto della discussione delle risoluzioni 7-00793 Ascierto, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo	55
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	57
--	----

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
---	----

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
--	----

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (Rilievi alle Commissioni II e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	63
---	----

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 5291-A Governo	65
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci	67
--	----

SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
Sull'ordine dei lavori	67
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Coscia (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei. Atto n. 501 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	71
ALLEGATO (<i>Proposta di parere presentata dal Relatore</i>)	76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del sindaco del comune di Loreggia, Fabio Bui, sui problemi connessi alla esigibilità del diritto allo studio in periodi di crisi finanziaria	72
---	----

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. Testo unificato C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini, C. 5061 Centemero e C. 5075 Di Pietro (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	72
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
AVVERTENZA	75

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.	
Audizioni di rappresentanti di ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento), dell'INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), della Fondazione IRCCS (Istituto Nazionale dei Tumori) di Milano e di Assoarpa (Associazione tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente)	77

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque e contro l'inquinamento ambientale derivante dalla dispersione delle gomme da masticare. Testo unificato C. 3344 e C. 4761. (<i>Seguito esame e rinvio – Costituzione di un Comitato ristretto</i>)	78
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	83

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	80
RISOLUZIONI:	
7-00959 Viola: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.	
7-00995 Lanzarin: Individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.) e della proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).	
Audizione di rappresentanti di Confapi (Confederazione Italiana Piccola e Media Industria), di Confservizi e di Legacoop	82
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	87
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Peterlini ed altri, approvata dal Senato e C. 5086 Brugger ed altri (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	88
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	97
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	99
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE. Atto n. 503 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	93
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	102
SEDE REFERENTE:	
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
AVVERTENZA	96

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-06831 Marchioni: Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.	
5-06850 Abrignani: Soppressione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo	105
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	110
5-06899 Lanzarin: Quota residua di finanziamento statale per il completamento degli interventi di bonifica e la riqualificazione del sito di Fidenza	105
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	112
5-07183 Vico: Trasparenza ed economicità di gestione delle attività del Gestore dei servizi energetici	105
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	114
5-07989 Nicola Molteni: Continuità produttiva e salvaguardia dei livelli occupazionali della Frangi Auto Spa	106
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	118

RISOLUZIONI:

7-00294 Fava: Iniziative in favore del settore ceramico nazionale e, in particolare, del distretto di Sassuolo.	
7-01001 Dal Lago: Iniziative in favore del settore ceramico nazionale, con particolare riguardo al distretto della ceramica del Veneto (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	106

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE COM(2012)209 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento e rinvio</i>) ...	107
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465, Peterlini ed altri, approvato dal Senato e abbinato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	109
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Promozione a titolo onorifico ai militari profughi a seguito dell'applicazione del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. C. 4994 Villecco Calipari (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	121
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	125
DL 158/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO 1 (Emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti approvati)	146
ALLEGATO 2 (Emendamento 1.143 dei relatori e relativi subemendamenti)	155
AVVERTENZA	145
ERRATA CORRIGE	145

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00974 Bellotti, 7-00982 Delfino, 7-00983 Callegari e 7-00994 Bellotti: Misure per far fronte all'elevata contaminazione da aflatossine nella produzione di mais (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	162
Sui lavori della Commissione	163

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e C. 5306 Fiorio	163
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	163
Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato	163

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 502 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	164
Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE. Atto n. 503 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	165

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	165
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	170
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Comunicazioni del Presidente	171
Esame di domande per l'Accesso	171
ALLEGATO (<i>Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso</i>)	173
Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	172

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	176
Comunicazioni del Presidente	176

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2009 e 2010, preventivi 2010 e 2011 e bilancio tecnico attuariale al 1° gennaio 2010 dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (<i>Esame e conclusione</i>)	177
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i>	181
Bilanci consuntivi 2009 e 2010 e preventivo 2010 dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (<i>Esame e conclusione</i>)	178
<i>ALLEGATO 2 (Relazione)</i>	184

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE .	»	IV

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 10 ottobre 2012.

Incontro con Christopher Chope, parlamentare britannico relatore per la Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sul tema «L'arrivo di un gran numero di immigrati irregolari sulle coste italiane come risultato delle tensioni nei paesi del sud del Mediterraneo».

L'incontro si è svolto dalle 14 alle 14.40.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

*Roma, mercoledì 10 ottobre 2012. —
Presidenza del presidente Roberto ANTONIONE.*

**Incontro con il dottor Guido Paolucci, Program
Manager del Fondo Ince presso la BERS.**

L'incontro si è svolto dalle 8.45 alle
9.40.

PAGINA BIANCA

€ 10,80

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0007240